



ALBO
PROFESSIONALE
ORDINE DEI FARMACISTI
DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

 **ordine dei farmacisti**
della provincia di Trapani

91100 Trapani - P.zza S. Agostino, 2
tel. 0923.21982 - fax 0923.1875030
pec: ordinefarmacistitp@pec.fofi.it
e-mail: segreteria@ordinefarmacistitrapani.it
codice fiscale 80003450816
c/c postale 10004919
Codice IBAN IT 75 W 07601 16400 0000 10004919
Codice univoco UFLZXN

ALBO

PROFESSIONALE

(aggiornato al 5 gennaio 2025)

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEI FARMACISTI DELLA PROVINCIA DI TRAPANI

CONSIGLIO DIRETTIVO

PRESIDENTE	Dr.ssa	Valentina	SPANÒ
VICE PRESIDENTE	Dr.	Leonardo	GALATIOTO
SEGRETARIO	Dr.	Biagio	GALLO
TESORIERE	Dr.	Vincenzo	GARRAFFA
CONSIGLIERI	Dr.ssa	Angela	FAZIO
	Dr.	Giuseppe	GOVERNALE
	Dr.	Vito Fabio	INDELICATO
	Dr.	Giuseppe	ROTOLO
	Dr.ssa	Caterina	SCALISI

COLLEGIO DI REVISORI DEI CONTI

PRESIDENTE	Rag.	Maurizio	SAFINA
	<small>(Componente esterno nominato ai sensi della L.3/2018)</small>		
EFFETTIVI	Dr.ssa	Diletta	CAMMARERI
	Dr.	Mario	GIGLIO
SUPPLENTE	Dr.ssa	Valentina	DONATO



Segesta - Tempio



Selinunte - Tempio E



Scopello - Tonnara



Mothia - Panorama




Panorama di Trapani e Isole Egadi



San Vito Lo Capo - Panorama

CODICE DEONTOLOGICO DEL FARMACISTA

INDICE



Marsala - Saline



Pantelleria - Arco dell'elefante

Presentazione		pag. 10
TITOLO I	OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE (artt. 1 e 2)	pag. 11
TITOLO II	PRINCIPI E DOVERI GENERALI (artt. 3 -12)	pag. 11
	Capo I DOVERI GENERALI DEL FARMACISTA (artt. 3 - 6)	pag. 11
	Capo II OBBLIGHI PROFESSIONALI DEL FARMACISTA (artt. 7- 12)	pag. 12
TITOLO III	RAPPORTI CON I CITTADINI (artt. 13 e 15)	pag. 13
TITOLO IV	RAPPORTI CON I MEDICI, I VETERINARI E GLI ALTRI SANITARI (artt. 16 - 18)	pag. 13
TITOLO V	RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI E I TIROCINANTI (artt. 19 - 21)	pag. 14
TITOLO VI	RAPPORTI CON L'ORDINE PROFESSIONALE (art. 22)	pag. 14
TITOLO VII	PUBBLICITÀ E INFORMAZIONE SANITARIA (art. 23)	pag. 14
TITOLO VIII	ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELLA FARMACIA (artt. 24 - 30)	pag.15
TITOLO IX	ATTIVITÀ PROFESSIONALE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO (art. 31)	pag. 16
TITOLO X	ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA (artt. 32 - 33)	pag.16
TITOLO XI	ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE NON APERTE AL PUBBLICO (artt. 34 - 35)	pag.16
TITOLO XII	ATTIVITÀ PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA (art. 36)	pag.17
TITOLO XIII	VENDITA DI MEDICINALI TRAMITE INTERNET E PRODOTTI DIVERSI DAI MEDICINALI (artt. 37 - 38)	pag.17
TITOLO XIV	SEGRETO PROFESSIONALE, RISERVATEZZA, TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY (art. 39)	pag.17
TITOLO XV	INFRAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO (art. 40)	pag.17
Appendice	GIURAMENTO DEL FARMACISTA	pag.19

TITOLO I OGGETTO E AMBITO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Definizioni

1. Il Codice deontologico raccoglie le norme e i principi posti a garanzia del cittadino, della collettività e a tutela dell'etica, della dignità e del decoro della professione del farmacista ed è lo strumento di riferimento dell'Ordine professionale e degli iscritti all'Albo.
2. La Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti adotta il Codice deontologico in attuazione delle funzioni istituzionali svolte dalla stessa Federazione e dagli Ordini territoriali, anche nel rispetto del principio di sussidiarietà.
3. L'Ordine professionale è l'ente pubblico non economico che garantisce ai cittadini i requisiti di professionalità e la correttezza del comportamento degli iscritti.

Art. 2 Ambito di applicazione

1. E' fatto obbligo agli Ordini di recepire il presente Codice deontologico, nonché di divulgare le disposizioni in esso contenute, di promuoverne la conoscenza e di verificarne il rispetto.
2. Tutti i farmacisti iscritti all'Albo sono tenuti a conoscere e osservare le norme e i principi contenuti nel presente Codice deontologico ed a tenere sempre, anche al di fuori dell'esercizio della professione, una condotta consona al proprio ruolo, tale da non portare in nessun caso discredito alla professione.

TITOLO II PRINCIPI E DOVERI GENERALI

CAPO I DOVERI GENERALI DEL FARMACISTA

Art. 3 Libertà, indipendenza e dignità della professione

1. Il farmacista deve:
 - a) dichiarare, al momento dell'iscrizione all'Albo, d'aver letto il Codice deontologico;
 - b) rispettare i principi del giuramento professionale, che costituisce parte integrante del presente Codice deontologico;
 - c) operare in piena autonomia, libertà, indipendenza e coscienza professionale, e coscienza professionale, conformemente ai principi etici propri dell'essere umano e tenendo sempre presenti i diritti del malato e il rispetto della vita, senza sottostare ad interessi, imposizioni o condizionamenti di qualsiasi natura;
 - d) nel rispetto del principio costituzionale di uguaglianza assicurare, con diligente professionalità, la presa in carico di ogni paziente, senza alcuna discriminazione, e perseguire il principio di universalità del Servizio Sanitario nella tutela della salute;
 - e) promuovere e divulgare trattamenti scientifici validati dalle Autorità competenti e quindi di comprovata efficacia, anche con riferimento alle medicine non convenzionali;
 - f) osservare gli indirizzi di natura professionale e deontologica enunciati dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e dall'Ordine di appartenenza.
2. Al farmacista è vietato porre in essere, consentire o agevolare a qualsiasi titolo:
 - a) l'esercizio abusivo della professione;
 - b) la dispensazione di farmaci in modo pericoloso per la salute pubblica;
 - b) ogni atto che configuri concorrenza sleale di cui all'art. 2598 del Codice Civile.

Art. 4 Dovere di collaborazione con autorità ed enti sanitari

1. Il farmacista, nella sua qualità di operatore sanitario, collabora con le autorità coadiuvandole nel raggiungimento degli obiettivi istituzionali. Il farmacista è tenuto, in particolare, a collaborare e mettersi a disposizione delle autorità preposte in tutte le situazioni di calamità pubblica.
2. Il farmacista partecipa a campagne di prevenzione e di educazione sanitaria promosse o organizzate dalle competenti Autorità di concerto con la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti o con l'Ordine territoriale.

Art. 5 Attività di sperimentazione e ricerca

1. Il farmacista, nell'attività di ricerca e sperimentazione approvata dal competente Comitato Etico, persegue il progresso scientifico, il cui obiettivo primario è quello di migliorare le conoscenze al fine di tutelare la salute dei pazienti.

Art. 6 Medicine non convenzionali

1. Il farmacista, nell'ambito delle sue competenze e prerogative professionali, garantisce un'informazione corretta e veritiera finalizzata ad evitare che il paziente si sottragga da trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia.
2. Il farmacista si impegna ad estendere la propria competenza professionale alle medicine non convenzionali.

CAPO II OBBLIGHI PROFESSIONALI DEL FARMACISTA

Art. 7 Distintivo professionale e camice bianco

1. Nell'esercizio dell'attività professionale al pubblico il farmacista ha l'obbligo di indossare il camice bianco unitamente al distintivo professionale e ad un tesserino identificativo con indicazione del nome, del cognome, nonché del numero di iscrizione all'Albo e dell'Ordine di appartenenza. Il distintivo può essere integrato anche nel tesserino identificativo.
2. Il camice bianco unitamente ad un tesserino identificativo recante la relativa qualificazione è, altresì, indossato dai tirocinanti.
3. Il distintivo professionale è quello adottato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti e distribuito dall'Ordine territorialmente competente e può essere utilizzato solo dai farmacisti iscritti all'Albo che esercitano la professione nelle strutture pubbliche o private ove è prevista per legge la figura del farmacista. In caso di cancellazione dall'Albo, il tesserino dovrà essere restituito al competente Ordine territoriale.
4. Il direttore di farmacia pubblica o privata ed il farmacista responsabile degli esercizi commerciali di cui all'art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, devono curare che il distintivo professionale unitamente al camice bianco siano prerogativa esclusiva del farmacista. Qualora il direttore o il farmacista responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà della farmacia o dell'esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l'inosservanza all'Ordine.

Art. 8 Dispensazione e fornitura dei medicinali

1. La dispensazione del medicinale è un atto sanitario, a tutela della salute e dell'integrità psico-fisica del paziente.
2. La dispensazione e la fornitura di qualunque medicinale sono prerogativa esclusiva del farmacista, che assolve personalmente a tale obbligo professionale e ne assume la relativa responsabilità.

Art. 9 Preparazione galenica di medicinali

1. La responsabilità della preparazione galenica di medicinali è prerogativa esclusiva del farmacista.
2. Il farmacista, nella preparazione dei medicinali, è tenuto a osservare le procedure di allestimento previste dalla normativa, al fine di garantirne la qualità come presupposto di efficacia e sicurezza.

Art. 10 Farmacovigilanza, aderenza e appropriatezza terapeutica

1. Il farmacista concorre alla tutela della salute pubblica attraverso una puntuale osservanza delle norme di farmacovigilanza, provvedendo alla segnalazione di ADR alle autorità competenti.
2. Il farmacista pone in essere ogni utile iniziativa professionale volta ad assicurare l'aderenza alle terapie farmacologiche, contribuendo a garantire un maggiore livello di efficacia delle medesime a tutela della salute del paziente e di un corretto governo della spesa del Servizio Sanitario Nazionale.
3. Il farmacista collabora con il medico e con le strutture del Servizio Sanitario Nazionale, al fine di assicurare la migliore appropriatezza terapeutica.

Art. 11 Formazione permanente e aggiornamento professionale

1. La formazione permanente e l'aggiornamento sono presupposti per garantire l'appropriatezza e l'efficacia della prestazione professionale.
2. Il farmacista ha il dovere della formazione permanente e dell'aggiornamento professionale al fine di adeguare costantemente

le proprie conoscenze al progresso scientifico, all'evoluzione normativa, ai mutamenti dell'organizzazione sanitaria e alla domanda di salute dei cittadini.

3. Il farmacista partecipa alle iniziative gratuite di formazione permanente e aggiornamento professionale alle quali la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti o l'Ordine di appartenenza abbiano previsto la partecipazione, con particolare riferimento al dossier formativo di gruppo predisposto dalla Federazione stessa o dall'Ordine.

Art. 12
Abuso e uso non terapeutico dei medicinali

1. Il farmacista pone in essere ogni iniziativa di sua competenza professionale finalizzata al contrasto dell'uso, umano o veterinario, di medicinali o sostanze farmacologiche per finalità non terapeutiche e, in particolare, a fini di doping.
2. Il farmacista promuove l'automedicazione responsabile e scoraggia l'uso di medicinali di automedicazione quando non giustificato da esigenze terapeutiche.
3. Il farmacista, allorquando ne venga a conoscenza, ha il dovere di segnalare alla competente autorità i casi di abuso o uso non terapeutico di medicinali.

TITOLO III
RAPPORTI CON I CITTADINI

Art. 13
Pharmaceutical care e presa in carico del paziente

1. Il farmacista deve assicurare il rispetto dei principi ispiratori della professione, anche promuovendo la pharmaceutical care e la presa in carico del paziente.
2. Il farmacista assicura che la prestazione dei nuovi servizi erogati dalle farmacie nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale avvenga nel rispetto della normativa vigente e in conformità alle Linee Guida approvate dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti.

Art. 14
Libera scelta della farmacia

1. Al farmacista è vietato porre in essere iniziative o comportamenti che limitino o impediscano il diritto di libera scelta della farmacia da parte dei cittadini.

Art. 15
Attività di consiglio e di consulenza

1. Nell'attività di dispensazione, consiglio e consulenza professionale, il farmacista garantisce un'informazione sanitaria chiara, corretta e completa, con particolare riferimento all'uso appropriato dei medicinali, alle loro controindicazioni e interazioni, agli effetti collaterali e alla loro conservazione.
2. Il farmacista è tenuto ad informare il paziente circa l'esistenza di farmaci equivalenti.

TITOLO IV
RAPPORTI CON I MEDICI, I VETERINARI E GLI ALTRI SANITARI

Art. 16
Rapporti con le altre professioni sanitarie

1. La comunicazione tra i professionisti della sanità si ispira ai principi del rigore scientifico.
2. Il farmacista, nel rapporto con gli altri operatori della sanità, deve attenersi al principio del rispetto reciproco, favorendo la collaborazione, l'integrazione e la condivisione, nell'ambito delle rispettive competenze e correlate responsabilità, anche attraverso lo scambio di conoscenze ed informazioni.

Art. 17
Comparaggio e altri accordi illeciti

1. I rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessi o vantaggi economici nel rispetto della normativa vigente.
2. Costituisce grave abuso professionale incentivare, in qualsiasi forma, le prescrizioni mediche o veterinarie, anche nell'ipotesi in cui ciò non costituisca comparaggio.

3. Costituisce grave abuso e mancanza professionale acconsentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere la dispensazione di medicinali finalizzata ad un loro uso incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne un illecito vantaggio.

Art. 18
Divieto di accaparramento di ricette

1. Il farmacista non deve promuovere, organizzare o aderire a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere.

TITOLO V
RAPPORTI PROFESSIONALI CON I COLLEGHI E I TIROCINANTI

Art. 19
Dovere di collaborazione

1. Il farmacista deve tenere nei confronti dei colleghi un comportamento improntato alla correttezza e alla collaborazione professionale, nel rispetto dei ruoli e delle competenze.
2. Il farmacista che accoglie gli studenti in tirocinio pre lauream concorre, di concerto con l'Università e l'Ordine professionale, alla loro formazione, verificando che questi acquisiscano le necessarie competenze tecnico-professionali e deontologiche. La relativa presenza in farmacia deve avvenire nel rispetto delle disposizioni vigenti, anche di natura regolamentare, ivi incluse quelle in materia di sicurezza.

Art. 20
Controversie professionali

1. Eventuali divergenze e controversie di natura professionale, per un tentativo di conciliazione, sono sottoposte alla valutazione dell'Ordine professionale, prima di adire le vie legali.

Art. 21
Comportamenti disdicevoli nei rapporti con colleghi e collaboratori

1. E' deontologicamente sanzionabile:
 - a) porre in essere o favorire forme di sfruttamento dell'attività professionale dei colleghi;
 - b) indurre i colleghi, anche propri collaboratori, a comportarsi in modo non conforme alle disposizioni che disciplinano l'esercizio della professione o in modo contrario alla deontologia professionale;
 - c) porre in essere qualsiasi forma di discriminazione, molestia o mobbing nei confronti di colleghi o altri lavoratori.

TITOLO VI
RAPPORTI CON L'ORDINE PROFESSIONALE

Art. 22
Dovere di collaborazione e comunicazione

1. Il farmacista ha l'obbligo di prestare la massima disponibilità, collaborazione e rispetto nei rapporti con l'Ordine professionale per l'espletamento delle funzioni allo stesso attribuite dall'ordinamento.
2. Il farmacista ha l'obbligo di segnalare all'Ordine di appartenenza ogni iniziativa tendente ad imporgli comportamenti contrari alle disposizioni che disciplinano l'esercizio della professione o comunque non conformi ai principi della deontologia professionale.
3. Il farmacista è tenuto a comunicare all'Ordine presso il quale è iscritto ogni variazione relativa ai dati inseriti nell'Albo professionale, negli elenchi e nei registri, nonché a quelli relativi alle specializzazioni e all'esercizio professionale ai fini del corretto svolgimento dei compiti istituzionali previsti dalla normativa vigente.

TITOLO VII
PUBBLICITA' E INFORMAZIONE SANITARIA

Art. 23
Principi

1. La pubblicità della professione di farmacista e l'informazione sanitaria, con qualunque mezzo diffuse, sono consentite nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità, trasparenza e non devono essere equivocate, ingannevoli o denigratorie. Esse devono essere funzionali all'oggetto e realizzate in modo consono alle esigenze di tutela della salute di cui la professione di farmacista è garante. Contestualmente all'attivazione della pubblicità, il farmacista è tenuto a trasmetterne il contenuto

all'Ordine di appartenenza.

- Il farmacista non può operare alcuna forma di pubblicità in favore di esercenti altre professioni sanitarie o di strutture sanitarie.
- Il farmacista non può accettare né proporre l'esposizione di comunicazioni pubblicitarie relative alla propria farmacia ovvero all'esercizio di cui all'art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, negli studi, ambulatori medici e veterinari, cliniche e strutture sanitarie e socio-assistenziali. Qualora il direttore o il farmacista responsabile non riescano a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà della farmacia o dell'esercizio di vicinato hanno il dovere di segnalare l'inosservanza all'Ordine.
- La pubblicità della farmacia, con qualunque mezzo diffusa, è consentita e libera nel rispetto dei principi di correttezza, veridicità e trasparenza e non deve essere equivoca, ingannevole o denigratoria a tutela e nell'interesse dei cittadini. Essa deve essere funzionale all'oggetto e realizzata in modo consono alle esigenze di salvaguardia della salute di cui la farmacia è presidio.
- È conforme alle norme deontologiche rendere noti al pubblico elementi conoscitivi, veritieri e corretti relativi ai servizi prestati, ai reparti presenti nella farmacia, nonché ai prezzi praticati.

TITOLO VIII ATTIVITA' PROFESSIONALE NELLA FARMACIA

Art. 24 Organizzazione dell'esercizio della farmacia

- Il direttore è responsabile dell'organizzazione complessiva della farmacia e deve curare, in particolare, che l'esercizio sia organizzato in modo adeguato al ruolo che la farmacia svolge in quanto presidio sociosanitario e centro di servizi sanitari.
- Il direttore è garante e personalmente responsabile, nell'ambito della farmacia da lui diretta, del rispetto delle disposizioni di legge e di tutte le regole deontologiche vigenti che saranno applicate in maniera uniforme, omogenea e senza distinzioni.
- Eventuali inosservanze alle previsioni che precedono saranno valutate in sede disciplinare, secondo criteri di omogeneità, par condicio ed uniformità e senza distinzioni in ordine alla proprietà della farmacia. Qualora la proprietà della farmacia non faccia osservare le prescrizioni del Codice Deontologico il farmacista direttore ha il dovere di segnalare l'inosservanza all'Ordine.

Art. 25 Insegna della farmacia e cartelli indicatori

- Salvo specifiche norme derivanti da leggi, regolamenti e ordinanze, la denominazione farmacia nell'insegna e l'emblema della croce, necessariamente di colore verde, sono obbligatorie.
- I cartelli indicatori, da intendersi esclusivamente come i cartelli che indicano la direzione e la distanza per raggiungere la farmacia più vicina, anche in forma di freccia direzionale, devono essere installati nell'ambito territoriale della sede farmaceutica di pertinenza prevista nella pianta organica.
- I cartelli indicatori devono riportare obbligatoriamente sia la direzione che la distanza della farmacia.

Art. 26 Medicinali soggetti a prescrizione medica

- Il farmacista deve respingere le richieste di medicinali senza la prescritta ricetta medica o veterinaria o redatte su ricette prive dei requisiti stabiliti dalla legge.
- Sono fatti salvi i casi di urgenza già regolati dalla normativa vigente e quelli in cui ricorra lo stato di necessità per salvare, chiunque ne faccia richiesta, dal pericolo immediato di un danno grave alla persona.

Art. 27 Divieto di detenere e dispensare medicinali non autorizzati

- Il farmacista, fatta eccezione per i casi disciplinati da specifiche norme, non può detenere né dispensare, né promuovere medicinali industriali non autorizzati al commercio in Italia, ancorché prescritti su ricetta medica.

Art. 28 Controllo sulla ricetta

- La dispensazione dei medicinali soggetti a prescrizione medica è subordinata alla verifica da parte del farmacista dei requisiti formali e sostanziali della ricetta, a garanzia della tutela della salute del paziente.

- Qualora necessario, il farmacista, prima di procedere alla dispensazione del medicinale, prende contatto con il medico o veterinario prescrittore, riservatamente e in spirito di collaborazione, per il necessario chiarimento.

Art. 29 Violazione di norme convenzionali

- Il rispetto delle disposizioni di natura professionale contenute negli atti convenzionali che disciplinano i rapporti tra il SSN e le sue articolazioni territoriali e le farmacie pubbliche e private costituisce per il farmacista preciso obbligo deontologico che, ove disatteso, forma oggetto di valutazione disciplinare.

Art. 30 Consegna a domicilio dei medicinali

- La consegna a domicilio dei medicinali soggetti a prescrizione medica può essere effettuata soltanto dopo che in farmacia sia avvenuta la spedizione della ricetta originale.
- Il farmacista che pone in essere iniziative di consegna a domicilio dei medicinali deve assicurare che tale servizio sia svolto nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 14, 15 e 39 e deve garantire, oltre alla sicurezza, corrette condizioni di conservazione dei medicinali.

TITOLO IX ATTIVITA' PROFESSIONALE NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DI VICINATO

Art. 31 Prescrizioni per l'attività professionale negli esercizi commerciali

- Il farmacista responsabile dell'esercizio commerciale di cui all'art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006 deve curare che l'esercizio sia organizzato in modo conforme alle normative vigenti.
- Le eventuali insegne dell'esercizio commerciale di cui al comma 1 devono essere chiare e non ingannevoli. La relativa croce eventualmente esposta deve essere di colore diverso dal verde.
- Il farmacista responsabile deve assicurare che nell'esercizio commerciale di cui al comma 1 non siano presenti o spedite ricette del SSN e non siano detenuti o dispensati medicinali con obbligo di ricetta medica, ad eccezione di quelli previsti dalla normativa vigente. Qualora il farmacista responsabile non riesca a far rispettare le disposizioni del presente articolo dalla proprietà dell'esercizio ha il dovere di segnalare l'inosservanza all'Ordine.

TITOLO X ATTIVITA' PROFESSIONALE NELL'INDUSTRIA FARMACEUTICA

Art. 32 Principi di comportamento

- Il farmacista che esercita la propria attività nell'industria farmaceutica deve tutelare la propria autonomia ed indipendenza professionale, nel rispetto delle previsioni contenute negli articoli 3 e 5.

Art. 33 Farmacista informatore tecnico-scientifico

- Il farmacista informatore tecnico-scientifico deve promuovere la corretta conoscenza dei farmaci sulla base di esclusive valutazioni scientifiche.

TITOLO XI ATTIVITA' PROFESSIONALE NELLE STRUTTURE SANITARIE PUBBLICHE E PRIVATE NON APERTE AL PUBBLICO

Art. 34 Rapporti con gli altri sanitari e colleghi

- Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche e private non aperte al pubblico deve agire su un piano di pari dignità e autonomia con gli altri sanitari e colleghi con i quali deve instaurare rapporti di costruttiva collaborazione professionale, nel rispetto dei reciproci ruoli.
- Il farmacista, nei rapporti con i colleghi delle farmacie territoriali, deve favorire lo scambio di informazioni che possano consentire la realizzazione di un'assistenza farmaceutica adeguata alle necessità sanitarie nel tempo e nei luoghi in cui opera, nel rispetto dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e con spirito collaborativo e di integrazione.

Art. 35
Controllo sulla dispensazione dei medicinali

1. Il farmacista che esercita la professione nelle strutture sanitarie pubbliche deve vigilare scrupolosamente affinché, ove sia prevista la dispensazione diretta del farmaco al paziente, la consegna sia effettuata soltanto da farmacisti e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14. Il farmacista deve, inoltre, curare che la dispensazione dei farmaci, su richiesta nominativa per uno specifico paziente con piano terapeutico o in "dose unitaria", avvenga, dalle strutture farmaceutiche di propria competenza alle Unità Operative, sotto il diretto controllo e la personale responsabilità di un farmacista. Nell'allestimento delle preparazioni galeniche, deve, altresì, rispettare le prescrizioni dell'art. 9.

TITOLO XII
ATTIVITA' PROFESSIONALE NELL'AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE INTERMEDIA

Art. 36
Doveri del direttore tecnico responsabile

1. Il farmacista che opera nella distribuzione intermedia deve assicurare che tutti i medicinali siano conservati e trasportati nelle condizioni idonee. Egli garantisce che i medicinali siano ceduti esclusivamente a soggetti autorizzati alla distribuzione all'ingrosso o alla vendita diretta di medicinali, alle farmacie e agli esercizi di cui all'art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006.

TITOLO XIII
VENDITA DI MEDICINALI TRAMITE INTERNET E PRODOTTI DIVERSI DAI MEDICINALI

Art. 37
Vendita di medicinali tramite internet

1. Le farmacie e gli esercizi commerciali di cui all'art. 5 del D.L. 223/2006, convertito, con modificazioni, dalla L. 248/2006, autorizzati ai sensi dell'articolo 112-quater del D.Lgs. 219/2006, possono effettuare la fornitura a distanza al pubblico dei medicinali senza obbligo di prescrizione tramite Internet o altre reti informatiche, nel rispetto delle specifiche tecniche e normative previste.

Art. 38
Prodotti diversi dai medicinali

1. Nell'attività di vendita di prodotti diversi dai medicinali, il farmacista ha l'obbligo di agire in conformità con il ruolo sanitario svolto, nell'interesse della salute del cittadino e dell'immagine professionale del farmacista.

TITOLO XIV
SEGRETO PROFESSIONALE, RISERVATEZZA, TRATTAMENTO DEI DATI E PRIVACY

Art. 39
Segreto professionale, riservatezza, trattamento dei dati e privacy

1. La conservazione del segreto su fatti e circostanze dei quali il farmacista sia venuto a conoscenza in ragione della sua attività professionale, oltre che un obbligo giuridico, è un imprescindibile dovere morale, che il farmacista deve esigere anche dai collaboratori e dagli incaricati del trattamento dei dati personali. Il farmacista può rivelare fatti coperti dal segreto professionale nelle ipotesi previste dalla normativa vigente.
2. Il farmacista, nel trattamento dei dati personali, anche sensibili, è tenuto al rispetto della normativa vigente in materia di riservatezza e protezione dei dati. Il farmacista assicura la non identificabilità dei soggetti coinvolti nelle pubblicazioni o divulgazioni scientifiche di dati e studi clinici.
3. Per la valutazione della gravità dell'inosservanza degli obblighi di cui al presente articolo, può essere preso in considerazione l'eventuale vantaggio economico ottenuto dal farmacista da altra persona e, parimenti, l'eventuale danno, anche morale, causato al paziente o familiare.

TITOLO XV
INFRAZIONI AL CODICE DEONTOLOGICO

Art. 40
Infrazioni al Codice Deontologico e potestà disciplinare dell'Ordine

1. Le infrazioni al presente Codice deontologico sono valutate in sede disciplinare dall'Ordine di appartenenza su proposta dell'Ufficio istruttorio regionale.

2. Il farmacista è sottoposto alla vigilanza deontologica da parte dell'Ordine nel cui ambito provinciale esercita l'attività professionale, ferma restando la competenza disciplinare spettante all'Ordine presso il quale il sanitario è iscritto.
3. L'Ordine professionale può convocare i farmacisti esercenti nell'ambito del territorio di sua competenza affinché forniscano chiarimenti in merito a specifiche condotte, avendo cura di informare il Presidente dell'Ordine presso cui il sanitario è iscritto.
4. È sanzionabile qualsiasi violazione di norme di leggi o regolamenti che disciplinano l'esercizio della professione di farmacista e il servizio farmaceutico nonché di provvedimenti o ordinanze emanati dalle competenti autorità per ragioni di igiene o sanità pubblica.
5. È sanzionabile qualsiasi abuso o mancanza nell'esercizio della professione e comunque qualsiasi comportamento che abbia causato o possa causare un disservizio o un danno alla salute del cittadino.
6. Le sanzioni devono essere commisurate alla gravità dei fatti e devono tener conto della reiterazione dei comportamenti, nonché delle specifiche circostanze, soggettive ed oggettive, che hanno concorso a determinare la violazione.
7. Nell'esercizio di attività professionali all'estero, ove consentite, il farmacista italiano è tenuto al rispetto delle norme deontologiche nazionali, nonché di quelle dello Stato in cui viene svolta l'attività che hanno natura prevalente sulle prime. Del pari il farmacista cittadino comunitario o di Paese extra UE, nell'esercizio dell'attività professionale in Italia, quando questa gli sia consentita, è tenuto alla conoscenza e al rispetto della legislazione e delle norme deontologiche vigenti in Italia.

GIURAMENTO DEL FARMACISTA

Testo approvato dal Consiglio Nazionale il 15.12.2005

GIURO

I

DI ESERCITARE L'ARTE FARMACEUTICA IN LIBERTÀ E INDIPENDENZA DI GIUDIZIO E DI COMPORTAMENTO, IN SCIENZA E COSCIENZA E NEL RIGOROSO RISPETTO DELLE LEGGI, DEI REGOLAMENTI E DELLE NORME DI DEONTOLOGIA PROFESSIONALE;

II

DI DIFENDERE IL VALORE DELLA VITA CON LA TUTELA DELLA SALUTE FISICA E PSICHICA DELLE PERSONE E IL SOLLIEVO DELLA SOFFERENZA COME FINI ESCLUSIVI DELLA PROFESSIONE, AD ESSI ISPIRANDO OGNI MIO ATTO PROFESSIONALE CON RESPONSABILITÀ E COSTANTE IMPEGNO SCIENTIFICO, CULTURALE E SOCIALE, AFFERMANDO IL PRINCIPIO ETICO DELL'UMANA SOLIDARIETÀ;

III

DI ASSISTERE TUTTI COLORO CHE RICORRERANNO ALLA MIA OPERA PROFESSIONALE CON SCRUPOLO, ATTENZIONE E DEDIZIONE, SENZA ALCUNA DISTINZIONE DI RAZZA, RELIGIONE, NAZIONALITÀ, CONDIZIONE SOCIALE E IDEOLOGIA POLITICA E NEL PIÙ RIGOROSO RISPETTO DELLA LORO DIGNITÀ;

IV

DI AFFIDARE LA MIA REPUTAZIONE ESCLUSIVAMENTE ALLE MIE CAPACITÀ PROFESSIONALI E ALLE DOTI MORALI DI CUI SAPRÒ DARE PROVA E DI EVITARE, ANCHE AL DI FUORI DELL'ESERCIZIO PROFESSIONALE, OGNI ATTO E COMPORTAMENTO CHE POSSANO LEDERE IL PRESTIGIO, LA DIGNITÀ E IL DECORO DELLA PROFESSIONE FARMACEUTICA.

LO GIURO

Atti di concorrenza sleale

Art. 2598 c.c.

Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi [c.c. 2563, 2568, 2569] e dei diritti di brevetto [c.c. 2584, 2592, 2593], compie atti di concorrenza sleale chiunque:

- 1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione [c.c. 2564] con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l'attività di un concorrente;
- 2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull'attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell'impresa di un concorrente;
- 3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l'altrui azienda [c.c. 1175, 2599, 2600].

La figura del farmacista è espressamente prevista per legge nelle seguenti strutture:

FARMACIE PRIVATE

TULS-R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

Art. 122

La vendita al pubblico di medicinali a dose o forma di medicamento non è permessa che ai farmacisti e deve essere effettuata nella farmacia sotto la responsabilità del titolare della medesima.

Sono considerati medicinali a dose o forma di medicamento, per gli effetti della vendita al pubblico, anche i medicinali composti e le specialità medicinali, messi in commercio già preparati e condizionati secondo la formula stabilita dal produttore.

Tali medicinali composti e specialità medicinali debbono portare sull'etichetta applicata a ciascun recipiente la denominazione esatta dei componenti con la indicazione delle dosi; la denominazione deve essere quella usuale della pratica medica, escluse le formule chimiche.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da lire 100.000 a 1.000.000.

Art. 378

Le farmacie il cui titolare non sia farmacista debbono avere, per direttore responsabile, in conformità al disposto dell'art.121, un farmacista iscritto nell'albo professionale.

D.Lgs.C.P.S. 13 settembre 1946, n. 233

Art. 5

1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.

2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

3. Per l'iscrizione all'albo è necessario:

- a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
- c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.

4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.

L. 8 novembre 1991, n. 362, come modificata dalla L. 4 agosto 2017, n. 124

Art. 7 Titolarità e gestione della farmacia

1. Sono titolari dell'esercizio della farmacia privata le persone fisiche, in conformità alle disposizioni vigenti, le società di persone, le società di capitali e le società cooperative a responsabilità limitata.

2. Le società di cui al comma 1 hanno come oggetto esclusivo la gestione di una farmacia. La partecipazione alle società di cui al comma 1 è incompatibile con qualsiasi altra attività svolta nel settore della produzione e informazione scientifica del farmaco, nonché con l'esercizio della professione medica. Alle società di cui al comma 1 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 8.

3. La direzione della farmacia gestita dalla società è affidata a un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni, che ne è responsabile.

4. Il direttore, qualora si verificano a suo carico le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 11 della legge 2 aprile 1968, n. 475, come sostituito dall'articolo 11 della presente legge, è sostituito temporaneamente da un farmacista in possesso del requisito dell'idoneità previsto dall'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni.

4-bis. [Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale (22)].

5. [Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di una sola farmacia e ottenere la relativa autorizzazione purché la farmacia sia ubicata nella provincia ove ha sede legale la società].
6. [Ciascun farmacista può partecipare ad una sola società di cui al comma 1].
7. [La gestione delle farmacie private è riservata ai farmacisti iscritti all'albo della provincia in cui ha sede la farmacia].
8. Il trasferimento della titolarità dell'esercizio di farmacia privata è consentito dopo che siano decorsi tre anni dal rilascio dell'autorizzazione da parte dell'autorità competente, salvo quanto previsto ai commi 9 e 10.
9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di sei mesi dalla presentazione della dichiarazione di successione.
10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475.
11. Decorsi i termini di cui al comma 9, in mancanza di soci o di aventi causa, la gestione della farmacia privata viene assegnata secondo le procedure di cui all'articolo 4.
12. Qualora venga meno la pluralità dei soci, il socio superstite ha facoltà di associare nuovi soci nel rispetto delle condizioni di cui al presente articolo, nel termine perentorio di sei mesi.
13. Il primo comma dell'articolo 13 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478, come sostituito dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 1730, si applica a tutte le farmacie private anche se di esse sia titolare una società.
14. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 17 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, agli atti soggetti ad imposta di registro delle società aventi come oggetto l'esercizio di una farmacia privata, costituite entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed al relativo conferimento dell'azienda, l'imposta si applica in misura fissa.

Art. 8 Gestione societaria: incompatibilità

1. La partecipazione alle società di cui all'articolo 7, salvo il caso di cui ai commi 9 e 10 di tale articolo, è incompatibile:
 - a) nei casi di cui all'articolo 7, comma 2, secondo periodo;
 - b) con la posizione di titolare, gestore provvisorio, direttore o collaboratore di altra farmacia;
 - c) con qualsiasi rapporto di lavoro pubblico e privato.
2. Lo statuto delle società di cui all'articolo 7 e ogni successiva variazione, ivi incluse quelle relative alla compagine sociale, sono comunicati, entro sessanta giorni, alla Federazione degli ordini dei farmacisti italiani nonché all'assessore alla sanità della competente regione o provincia autonoma, all'ordine provinciale dei farmacisti e all'azienda sanitaria locale competente per territorio.
3. La violazione delle disposizioni di cui al presente articolo e all'articolo 7 comporta la sospensione del farmacista dall'albo professionale per un periodo non inferiore ad un anno. Se è sospeso il socio che è direttore responsabile, la direzione della farmacia gestita da una società è affidata ad un altro dei soci. Se sono sospesi tutti i soci è interrotta la gestione della farmacia per il periodo corrispondente alla sospensione dei soci. L'autorità sanitaria competente nomina, ove necessario, un commissario per il periodo di interruzione della gestione ordinaria, da scegliersi in un elenco di professionisti predisposto dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale dei farmacisti.

FARMACIE COMUNALI

TULS - R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

Art. 121

Le farmacie delle istituzioni pubbliche, prevedute nell'art. 114, debbono avere per direttore responsabile un farmacista iscritto nell'albo professionale.
Il direttore ha l'obbligo di risiedere in permanenza nella farmacia.
Le deliberazioni e gli atti di nomina e di sostituzione dei farmacisti direttori sono soggetti all'approvazione del prefetto. Il provvedimento del prefetto è definitivo.
Anche alle farmacie, adibite ad esclusivo servizio interno degli istituti militari, deve essere preposto, come direttore responsabile, un farmacista diplomato.

Art. 378

(vedi sopra)

Legge 2 aprile 1968, n. 475

Art. 10

Il medico provinciale dà notizia, mediante pubblicazione sul foglio degli annunci legali della provincia, delle farmacie vacanti o di nuova istituzione.
Entro 20 giorni dalla pubblicazione sul foglio indicato al comma precedente del decreto che dichiara la vacanza della sede o del decreto di revisione della pianta organica, il medico provinciale comunica il decreto stesso al sindaco del comune o al presidente dell'amministrazione ospedaliera interessata indicando il numero delle sedi offerte in prelazione.
L'amministrazione comunale o quella ospedaliera entro 60 giorni dall'avvenuta notifica delibera, nei modi di legge, l'eventuale assunzione della gestione della farmacia dandone immediata comunicazione al medico provinciale. In mancanza di tempestiva comunicazione l'amministrazione comunale o quella ospedaliera decade dal diritto di prelazione.
Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia, da parte del comune, l'amministrazione comunale, entro trenta giorni dalla data di ricevimento dell'atto di approvazione da parte della giunta provinciale amministrativa, deve approvare il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore.
Per la nomina dei farmacisti addetti alle farmacie dei comuni e delle aziende municipalizzate, si applica l'art. 32 del decreto

del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854.

Nel caso di assunzione della gestione di una farmacia resasi vacante o di nuova istituzione da parte dell'amministrazione ospedaliera, questa deve deliberare, entro 30 giorni dalla data di comunicazione dell'approvazione da parte del Comitato provinciale di assistenza e beneficenza pubblica, il bando di concorso per titoli ed esami al posto di farmacista direttore, in base alle vigenti disposizioni sui concorsi per farmacisti ospedalieri.

È in facoltà dell'amministrazione ospedaliera affidare la direzione della farmacia ad uno dei propri farmacisti iscritti all'albo professionale e sempreché assunto a seguito di concorso per farmacisti ospedalieri.

FARMACIE OSPEDALIERE NELEL FARMACIE INTERNE DELLE CASE DI CURA

TULS - R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

Art. 378

(vedi sopra)

FARMACIE MILITARI

TULS - R.D. 27 luglio 1934, n. 1265

Art. 121

(vedi sopra)

ISTITUTI DI PENA

Legge 9 ottobre 1970, n. 740

Art. 43

I farmacisti e i veterinari, i quali prestano la loro opera presso istituti o servizi dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, sono qualificati farmacisti e veterinari incaricati.

Essi hanno le attribuzioni previste dai regolamenti per gli istituti di prevenzione e di pena.

Le prestazioni professionali rese in conseguenza del conferimento dell'incarico sono disciplinate dalle norme della presente legge.

Ai farmacisti e ai veterinari incaricati non sono applicabili le norme relative alla incompatibilità ed al cumulo di impieghi, né alcuna altra norma concernente gli impieghi civili dello Stato.

Il numero dei farmacisti e dei veterinari incaricati è quello risultante dalla tabella D allegata alla presente legge.

PRESSO I GROSSISTI AUTORIZZATI ALLA VENDITA DIRETTA DI MEDICINALI VETERINARI

D.Lgs. 6 aprile 2006, n. 193

Art. 70

1. La vendita al dettaglio dei medicinali veterinari è effettuata soltanto dal farmacista in farmacia e negli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ancorché dietro presentazione di ricetta medica, se prevista come obbligatoria. La vendita nei predetti esercizi commerciali è esclusa per i medicinali richiamati dall'articolo 45 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni.

2. In deroga al comma 1, e a condizione che la vendita avvenga sotto la responsabilità di persona abilitata all'esercizio della professione di farmacista, i titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso e i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi, possono essere autorizzati alla vendita diretta, rispettivamente di medicinali veterinari nelle varie tipologie e di premiscele per alimenti medicamentosi ai titolari degli impianti di cui all'articolo 65, le premiscele per alimenti medicamentosi possono essere vendute direttamente solo ai titolari di impianti di allevamento autorizzati alla fabbricazione di mangimi medicati ai sensi del decreto legislativo 3 marzo 1993, n. 90, e nelle quantità prescritta strettamente necessaria per il trattamento o la terapia. I titolari di autorizzazione al commercio all'ingrosso, alle stesse condizioni, possono essere altresì autorizzati alla vendita diretta di medicinali veterinari in confezioni destinate esclusivamente ad animali da compagnia, nonché di medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medico-veterinaria.

3. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari è rilasciata dalla regione e dalla provincia autonoma o dagli organi da esse individuati, secondo modalità dalle stesse stabilite e a condizione che il richiedente soddisfi i seguenti requisiti generali:

- a) sia in possesso dell'autorizzazione al commercio all'ingrosso di medicinali veterinari, rilasciata ai sensi dell'articolo 66;
- b) non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari;
- c) disponga di una persona responsabile della vendita, in possesso del diploma di laurea in farmacia o in chimica e tecnologia farmaceutiche, ai sensi della legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, che non abbia riportato condanne penali per truffa o per commercio di medicinali irregolari; la responsabilità della vendita in più magazzini appartenenti allo stesso titolare può essere affidata a una stessa persona purché in ciascun magazzino sia garantita la presenza della persona responsabile durante gli orari di vendita.
4. Alla domanda per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, deve essere allegata almeno la seguente documentazione:
 - a) il certificato di iscrizione della persona di cui al comma 3, lettera c), all'albo professionale dei farmacisti;
 - b) la dichiarazione di accettazione dell'incarico da parte della persona di cui al comma 3, lettera c), con la precisazione di

altri eventuali incarichi presso altre sedi;

c) l'indicazione dei giorni e degli orari nei quali viene effettuata la vendita diretta;

d) l'indicazione delle tipologie di medicinali veterinari destinati alla vendita diretta.

5. Il termine per il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 1, è di novanta giorni a decorrere dalla data di ricezione dell'istanza da parte dell'Ufficio competente. Il responsabile del procedimento può richiedere una integrazione della documentazione di cui al comma 2; in tale caso, il termine di novanta giorni previsto per il rilascio dell'autorizzazione è sospeso fino alla presentazione delle integrazioni alla documentazione richieste. L'autorizzazione è rilasciata sulla base del parere favorevole del servizio veterinario competente per territorio. Fatti salvi gli effetti della sospensione del termine sopra richiamata, qualora entro l'indicato termine di novanta giorni non sia comunicato all'interessato il provvedimento di diniego, la domanda di autorizzazione si considera accolta.

6. Nel caso in cui l'esercizio dell'attività di vendita diretta di medicinali veterinari sia effettuato in più magazzini con sedi diverse, l'autorizzazione di cui al comma 1, deve essere richiesta per ognuno di essi.

7. L'autorizzazione deve indicare almeno le generalità del titolare e del responsabile della vendita, la sede, i giorni e gli orari di vendita, nonché le tipologie di medicinali veterinari che formano oggetto dell'attività ed è trasmessa in copia al Ministero della salute, che l'annota in apposito elenco.

8. Le autorizzazioni già rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente decreto e conformi alla previgente normativa, mantengono la loro efficacia, fatte salve le eventuali integrazioni richieste dagli enti preposti al rilascio a norma del presente decreto.

9. Il requisito di cui al comma 3, lettera a), non è richiesto per i fabbricanti di premiscele per alimenti medicamentosi qualora, in relazione a tali prodotti, siano titolari di A.I.C.

NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI CHE VENDONO MEDICINALI NON SOGGETTI A PRESCRIZIONE MEDICA

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248

Art. 5

1. Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.

2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.

3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista».

5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la società»; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: «distribuzione.».

6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475».

6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:

«4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale».

7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato.

Procedure di allestimento dei preparati galenici

- **“Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia” contenute nella XII edizione della Farmacopea Ufficiale**
- **D.M. 18 novembre 2003 - Procedure di allestimento dei preparati magistrali ed officinali (NBP) semplificate.**
- **D.M. 22 giugno 2005 - Procedure di allestimento in farmacia di preparazioni magistrali e officinali.**

- **Legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni con la legge 24 marzo 2012, n. 27.**
- **D.M. 08/11/2012 - Requisiti relativi agli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che allestiscono preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica e modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro della salute 9 marzo 2012.**
- **D.M. 22 settembre 2017 - Aggiornamento della tariffa nazionale per la vendita al pubblico dei medicinali, come rettificato dal D.M. 13 dicembre 2017.**

D.M. 22 giugno 2005 - Procedure di allestimento in farmacia di preparazioni magistrali e officinali.

Art. 1

1. Le farmacie pubbliche e private aperte al pubblico e le farmacie interne ospedaliere che allestiscono preparati officinali non sterili su scala ridotta e preparati magistrali non sterili possono seguire le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia» contenute nella vigente edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, approvata con decreto ministeriale 2 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2002 o, in alternativa, le prescrizioni contenute nel decreto ministeriale 18 novembre 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 11 del 15 gennaio 2004.

2. Resta fermo l'obbligo di osservare le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia», richiamate al comma 1, per i preparati officinali e magistrali sterili e per le preparazioni che devono essere manipolate in apposite e dedicate cappe biologiche di sicurezza, quali preparati tossici, antitumorali, radiofarmaci.

3. Il presente decreto, che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Legge 24 gennaio 2012, n.1, convertito con modificazioni con la legge 24 marzo 2012, n. 27

Art. 11

(quindicesimo comma)

Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti vigenti, sono autorizzati, sulla base dei requisiti prescritti dal decreto del Ministro della salute previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ad allestire preparazioni galeniche officinali che non prevedono la presentazione di ricetta medica, anche in multipli, in base a quanto previsto nella farmacopea ufficiale italiana o nella farmacopea europea.

Diritto di libera scelta della farmacia

Legge 2 aprile 1968, n. 475

Art. 15

È riconosciuto ad ogni cittadino, anche se assistito in regime mutualistico, il diritto di libera scelta della farmacia.

Farmaci equivalenti

D.L. 27 maggio 2005, n. 87 convertito nella legge 26 luglio 2005, n. 149

Art. 1

1. Il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è obbligato sulla base della sua specifica competenza professionale ad informare il paziente dell'eventuale presenza in commercio di medicinali aventi uguale composizione in principi attivi, nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali. Qualora sulla ricetta non risulti apposta dal medico l'indicazione della non sostituibilità del farmaco prescritto, il farmacista, su richiesta del cliente, è tenuto a fornire un medicinale avente prezzo più basso di quello del medicinale prescritto. Ai fini del confronto il prezzo è calcolato per unità posologica o quantità unitaria di principio attivo.

2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 168, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, l'Agenzia italiana del farmaco, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, compila e diffonde ai medici di medicina generale, ai pediatri convenzionati, agli specialisti e agli ospedalieri, nonché alle aziende sanitarie locali ed alle aziende ospedaliere l'elenco dei farmaci nei confronti dei quali trova applicazione il comma 1. Una o più copie dell'elenco devono essere poste in modo ben visibile al pubblico all'interno di ciascuna farmacia.

3. Il prezzo dei medicinali appartenenti alle classi di cui alle lettere c) e c-bis) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, è stabilito dai titolari dell'autorizzazione all'immissione in commercio. Tale prezzo può essere modificato, in aumento, soltanto nel mese di gennaio di ogni anno dispari e, per i farmaci senza obbligo di prescrizione medica (SOP) e per i farmaci di automedicazione, costituisce il prezzo massimo di vendita al pubblico. Variazioni di prezzo in diminuzione sono possibili in qualsiasi momento.

5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sulle confezioni dei medicinali di cui al comma 4 deve essere riportata, anche con apposizione di etichetta adesiva sulle confezioni già in commercio, la dicitura: «Prezzo massimo di vendita euro ...».

6. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge 20 settembre 1995, n. 390, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1995, n. 490, si applica ai farmaci appartenenti alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell'articolo 8 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, come modificato dalla legge 30 dicembre 2004, n. 311, con esclusione di quelli richiamati al comma 4.

6-bis. Il farmacista che non ottempera agli obblighi previsti dal presente articolo è soggetto alla sanzione pecuniaria indicata nell'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 539, e successive modificazioni. In caso di reiterazione delle violazioni può essere disposta la chiusura temporanea della farmacia per un periodo comunque non inferiore a giorni quindici.

Esercizi commerciali di cui all'art. 5 della legge 248/2006

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248

Art. 5

Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.

2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.

3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista».

5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «della provincia in cui ha sede la società»; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: «distribuzione».

6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

«9. A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.

10. Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475».

6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:

«4-bis. Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale.».

7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato.

Stato di necessità

Art. 54 c.p.

Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.

Questa disposizione non si applica a chi ha un particolare dovere giuridico di esporsi al pericolo.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche se lo stato di necessità è determinato dall'altrui minaccia; ma, in tal caso, del fatto commesso dalla persona minacciata risponde chi l'ha costretta a commetterlo [c.p.m.p. 44].

Legge 24 novembre 1981, n. 689

Art. 4

Non risponde delle violazioni amministrative chi ha commesso il fatto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima ovvero in stato di necessità o di legittima difesa.

Se la violazione è commessa per ordine dell'autorità, della stessa risponde il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

I comuni, le province, le comunità montane e i loro consorzi, le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB), gli enti non commerciali senza scopo di lucro che svolgono attività socioassistenziale e le istituzioni sanitarie operanti nel Servizio sanitario nazionale ed i loro amministratori non rispondono delle sanzioni amministrative e civili che riguardano l'assunzione di lavoratori, le assicurazioni obbligatorie e gli ulteriori adempimenti, relativi a prestazioni lavorative stipulate nella forma del contratto d'opera e successivamente riconosciute come rapporti di lavoro subordinato, purché esaurite alla data del 31 dicembre 1997.

Prescrizioni di preparazioni galeniche magistrali - Limiti

D.L. 17 febbraio 1998, n. 23 convertito nella legge 8 aprile 1998, n. 94

Art. 5

1. Fatto salvo il disposto del comma 2, i medici possono prescrivere preparazioni magistrali esclusivamente a base di principi attivi descritti nelle farmacopee dei Paesi dell'Unione europea o contenuti in medicinali prodotti industrialmente di cui è autorizzato il commercio in Italia o in altro Paese dell'Unione europea. La prescrizione di preparazioni magistrali per uso orale può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti non farmaceutici per uso orale, regolarmente in commercio nei Paesi dell'Unione europea; parimenti, la prescrizione di preparazioni magistrali per uso esterno può includere principi attivi diversi da quelli previsti dal primo periodo del presente comma, qualora questi siano contenuti in prodotti cosmetici regolarmente in commercio in detti Paesi. Sono fatti in ogni caso salvi i divieti e le limitazioni stabiliti dal Ministero della sanità per esigenze di tutela della salute pubblica.

2. È consentita la prescrizione di preparazioni magistrali a base di principi attivi già contenuti in specialità medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio sia stata revocata o non confermata per motivi non attinenti ai rischi di impiego del principio attivo.

3. Il medico deve ottenere il consenso del paziente al trattamento medico e specificare nella ricetta le esigenze particolari che giustificano il ricorso alla prescrizione estemporanea. Nella ricetta il medico dovrà trascrivere, senza riportare le generalità del paziente, un riferimento numerico o alfanumerico di collegamento a dati d'archivio in proprio possesso che consenta, in caso di richiesta da parte dell'autorità sanitaria, di risalire all'identità del paziente trattato.

4. Le ricette di cui al comma 3, in originale o in copia, sono trasmesse mensilmente dal farmacista all'azienda unità sanitaria locale o all'azienda ospedaliera, che le inoltrano al Ministero della sanità per le opportune verifiche, anche ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 25, comma 8, del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178.

5. Le disposizioni dei commi 3 e 4 non si applicano quando il medicinale è prescritto per indicazioni terapeutiche corrispondenti a quelle dei medicinali industriali autorizzati a base dello stesso principio attivo.

6. La violazione, da parte del medico o del farmacista, delle disposizioni del presente articolo è oggetto di procedimento disciplinare ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233

Violazione di norme convenzionali

Legge 23 dicembre 1978, n. 833

Art. 48

(decimo comma)

Gli ordini e collegi professionali sono tenuti a dare esecuzione ai compiti che saranno ad essi demandati dalle convenzioni uniche. Sono altresì tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli albi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali, indipendentemente dalle sanzioni applicabili a norma di convenzione.

D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

Art. 8

(terzo comma)

Gli Ordini ed i Collegi professionali sono tenuti a valutare sotto il profilo deontologico i comportamenti degli iscritti agli Albi ed ai Collegi professionali che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali. I ricorsi avverso le sanzioni comminate dagli Ordini o dai Collegi sono decisi dalla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Esercizi commerciali di cui all'art. 5 della legge 248/2006

D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito nella legge 4 agosto 2006, n. 248

Art. 5

Gli esercizi commerciali di cui all'articolo 4, comma 1, lettere d), e) e f), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, possono effettuare attività di vendita al pubblico dei farmaci da banco o di automedicazione, di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 18 settembre 2001, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2001, n. 405, e di tutti i farmaci o prodotti non soggetti a prescrizione medica, previa comunicazione al Ministero della salute e alla regione in cui ha sede l'esercizio e secondo le modalità previste dal presente articolo. E' abrogata ogni norma incompatibile.

2. La vendita di cui al comma 1 è consentita durante l'orario di apertura dell'esercizio commerciale e deve essere effettuata nell'ambito di un apposito reparto, alla presenza e con l'assistenza personale e diretta al cliente di uno o più farmacisti

abilitati all'esercizio della professione ed iscritti al relativo ordine. Sono, comunque, vietati i concorsi, le operazioni a premio e le vendite sotto costo aventi ad oggetto farmaci.

3. Ciascun distributore al dettaglio può determinare liberamente lo sconto sul prezzo indicato dal produttore o dal distributore sulla confezione del farmaco rientrante nelle categorie di cui al comma 1, purché lo sconto sia esposto in modo leggibile e chiaro al consumatore e sia praticato a tutti gli acquirenti. Ogni clausola contrattuale contraria è nulla. Sono abrogati l'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 149, ed ogni altra norma incompatibile.

3-bis. Nella provincia di Bolzano è fatta salva la vigente normativa in materia di bilinguismo e di uso della lingua italiana e tedesca per le etichette e gli stampati illustrativi delle specialità medicinali e dei preparati galenici come previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.

4. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 105 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «L'obbligo di chi commercia all'ingrosso farmaci di detenere almeno il 90 per cento delle specialità in commercio non si applica ai medicinali non ammessi a rimborso da parte del servizio sanitario nazionale, fatta salva la possibilità del rivenditore al dettaglio di rifornirsi presso altro grossista.».

5. Al comma 1 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono soppresse le seguenti parole: «che gestiscano farmacie anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge»; al comma 2 del medesimo articolo sono soppresse le seguenti parole: «*della provincia in cui ha sede la società*»; al comma 1, lettera a), dell'articolo 8 della medesima legge è soppressa la parola: «*distribuzione*».

6. Sono abrogati i commi 5, 6 e 7 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362.

6-bis. I commi 9 e 10 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, sono sostituiti dai seguenti:

«9. *A seguito di acquisto a titolo di successione di una partecipazione in una società di cui al comma 1, qualora vengano meno i requisiti di cui al secondo periodo del comma 2, l'avente causa cede la quota di partecipazione nel termine di due anni dall'acquisto medesimo.*

10. *Il termine di cui al comma 9 si applica anche alla vendita della farmacia privata da parte degli aventi causa ai sensi del dodicesimo comma dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475».*

6-ter. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362, è inserito il seguente:

«4-bis. *Ciascuna delle società di cui al comma 1 può essere titolare dell'esercizio di non più di quattro farmacie ubicate nella provincia dove ha sede legale».*

7. Il comma 2 dell'articolo 100 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, è abrogato.

Riservatezza e segreto professionale

D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196

Art. 83

1. I soggetti di cui agli articoli 78, 79 e 80 adottano idonee misure per garantire, nell'organizzazione delle prestazioni e dei servizi, il rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati, nonché del segreto professionale, fermo restando quanto previsto dalle leggi e dai regolamenti in materia di modalità di trattamento dei dati sensibili e di misure minime di sicurezza.

2. Le misure di cui al comma 1 comprendono, in particolare:

a) soluzioni volte a rispettare, in relazione a prestazioni sanitarie o ad adempimenti amministrativi preceduti da un periodo di attesa all'interno di strutture, un ordine di precedenza e di chiamata degli interessati prescindendo dalla loro individuazione nominativa;

b) l'istituzione di appropriate distanze di cortesia, tenendo conto dell'eventuale uso di apparati vocali o di barriere;

c) soluzioni tali da prevenire, durante colloqui, l'indebita conoscenza da parte di terzi di informazioni idonee a rivelare lo stato di salute;

d) cautele volte ad evitare che le prestazioni sanitarie, ivi compresa l'eventuale documentazione di anamnesi, avvenga in situazioni di promiscuità derivanti dalle modalità o dai locali prescelti;

e) il rispetto della dignità dell'interessato in occasione della prestazione medica e in ogni operazione di trattamento dei dati;

f) la previsione di opportuni accorgimenti volti ad assicurare che, ove necessario, possa essere data correttamente notizia o conferma anche telefonica, ai soli terzi legittimati, di una prestazione di pronto soccorso;

g) la formale previsione, in conformità agli ordinamenti interni delle strutture ospedaliere e territoriali, di adeguate modalità per informare i terzi legittimati in occasione di visite sulla dislocazione degli interessati nell'ambito dei reparti, informandone previamente gli interessati e rispettando eventuali loro contrarie manifestazioni legittime di volontà;

h) la messa in atto di procedure, anche di formazione del personale, dirette a prevenire nei confronti di estranei un'esplicita correlazione tra l'interessato e reparti o strutture, indicativa dell'esistenza di un particolare stato di salute;

i) la sottoposizione degli incaricati che non sono tenuti per legge al segreto professionale a regole di condotta analoghe al segreto professionale.

2-bis. Le misure di cui al comma 2 non si applicano ai soggetti di cui all'articolo 78, che ottemperano alle disposizioni di cui al comma 1 secondo modalità adeguate a garantire un rapporto personale e fiduciario con gli assistiti, nel rispetto del codice di deontologia sottoscritto ai sensi dell'articolo 12.

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Articolo 24 - Responsabilità del titolare del trattamento 1. Tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del trattamento, nonché dei rischi aventi probabilità e gravità diverse per i diritti e le libertà delle persone

fisiche, il titolare del trattamento mette in atto misure tecniche e organizzative adeguate per garantire, ed essere in grado di dimostrare, che il trattamento è effettuato conformemente al presente regolamento. Dette misure sono riesaminate e aggiornate qualora necessario.

2. Se ciò è proporzionato rispetto alle attività di trattamento, le misure di cui al paragrafo 1 includono l'attuazione di politiche adeguate in materia di protezione dei dati da parte del titolare del trattamento.

3. L'adesione ai codici di condotta di cui all'articolo 40 o a un meccanismo di certificazione di cui all'articolo 42 può essere utilizzata come elemento per dimostrare il rispetto degli obblighi del titolare del trattamento.

Articolo 37 - Designazione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento designano sistematicamente un responsabile della protezione dei dati ogniqualvolta:

a) il trattamento è effettuato da un'autorità pubblica o da un organismo pubblico, eccettuate le autorità giurisdizionali quando esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

b) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono in trattamenti che, per loro natura, ambito di applicazione e/o finalità, richiedono il monitoraggio regolare e sistematico degli interessati su larga scala; oppure

c) le attività principali del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento consistono nel trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9 o di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all'articolo 10.

2. Un gruppo imprenditoriale può nominare un unico responsabile della protezione dei dati, a condizione che un responsabile della protezione dei dati sia facilmente raggiungibile da ciascuno stabilimento.

3. Qualora il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento sia un'autorità pubblica o un organismo pubblico, un unico responsabile della protezione dei dati può essere designato per più autorità pubbliche o organismi pubblici, tenuto conto della loro struttura organizzativa e dimensione.

4. Nei casi diversi da quelli di cui al paragrafo 1, il titolare e del trattamento, il responsabile del trattamento o le associazioni e gli altri organismi rappresentanti le categorie di titolari del trattamento o di responsabili del trattamento possono o, se previsto dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, devono designare un responsabile della protezione dei dati. Il responsabile della protezione dei dati può agire per dette associazioni e altri organismi rappresentanti i titolari del trattamento o i responsabili del trattamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i compiti di cui all'articolo 39.

6. Il responsabile della protezione dei dati può essere un dipendente del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento oppure assolvere i suoi compiti in base a un contratto di servizi.

7. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento pubblica i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati e li comunica all'autorità di controllo.

Articolo 38 - Posizione del responsabile della protezione dei dati

1. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati sia tempestivamente e adeguatamente coinvolto in tutte le questioni riguardanti la protezione dei dati personali.

2. Il titolare e del trattamento e il responsabile del trattamento sostengono il responsabile della protezione dei dati nell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 39 fornendogli le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e ai trattamenti e per mantenere la propria conoscenza specialistica.

3. Il titolare del trattamento e il responsabile del trattamento si assicurano che il responsabile della protezione dei dati non riceva alcuna istruzione per quanto riguarda l'esecuzione di tali compiti. Il responsabile della protezione dei dati non è rimosso o penalizzato dal titolare del trattamento o dal responsabile del trattamento per l'adempimento dei propri compiti. Il responsabile della protezione dei dati riferisce direttamente al vertice gerarchico del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento.

4. Gli interessati possono contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal presente regolamento.

5. Il responsabile della protezione dei dati è tenuto al segreto o alla riservatezza in merito all'adempimento dei propri compiti, in conformità del diritto dell'Unione o degli Stati membri.

6. Il responsabile della protezione dei dati può svolgere altri compiti e funzioni. Il titolare del trattamento o il responsabile del trattamento si assicura che tali compiti e funzioni non diano adito a un conflitto di interessi.

Articolo 39 - Compiti del responsabile della protezione dei dati

1. Il responsabile della protezione dei dati è incaricato almeno dei seguenti compiti:

a) informare e fornire consulenza al titolare del trattamento o al responsabile del trattamento nonché ai dipendenti che eseguono il trattamento in merito agli obblighi derivanti dal presente regolamento nonché da altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati;

b) sorvegliare l'osservanza del presente regolamento, di altre disposizioni dell'Unione o degli Stati membri relative alla protezione dei dati nonché delle politiche del titolare del trattamento o del responsabile del trattamento in materia di protezione dei dati personali, compresi l'attribuzione delle responsabilità, la sensibilizzazione e la formazione del personale che partecipa ai trattamenti e alle connesse attività di controllo;

c) fornire, se richiesto, un parere in merito alla valutazione d'impatto sulla protezione dei dati e sorvegliarne lo svolgimento ai sensi dell'articolo 35;

d) cooperare con l'autorità di controllo; e

e) fungere da punto di contatto per l'autorità di controllo per questioni connesse al trattamento, tra cui la consultazione preventiva di cui all'articolo 36, ed effettuare, se del caso, consultazioni relativamente a qualunque altra questione.

2. Nell'eseguire i propri compiti il responsabile della protezione dei dati considera debitamente i rischi inerenti al trattamento, tenuto conto della natura, dell'ambito di applicazione, del contesto e delle finalità del medesimo.

Testo aggiornato al 30 maggio 2018

Art. 622 c.p.

Chiunque, avendo notizia, per ragione del proprio stato o ufficio, o della propria professione o arte, di un segreto, lo rivela, senza giusta causa, ovvero lo impiega a proprio o altrui profitto, è punito, se dal fatto può derivare nocumento, con la reclusione fino a un anno o con la multa da euro 30 a euro 516 [c.p. 31].

La pena è aggravata se il fatto è commesso da amministratori, direttori generali, dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, sindaci o liquidatori o se è commesso da chi svolge la revisione contabile della società.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa [c.p. 120; c.p.p. 336]

Decreto legislativo del Capo Provisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233

(Decreto modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3 ed entrato in vigore il 15/2/2018)

Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse

**CAPO I
DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI SANITARIE**

1. Ordini delle professioni sanitarie

1. Nelle circoscrizioni geografiche corrispondenti alle Province esistenti alla data del 31 dicembre 2012 sono costituiti gli Ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri, dei veterinari, dei farmacisti, dei biologi, dei fisici, dei chimici, delle professioni infermieristiche, della professione di ostetrica e dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione. Qualora il numero dei professionisti residenti nella circoscrizione geografica sia esiguo in relazione al numero degli iscritti a livello nazionale ovvero sussistano altre ragioni di carat-tere storico, topografico, sociale o demografico, il Ministero della salute, d'intesa con le rispettive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre che un Ordine abbia per competenza territoriale due o più circoscrizioni geografiche confinanti ovvero una o più Regioni.

2. Per l'esercizio di funzioni di particolare rilevanza, il Ministero della salute, d'intesa con le rispet-tive Federazioni nazionali e sentiti gli Ordini interessati, può disporre il ricorso a forme di avvali-mento o di associazione tra i medesimi.

3. Gli Ordini e le relative Federazioni nazionali:

- a) sono enti pubblici non economici e agiscono quali organi sussidiari dello Stato al fine di tutelare gli interessi pubblici, garantiti dall'ordinamento, connessi all'esercizio professionale;
- b) sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, regolamentare e disciplinare e sottoposti alla vigilanza del Ministero della salute; sono finanziati esclusivamente con i contributi degli iscritti, senza oneri per la finanza pubblica;
- c) promuovono e assicurano l'indipendenza, l'autonomia e la responsabilità delle professioni e dell'esercizio professionale, la qualità tecnico-professionale, la valorizzazione della funzione so-ciale, la salvaguardia dei diritti umani e dei principi etici dell'esercizio professionale indicati nei rispettivi codici deontologici, al fine di garantire la tutela della salute individuale e collettiva; essi non svolgono ruoli di rappresentanza sindacale;
- d) verificano il possesso dei titoli abilitanti all'esercizio professionale e curano la tenuta, anche in-formatizzata, e la pubblicità, anche telematica, degli albi dei professionisti e, laddove previsti dalle norme, di specifici elenchi;
- e) assicurano un adeguato sistema di informazione sull'attività svolta, per garantire accessibilità e trasparenza alla loro azione, in coerenza con i principi del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- f) partecipano alle procedure relative alla programmazione dei fabbisogni di professionisti, alle at-tività formative e all'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- g) rendono il proprio parere obbligatorio sulla disciplina regolamentare dell'esame di abilitazione all'esercizio professionale, fermi restando gli altri casi, previsti dalle norme vigenti, di parere obbligatorio degli Ordini per l'adozione di disposizioni regolamentari;
- h) concorrono con le autorità locali e centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che possano interessare l'Ordine e contribuiscono con le istituzioni sanitarie e formative pubbliche e private alla promozione, organizzazione e valutazione delle attività formative e dei processi di aggiornamento per lo sviluppo continuo professionale di tutti gli iscritti agli albi, promuovendo il mantenimento dei requisiti professionali anche tramite i crediti formativi acquisiti sul territorio nazionale e all'estero;
- i) separano, nell'esercizio della funzione disciplinare, a garanzia del diritto di difesa, dell'autonomia e della terzietà del giudizio disciplinare, la funzione istruttoria da quella giudicante. A tal fine, in ogni Regione sono costituiti uffici istruttori di albo, composti da un numero compreso tra cinque e undici iscritti sorteggiati tra i componenti delle commissioni disciplinari di albo della corrispet-tiva professione, garantendo la rappresentanza di tutti gli Ordini, e un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Ministro della salute. Gli uffici istruttori, sulla base di esposti o su ri-chiesta del presidente della competente commissione disciplinare o d'ufficio, compiono gli atti preordinati all'instaurazione del procedimento disciplinare, sottoponendo all'organo giudicante la documentazione acquisita e le motivazioni per il proscioglimento o per l'apertura del procedimento disciplinare, formulando in questo caso il profilo di addebito. I componenti degli uffici istruttori non possono partecipare ai procedimenti relativi agli iscritti al proprio albo di appartenenza;

- l) vigilano sugli iscritti agli albi, in qualsiasi forma giuridica svolgano la loro attività professionale, compresa quella societaria, irrogando sanzioni disciplinari secondo una graduazione correlata alla volontarietà della condotta, alla gravità e alla reiterazione dell'illecito, tenendo conto degli obblighi a carico degli iscritti, derivanti dalla normativa nazionale e regionale vigente e dalle disposizioni contenute nei contratti e nelle convenzioni nazionali di lavoro.

2. Organi

1. Sono organi degli Ordini delle professioni sanitarie:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) la Commissione di albo, per gli Ordini comprendenti più professioni;
- d) il Collegio dei revisori.

2. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, secondo modalità stabilite con successivi regolamenti, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

- a) il Consiglio direttivo, che, fatto salvo quanto previsto per la professione odontoiatrica dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, è costituito da sette componenti se gli iscritti all'albo non superano il numero di cinquecento, da nove componenti se gli iscritti all'albo superano i cinquecento ma non i millecinquecento e da quindici componenti se gli iscritti all'albo superano i millecinquecento; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione del Consiglio direttivo dell'Ordine delle professioni infermieristiche, garantendo comunque un'adeguata rappresentanza di tutte le professioni che ne fanno parte;
- b) la Commissione di albo, che, per la professione odontoiatrica, è costituita da cinque componenti del medesimo albo se gli iscritti non superano i millecinquecento, da sette componenti se gli iscritti superano i millecinquecento ma sono inferiori a tremila e da nove componenti se gli iscritti superano i tremila e, per la professione medica, è costituita dalla componente medica del Consiglio direttivo; con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle Commissioni di albo all'interno dell'Ordine dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle Commissioni di albo all'interno dell'Ordine delle professioni infermieristiche.

3. Il Collegio dei revisori è composto da un presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi. Nel caso di Ordini con più albi, fermo restando il numero dei componenti, è rimessa allo statuto l'individuazione di misure atte a garantire la rappresentanza delle diverse professioni.

4. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e della Commissione di albo è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

5. Le votazioni durano da un minimo di due a un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forme e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qua-lora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a cinquemila, la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. I risultati delle votazioni devono essere comunicati entro quindici giorni da ciascun Ordine alla rispettiva Federazione nazionale e al Ministero della salute. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definite le procedure per la composizione dei seggi elettorali in modo tale da garantire la parità di chi ne fa parte, le procedure per l'indizione delle elezioni, per la presentazione delle liste e per lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio nonché le modalità di conservazione delle schede, prevedendo la possibilità per gli Ordini di stabilire che le votazioni abbiano luogo con modalità telematiche.

6. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

7. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica quattro anni e l'assemblea per la loro elezione deve essere convocata nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno.

8. Ogni Consiglio direttivo elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente, il

Vice presidente, il Tesoriere e il Segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

9. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ordine, di cui convoca e presiede il Consiglio direttivo e le assemblee degli iscritti; il Vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento ed esercita le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.

10. In caso di più albi nello stesso Ordine, con le modalità di cui al comma 8 ogni Commissione di albo elegge e può sfiduciare il Presidente, il Vice presidente e, per gli albi con un numero di iscritti superiore a mille, il Segretario. Il Presidente ha la rappresentanza dell'albo, di cui convoca e presiede la Commissione. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate, comprese quelle inerenti alla segreteria della Commissione in relazione agli albi con un numero di iscritti pari o inferiore a mille.

3. Compiti del Consiglio direttivo e della Commissione di albo

1. Al Consiglio direttivo di ciascun Ordine spettano le seguenti attribuzioni:

- a) iscrivere i professionisti all'Ordine nel rispettivo albo, compilare e tenere gli albi dell'Ordine e pubblicarli all'inizio di ogni anno;
- b) vigilare sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza dell'Ordine;
- c) designare i rappresentanti dell'Ordine presso commissioni, enti e organizzazioni di carattere provinciale o comunale;
- d) promuovere e favorire tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti, anche in riferimento alla formazione universitaria finalizzata all'accesso alla professione;
- e) interporre, se richiesto, nelle controversie fra gli iscritti, o fra un iscritto e persona o ente a favore dei quali questi abbia prestato o prestato la propria opera professionale, per ragioni di spese, di onorari e per altre questioni inerenti all'esercizio professionale, procurando la conciliazione della vertenza e, in caso di mancata conciliazione, dando il suo parere sulle controversie stesse;
- f) provvedere all'amministrazione dei beni spettanti all'Ordine e proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
- g) proporre all'approvazione dell'assemblea degli iscritti la tassa annuale, anche diversificata tenendo conto delle condizioni economiche e lavorative degli iscritti, necessaria a coprire le spese di gestione, nonché la tassa per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari.

2. Alle Commissioni di albo spettano le seguenti attribuzioni:

- a) proporre al Consiglio direttivo l'iscrizione all'albo del professionista;
- b) assumere, nel rispetto dell'integrità funzionale dell'Ordine, la rappresentanza esponentiale della professione e, negli Ordini con più albi, esercitare le attribuzioni di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 1, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera c) concernono uno o più rappresentanti dell'intero Ordine;
- c) adottare e dare esecuzione ai provvedimenti disciplinari nei confronti di tutti gli iscritti all'albo e a tutte le altre disposizioni di Ordine disciplinare e sanzionatorio contenute nelle leggi e nei regolamenti in vigore;
- d) esercitare le funzioni gestionali comprese nell'ambito delle competenze proprie, come individuate dalla legge e dallo statuto;
- e) dare il proprio concorso alle autorità locali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque possano interessare la professione.

3. Per gli Ordini che comprendono un'unica professione le funzioni e i compiti della Commissione di albo spettano al Consiglio direttivo.

4. Contro i provvedimenti per le materie indicate ai commi 1, lettera a), e 2, lettere a) e c), e quelli adottati ai sensi del comma 3 nelle medesime materie, è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

4. Scioglimento dei Consigli direttivi e delle Commissioni di albo

1. I Consigli direttivi e le Commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente.

2. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute, sentite le rispettive Federazioni nazionali. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di tre componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria e uno individuato dal Ministro della salute. Alla commissione competono tutte le attribuzioni del Consiglio o della Commissione sciolti.

3. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni.

4. Il nuovo Consiglio eletto dura in carica quattro anni.

CAPO II DEGLI ALBI PROFESSIONALI

5. Albi professionali

1. Ciascun Ordine ha uno o più albi permanenti, in cui sono iscritti i professionisti della rispettiva professione, ed elenchi per categorie di professionisti laddove previsti da specifiche norme.

2. Per l'esercizio di ciascuna delle professioni sanitarie, in qualunque forma giuridica svolto, è necessaria l'iscrizione al rispettivo albo.

3. Per l'iscrizione all'albo è necessario:

- a) avere il pieno godimento dei diritti civili;
- b) essere in possesso del prescritto titolo ed essere abilitati all'esercizio professionale in Italia;
- c) avere la residenza o il domicilio o esercitare la professione nella circoscrizione dell'Ordine.

4. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, possono essere iscritti all'albo gli stranieri in possesso dei requisiti di cui al comma 3, che siano in regola con le norme in materia di ingresso e soggiorno in Italia.

5. Gli iscritti che si stabiliscono in un Paese estero possono a domanda conservare l'iscrizione all'Ordine professionale italiano di appartenenza.

6. Cancellazione dall'albo professionale

1. La cancellazione dall'albo è pronunciata dal Consiglio direttivo, d'ufficio o su richiesta del Mini-stro della salute o del procuratore della Repubblica, nei casi:

- a) di perdita del godimento dei diritti civili;
- b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all'articolo 5, comma 3, lettera b);
- c) di rinuncia all'iscrizione;
- d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal presente decreto;
- e) di trasferimento all'estero, salvo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5.

2. La cancellazione, tranne nei casi di cui al comma 1, lettera c), non può essere pronunciata se non dopo aver sentito l'interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale.

CAPO III DELLE FEDERAZIONI NAZIONALI

7. Federazioni nazionali

1. Gli Ordini territoriali sono riuniti in Federazioni nazionali con sede in Roma, che assumono la rappresentanza esponenziale delle rispettive professioni presso enti e istituzioni nazionali, europei e internazionali.

2. Alle Federazioni nazionali sono attribuiti compiti di indirizzo e coordinamento e di supporto amministrativo agli Ordini e alle Federazioni regionali, ove costituite, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali.

3. Le Federazioni nazionali emanano il Codice deontologico, approvato nei rispettivi Consigli nazionali da almeno tre quarti dei consiglieri presidenti di Ordine e rivolto a tutti gli iscritti agli Ordini territoriali, che lo recepiscono con delibera dei Consigli direttivi.

8. Organi delle Federazioni nazionali

1. Sono organi delle Federazioni nazionali:

- a) il Presidente;
- b) il Consiglio nazionale;
- c) il Comitato centrale;
- d) la Commissione di albo, per le Federazioni comprendenti più professioni;
- e) il Collegio dei revisori.

2. Le Federazioni sono dirette dal Comitato centrale costituito da quindici componenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

3. Il Collegio dei revisori è composto da un Presidente iscritto nel Registro dei revisori legali e da tre membri, di cui

uno supplente, eletti tra gli iscritti agli albi.

4. La Commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri si compone di nove membri eletti dai presidenti delle commissioni di albo territoriali contestualmente e con le stesse modalità e procedure di cui ai commi 8, 9 e 10. I primi eletti entrano a far parte del Comitato centrale della Federazione nazionale a norma dei commi secondo e terzo dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409. La Commissione di albo per la professione medica è costituita dalla componente medica del Comitato centrale. Con decreto del Ministro della salute è determinata la composizione delle Commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché la composizione delle Commissioni di albo all'interno della Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche.

5. I rappresentanti di albo eletti si costituiscono come commissione disciplinare di albo con funzione giudicante nei confronti dei componenti dei Consigli direttivi dell'Ordine appartenenti al medesimo albo e nei confronti dei componenti delle commissioni di albo territoriali. È istituito l'ufficio istruttorio nazionale di albo, costituito da cinque componenti sorteggiati tra quelli facenti parte dei corrispondenti uffici istruttori regionali e da un rappresentante estraneo alla professione nominato dal Mini-stro della salute.

6. Ogni Comitato centrale elegge nel proprio seno, a maggioranza assoluta degli aventi diritto, il Presidente, il Vice presidente, il Tesoriere e il Segretario, che possono essere sfiduciati, anche singolarmente, con la maggioranza qualificata dei due terzi degli aventi diritto. Chi ha svolto tali incarichi può essere rieletto nella stessa carica consecutivamente una sola volta.

7. Il Presidente ha la rappresentanza della Federazione, di cui convoca e presiede il Comitato centrale e il Consiglio nazionale, composto dai presidenti degli Ordini professionali; il Vice presidente lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento e disimpegna le funzioni a lui eventualmente delegate dal Presidente.

8. I Comitati centrali sono eletti dai presidenti dei rispettivi Ordini, nel primo trimestre dell'anno successivo all'elezione dei Presidenti e dei Consigli direttivi degli Ordini professionali, tra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, con le modalità determinate con successivi regolamenti. I Comitati centrali durano in carica quattro anni.

9. Ciascun Presidente dispone di un voto per ogni cinquecento iscritti e frazione di almeno duecentocinquanta iscritti al rispettivo albo.

10. Avverso la validità delle operazioni elettorali è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

11. Il Consiglio nazionale è composto dai Presidenti dei rispettivi Ordini.

12. Spetta al Consiglio nazionale l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo della Federazione su proposta del Comitato centrale, nonché l'approvazione del Codice deontologico e dello statuto e delle loro eventuali modificazioni.

13. Il Consiglio nazionale, su proposta del Comitato centrale, stabilisce il contributo annuo che ciascuno Ordine deve versare in rapporto al numero dei propri iscritti per le spese di funzionamento della Federazione.

14. All'amministrazione dei beni spettanti alla Federazione provvede il Comitato centrale.

15. Al Comitato centrale di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

- a) predisporre, aggiornare e pubblicare gli albi e gli elenchi unici nazionali degli iscritti;
- b) vigilare, sul piano nazionale, sulla conservazione del decoro e dell'indipendenza delle rispettive professioni;
- c) coordinare e promuovere l'attività dei rispettivi Ordini nelle materie che, in quanto inerenti alle funzioni proprie degli Ordini, richiedono uniformità di interpretazione ed applicazione;
- d) promuovere e favorire, sul piano nazionale, tutte le iniziative di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d);
- e) designare i rappresentanti della Federazione presso commissioni, enti od organizzazioni di carattere nazionale, europeo ed internazionale;
- f) dare direttive di massima per la soluzione delle controversie di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 3.

16. Alle Commissioni di albo di ciascuna Federazione spettano le seguenti attribuzioni:

- a) dare il proprio concorso alle autorità centrali nello studio e nell'attuazione dei provvedimenti che comunque

- possano interessare la professione;
- b) esercitare il potere disciplinare, a norma del comma 5;
 - c) nelle Federazioni con più albi, esercitare le funzioni di cui alle lettere d), e) ed f) del comma 15, eccettuati i casi in cui le designazioni di cui alla suddetta lettera e) concernano uno o più rappresentanti dell'intera Federazione.

17. In caso di più albi nella stessa Federazione, con le modalità di cui al comma 6 ogni Commissione di albo elegge e può sfiduciare il Presidente, il Vice presidente e il Segretario. Il Presidente ha la rappresentanza dell'albo e convoca e presiede la Commissione; può inoltre convocare e presiedere l'assemblea dei presidenti di albo. Il Vice presidente sostituisce il Presidente in caso di necessità ed esercita le funzioni a lui delegate. Il Segretario svolge le funzioni inerenti alla segreteria della commissione.

18. Per le Federazioni che comprendono un'unica professione le funzioni ed i compiti della Commissione di albo spettano al Comitato centrale.

19. Contro i provvedimenti adottati ai sensi del comma 16, lettera b), e del comma 18 è ammesso ricorso alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

20. I Comitati centrali e le Commissioni di albo sono sciolti quando non siano in grado di funzionare regolarmente o qualora si configurino gravi violazioni della normativa vigente. Lo scioglimento è disposto con decreto del Ministro della salute. Con lo stesso decreto è nominata una commissione straordinaria di cinque componenti, di cui non più di due iscritti agli albi professionali della categoria; alla commissione competono tutte le attribuzioni del Comitato o della Commissione disciolti. Entro tre mesi dallo scioglimento si deve procedere alle nuove elezioni. Il nuovo Comitato centrale eletto dura in carica quattro anni.

2. I presidenti delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo, sono membri di diritto del Consiglio superiore di sanità.

3. Gli Ordini e i rispettivi organi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.

4. Gli organi delle Federazioni nazionali di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, restano in carica fino alla fine del proprio mandato; il loro rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni di cui al presente articolo e dai regolamenti attuativi di cui al comma 5.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante uno o più regolamenti adottati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Federazioni nazionali interessate, da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. Tali regolamenti disciplinano:

- a) le norme relative all'elezione, con metodo democratico, degli organi, ivi comprese le commissioni di albo, il regime delle incompatibilità e, fermo restando quanto disposto dagli articoli 2, comma 8, secondo periodo, e 8, comma 6, secondo periodo, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come sostituiti dal comma 1 del presente articolo, il limite dei mandati degli organi degli Ordini e delle relative Federazioni nazionali;
 - b) i criteri e le modalità per l'applicazione di atti sostitutivi o per lo scioglimento degli Ordini;
 - c) la tenuta degli albi, le iscrizioni e le cancellazioni dagli albi stessi;
 - d) la riscossione ed erogazione dei contributi, la gestione amministrativa e contabile degli Ordini e delle Federazioni;
 - e) l'istituzione delle assemblee dei presidenti di albo con funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività istituzionali a questi affidate;
 - f) le sanzioni, opportunamente graduate, ed i procedimenti disciplinari, i ricorsi e la procedura dinanzi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.
6. Lo statuto delle Federazioni nazionali, approvato dai Consigli nazionali, definisce:
- a) la costituzione e l'articolazione delle Federazioni regionali o interregionali, il loro funzionamento e le modalità della contribuzione strettamente necessaria all'assolvimento delle funzioni di rappresentanza esponenziale delle professioni presso gli enti e le istituzioni regionali di riferimento;
 - b) le attribuzioni di funzioni e le modalità di funzionamento degli organi;
 - c) le modalità di articolazione territoriale degli Ordini;
 - d) l'organizzazione e gestione degli uffici, del patrimonio, delle risorse umane e finanziarie.

7. Fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, nonché i regolamenti di organizzazione delle Federazioni nazionali.

8. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti e degli statuti di cui rispettivamente ai commi 5 e 6, sono abrogati gli articoli 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27 e 28 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233.

9. Dalla data di entrata in vigore della presente legge i collegi delle professioni sanitarie e le rispettive Federazioni nazionali sono trasformati nel modo seguente:

- a) i collegi e le Federazioni nazionali degli infermieri professionali, degli assistenti sanitari e delle vigilatrici d'infanzia (IPASVI) in Ordini delle professioni infermieristiche e Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche. L'albo degli infermieri professionali assume la denominazione di albo degli infermieri. L'albo delle vigilatrici d'infanzia assume la denominazione di albo degli infermieri pediatrici;
- b) i collegi delle ostetriche in Ordini della professione di ostetrica;
- c) i collegi dei tecnici sanitari di radiologia medica in Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione;
- d) nel caso in cui il numero degli iscritti a un albo sia superiore a cinquantamila unita', il rappresentante legale dell'albo può richiedere al Ministero della salute l'istituzione di un nuovo Ordine che assuma la denominazione corrispondente alla professione sanitaria svolta; la costituzione del nuovo Ordine avviene secondo modalità e termini stabiliti con decreto del Ministro della salute emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

10. La professione di assistente sanitario confluisce nell'Ordine di cui al comma 9, lettera c), del presente articolo ai sensi dell'articolo 4 della legge 1° febbraio 2006, n. 43.

11. Le Federazioni nazionali degli Ordini di cui al comma 9, lettere a), b) e c), assumono la denominazione, rispettivamente, di Federazione nazionale degli Ordini delle professioni infermieristiche, Federazione nazionale degli Ordini della professione di ostetrica e Federazione nazionale degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

12. Agli Ordini di cui al comma 9 si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dal comma 1 del presente articolo.

13. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, oltre all'albo dei tecnici sanitari di radiologia medica e all'albo degli assistenti sanitari sono istituiti, presso gli Ordini di cui al comma 9, lettera c), gli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, ai quali possono iscriversi i laureati abilitati all'esercizio di tali professioni, nonché i possessori di titoli equipollenti o equivalenti alla laurea abilitante, ai sensi dell'articolo 4 della legge 26 febbraio 1999, n. 42.

14. Fino alla piena funzionalità degli albi delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione sono garantite le attuali rappresentatività e operatività dei tecnici sanitari di radiologia medica in seno ai neocostituiti Ordini, e relativa Federazione nazionale, dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

Art. 5 Istituzione dell'area delle professioni sociosanitarie

1. Al fine di rafforzare la tutela della salute, intesa come stato di benessere fisico, psichico e sociale, in applicazione dell'articolo 6 dell'intesa sancita il 10 luglio 2014, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, sul nuovo Patto per la salute per gli anni 2014-2016, è istituita l'area delle professioni sociosanitarie, secondo quanto previsto dall'articolo 3-octies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502.

2. In attuazione delle disposizioni del comma 1, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sono individuati nuovi profili professionali sociosanitari. L'individuazione di tali profili, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Patto per la salute e nei Piani sanitari e sociosanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano l'ambito di attività dei profili professionali sociosanitari definendone le funzioni caratterizzanti ed evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse.

4. Con successivo accordo sancito in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono stabiliti i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti ai fini dell'esercizio dei profili professionali di cui ai commi precedenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, sentite le competenti commissioni parlamentari e acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione per i profili professionali sociosanitari.

5. Sono compresi nell'area professionale di cui al presente articolo i preesistenti profili professionali di operatore socio-sanitario, assistente sociale, sociologo ed educatore professionale. Resta fermo che i predetti profili professionali afferiscono agli Ordini di rispettiva appartenenza, ove previsti.

Art. 6 Modifica dell'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43

1. L'articolo 5 della legge 1° febbraio 2006, n. 43, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Individuazione e istituzione di nuove professioni sanitarie). - 1. L'individuazione di nuove professioni sanitarie da comprendere in una delle aree di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 10 agosto 2000, n. 251, il cui esercizio deve essere riconosciuto in tutto il territorio nazionale, avviene in sede di recepimento di direttive dell'Unione europea ovvero per iniziativa dello Stato o delle regioni, in considerazione dei fabbisogni connessi agli obiettivi di salute previsti nel Piano sanitario nazionale o nei Piani sanitari regionali, che non trovino rispondenza in professioni già riconosciute, ovvero su iniziativa delle associazioni professionali rappresentative di coloro che intendono ottenere tale riconoscimento. A tal fine, le associazioni interessate inviano istanza motivata al Ministero della salute, che si pronuncia entro i successivi sei mesi e, in caso di valutazione positiva, attiva la procedura di cui al comma 2.

2. L'istituzione di nuove professioni sanitarie è effettuata, nel rispetto dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, previo parere tecnico-scientifico del Consiglio superiore di sanità, mediante uno o più accordi, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e recepiti con decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri.

3. Gli accordi di cui al comma 2 individuano il titolo professionale, l'ambito di attività di ciascuna professione, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, è definito l'ordinamento didattico della formazione universitaria per le nuove professioni sanitarie individuate ai sensi del presente articolo.

4. La definizione delle funzioni caratterizzanti le nuove professioni sanitarie avviene evitando parcellizzazioni e sovrapposizioni con le professioni già riconosciute o con le specializzazioni delle stesse».

Art. 7 Individuazione e istituzione delle professioni sanitarie dell'osteopata e del chiropratico

1. Nell'ambito delle professioni sanitarie sono individuate le professioni dell'osteopata e del chiropratico, per l'istituzione delle quali si applica la procedura di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43, come sostituito dall'articolo 6 della presente legge.

2. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti l'ambito di attività e le funzioni caratterizzanti le professioni dell'osteopata e del chiropratico, i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dei titoli equipollenti. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, acquisito il parere del Consiglio universitario nazionale e del Consiglio superiore di sanità, sono definiti l'ordinamento didattico della formazione universitaria in osteopatia e in chiropratica nonché gli eventuali percorsi formativi integrativi.

Art. 8 Ordinamento delle professioni di chimico e di fisico

1. Gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento di cui al regio decreto 1° marzo 1928, n. 842, per l'esercizio della professione di chimico, sono abrogati.

2. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sul Consiglio nazionale dei chimici che assume la denominazione di Federazione nazionale degli Ordini dei chimici e dei fisici, al quale si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561.

3. All'articolo 1 della legge 25 aprile 1938, n. 897, le parole: «i chimici,» sono soppresse.

4. All'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, le parole: «di chimico,» sono soppresse.

5. All'articolo 17, secondo comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, e successive modificazioni, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti:

«e-bis) per l'esame degli affari concernenti la professione di chimico, un ispettore generale chimico e otto chimici, di cui cinque effettivi e tre supplenti;

e-ter) per l'esame degli affari concernenti la professione di fisico, un ispettore generale fisico e otto fisici, di cui cinque effettivi e tre supplenti».

6. All'articolo 1, comma 1, del regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di Ordini professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169, le parole: «dei chimici,» sono soppresse.

7. Fino all'adozione di specifico regolamento recante modifiche e integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio delle professioni di chimico e di fisico, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, nell'albo professionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici sono istituiti, all'interno delle relative sezioni A e B, i settori «Chimica» e «Fisica» nel rispetto delle previsioni dell'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.

8. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi precedenti. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale degli Ordini dei chimici e dei fisici e nomina i

commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233. I Consigli direttivi degli Ordini dei chimici e il Consiglio nazionale dei chimici in essere alla data di entrata in vigore della presente legge restano in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalla presente legge e dai relativi provvedimenti attuativi.

9. Dall'attuazione del comma 5 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.

Art. 9 Ordinamento delle professioni di biologo e di psicologo

1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45 della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati. Nella medesima legge, ogni riferimento al Ministro della giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute.

2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, è sostituito dal seguente:

«Art. 46 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1. Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza sull'Ordine nazionale dei biologi».

3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi, adotta altresì gli atti necessari all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e nomina i commissari straordinari per l'indizione delle elezioni secondo le modalità previste dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561, in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in vigore della presente legge resta in carica fino alla fine del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le modalità previste dalle disposizioni legislative vigenti al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti attuativi.

4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, è premesso il seguente:

«Art. 01 (Categoria professionale degli psicologi). - 1. La professione di psicologo di cui alla presente legge è ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561».

5. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dello stesso anno»;

b) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno festivo, e si svolgono anche in più sedi, con forma e modalità che ne garantiscano la piena accessibilità in ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la durata delle votazioni non può essere inferiore a tre giorni. Il presidente è responsabile del procedimento elettorale. La votazione è valida in prima convocazione quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti purché non inferiore a un decimo degli iscritti»;

c) il comma 12 è abrogato.

6. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al Ministero di grazia e giustizia si intende fatto, rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero della salute. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e 5 e al presente comma, sentito il Consiglio nazionale degli psicologi.

Art. 10 Elenco nazionale degli ingegneri biomedici e clinici

1. È istituito presso l'Ordine degli ingegneri l'elenco nazionale certificato degli ingegneri biomedici e clinici.

2. Con regolamento del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti per l'iscrizione, su base volontaria, all'elenco nazionale di cui al comma 1.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 11 Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24

1. Alla legge 8 marzo 2017, n. 24, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 5, comma 3, primo periodo, le parole: «con la procedura di cui all'articolo 1, comma 28, secondo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni,» sono soppresse;

b) all'articolo 9, comma 5, terzo periodo, le parole: «pari al valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore della retribuzione lorda o del corrispettivo convenzionale conseguiti nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo»;

c) all'articolo 9, comma 6, primo periodo, le parole: «pari al valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo, moltiplicato per il triplo» sono sostituite dalle seguenti: «pari al triplo del valore maggiore del reddito professionale, ivi compresa la retribuzione lorda, conseguito nell'anno di inizio della condotta causa dell'evento o nell'anno immediatamente precedente o successivo»;

d) all'articolo 13, comma 1, primo e secondo periodo, le parole: «entro dieci giorni» sono sostituite dalle seguenti: «entro quarantacinque giorni»;

e) all'articolo 14, dopo il comma 7 e' inserito il seguente:

«7-bis. Il Fondo di garanzia di cui al comma 1 assolve anche alla funzione di agevolare l'accesso alla copertura assicurativa da parte degli esercenti le professioni sanitarie che svolgono la propria attività in regime libero-professionale, ai sensi dell'articolo 10, comma 6».

2. I commi 2 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, sono abrogati.

Art. 12 Esercizio abusivo di una professione

1. L'articolo 348 del codice penale e' sostituito dal seguente:

«Art. 348 (Esercizio abusivo di una professione). - Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 10.000 a euro 50.000.

La condanna comporta la pubblicazione della sentenza e la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e, nel caso in cui il soggetto che ha commesso il reato eserciti regolarmente una professione o attività, la trasmissione della sentenza medesima al competente Ordine, albo o registro ai fini dell'applicazione dell'interdizione da uno a tre anni dalla professione o attività regolarmente esercitata.

Si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 15.000 a euro 75.000 nei confronti del professionista che ha determinato altri a commettere il reato di cui al primo comma ovvero ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo».

2. All'articolo 589 del codice penale, dopo il secondo comma è inserito il seguente:

«Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena e' della reclusione da tre a dieci anni».

3. All'articolo 590 del codice penale, dopo il terzo comma è inserito il seguente:

«Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni».

4. Il terzo comma dell'articolo 123 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«La detenzione di medicinali scaduti, guasti o imperfetti nella farmacia è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 3.000, se risulta che, per la modesta quantità di farmaci, le modalità di conservazione e l'ammontare complessivo delle riserve, si può concretamente escludere la loro destinazione al commercio».

5. Il primo comma dell'articolo 141 del testo unico delle leggi sanitarie, di cui al regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, è sostituito dal seguente:

«Chiunque, non trovandosi in possesso della licenza prescritta dall'articolo 140 o dell'attestato di abilitazione richiesto dalla normativa vigente, esercita un'arte ausiliaria delle professioni sanitarie è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500 a euro 7.500».

6. All'articolo 8, comma 2, della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: «siano incorsi per tre volte» sono sostituite dalle seguenti: «siano già incorsi».

7. Alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, dopo l'articolo 86-bis è inserito il seguente:

«Art. 86-ter (Destinazione dei beni confiscati in quanto utilizzati per la commissione del reato di esercizio abusivo della professione sanitaria). - 1. Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del codice per l'esercizio abusivo di una professione sanitaria, i beni immobili confiscati sono trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile è sito, per essere destinati a finalità sociali e assistenziali».

8. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, dopo le parole: «delle professioni sanitarie» sono inserite le seguenti: «e relative attività tipiche o riservate per legge».

Art. 13 Modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 376

1. All'articolo 9 della legge 14 dicembre 2000, n. 376, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:

«7-bis. La pena di cui al comma 7 si applica al farmacista che, in assenza di prescrizione medica, dispensi i farmaci e le sostanze farmacologicamente o biologicamente attive ricompresi nelle classi di cui all'articolo 2, comma 1, per finalità diverse da quelle proprie ovvero da quelle indicate nell'autorizzazione all'immissione in commercio».

Art. 14 Circostanza aggravante per i reati contro la persona commessi in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«11-sexies) l'averne, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative».

Art. 15 Disposizioni in materia di formazione medica specialistica e di formazione di medici extracomunitari

1. Con accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta dei Ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21, comma 2-ter, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, possono essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle strutture sanitarie inserite nella rete formativa di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e successive modificazioni.

2. Nel capo II del titolo V del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo l'articolo 39-bis e' aggiunto il seguente:

«Art. 39-ter (Disposizioni per i medici extracomunitari). - 1. Gli stranieri in possesso della qualifica di medico acquisita in un Paese non appartenente all'Unione europea, che intendano partecipare a iniziative di formazione o di aggiornamento che comportano lo svolgimento di attività clinica presso aziende ospedaliere, aziende ospedaliere universitarie e istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, possono essere temporaneamente autorizzati, con decreto del Ministero della salute, allo svolgimento di attività di carattere sanitario nell'ambito di dette iniziative, in deroga alle norme sul riconoscimento dei titoli esteri. L'autorizzazione non può avere durata superiore a due anni. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'interno, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli specifici requisiti di professionalità dei medici, le modalità e i criteri per lo svolgimento di dette iniziative nonchè i requisiti per il rilascio del visto di ingresso».

3. All'attuazione dei commi 1 e 2 si provvede secondo le procedure previste dalla legislazione vigente nonchè nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 16 Disposizioni in materia di concorso straordinario per l'assegnazione delle sedi farmaceutiche

1. Il punteggio massimo di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 1994, n. 298, è da intendersi comprensivo dell'eventuale maggiorazione prevista dall'articolo 9 della legge 8 marzo 1968, n. 221.

CAPO III DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL MINISTERO DELLA SALUTE

Art. 17 Dirigenza sanitaria del Ministero della salute

1. Al fine di assicurare un efficace assolvimento dei compiti primari di tutela della salute affidati al Ministero della salute, i dirigenti del Ministero della salute con professionalità sanitaria di cui all'articolo 18, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e quelli successivamente inquadrati nelle corrispondenti qualifiche, sono collocati, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in unico livello, nel ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute. La contrattazione collettiva nazionale successiva a quella relativa al quadriennio 2006-2009, ferma restando l'esclusività del rapporto di lavoro, estende ai dirigenti sanitari del Ministero della salute, prioritariamente e nei limiti delle risorse disponibili per i rinnovi contrattuali, gli istituti previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, per le corrispondenti qualifiche del Servizio sanitario nazionale e recepiti nei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro. Nelle more dell'attuazione di quanto previsto dal periodo precedente e fermo restando quanto previsto al comma 4, ai dirigenti sanitari del Ministero della salute continua a spettare il trattamento giuridico ed economico attualmente in godimento. I titoli di servizio maturati presso il Ministero della salute nei profili professionali sanitari anche con rapporto di lavoro a tempo determinato sono equiparati ai titoli di servizio del Servizio sanitario nazionale.

2. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti delle dotazioni organiche vigenti, sono individuati il contingente dei posti destinati al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute e i principi generali in materia di incarichi conferibili e modalità di attribuzione degli stessi. I posti e gli incarichi di cui al periodo precedente sono individuati e ripartiti con successivo decreto del Ministro della salute. Sono salvaguardate le posizioni giuridiche ed economiche dei dirigenti collocati nel ruolo di cui al comma 1, già inquadrati nella seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della salute alla data di entrata in

vigore della presente legge, anche ai fini del conferimento degli incarichi di cui ai commi 4 e 5.

3. L'accesso al ruolo della dirigenza sanitaria del Ministero della salute avviene mediante pubblico concorso per titoli ed esami, in coerenza con la normativa di accesso prevista per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale, e nell'ambito delle facoltà assunzionali vigenti per il Ministero della salute. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, gli incarichi corrispondenti alle tipologie previste dall'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e individuati ai sensi del comma 2, sono attribuiti in conformità con le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

4. Nei limiti del contingente di posti quantificato ai sensi del comma 2, agli incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa previsti dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, si accede in base ai requisiti previsti per la dirigenza sanitaria del Servizio sanitario nazionale previa procedura selettiva interna ai sensi dell'articolo 19, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La procedura di conferimento è attivata in relazione alle posizioni che si rendono disponibili e il differenziale retributivo da corrispondere ai soggetti incaricati grava per la prima volta sulle risorse finanziarie del Ministero della salute come previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.

5. I dirigenti sanitari del Ministero della salute che abbiano ricoperto incarichi di direzione di uffici dirigenziali di livello non generale corrispondenti agli incarichi di struttura complessa o di direzione di aziende sanitarie o di enti del Servizio sanitario nazionale per almeno cinque anni, anche non continuativi, possono partecipare alle procedure per l'attribuzione di incarichi dirigenziali di livello generale ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che in caso di primo conferimento hanno durata pari a tre anni, nonchè partecipare al concorso previsto dall'articolo 28-bis del predetto decreto legislativo n. 165 del 2001. Si applica l'articolo 23, comma 1, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

6. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 18 Norma di coordinamento per le regioni e per le province autonome

1. Le regioni adeguano il proprio ordinamento alle disposizioni di principio desumibili dalla presente legge ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione.

2. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e di Bolzano dai rispettivi statuti speciali e dalle relative norme di attuazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

DM 15.03.2018 - Regolamento attuazione Legge 3/2018



Ministero della Salute

VISTA la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute;

VISTO, in particolare, l'articolo 4, della citata legge n. 3 del 2018, recante riordino della disciplina degli Ordini delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse, come modificato dalla predetta legge n. 3 del 2018;

VISTO, in particolare l'articolo 2, comma 5, del citato decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge n. 3 del 2018, che ha demandato ad un decreto del Ministro della salute la definizione delle procedure per la composizione dei seggi elettorali e le procedure di svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli organi degli Ordini delle professioni sanitarie;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;

VISTA la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e in particolare l'art. 6 lett. s) che attribuisce alla competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti gli Ordini e i Collegi professionali;

VISTA la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie";

VISTA la legge 10 agosto 2000, n. 251, e successive modificazioni recante disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione, della prevenzione nonché della professione ostetrica;

VISTO il decreto del Ministro della Sanità di concerto con il Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, 29 marzo 2001, con il quale, in attuazione dell'articolo 6 della predetta legge 10 agosto 2000, n. 251 e successive modificazioni, sono state individuate e classificate le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 della stessa legge;

VISTA la legge 1° febbraio 2006, n. 43, recante "Disposizioni in materia di professioni sanitarie infermieristiche, ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della prevenzione e delega al Governo per l'istituzione dei relativi ordini professionali;

RITENUTO, pertanto, di dover dare attuazione all'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, come modificato dalla legge 11 gennaio 2018, n. 3;

DECRETA:

Art. 1 Indizione delle elezioni

1. Ciascun Ordine, favorendo l'equilibrio di genere e il ricambio generazionale nella rappresentanza, elegge in assemblea, fra gli iscritti agli albi, a maggioranza relativa dei voti ed a scrutinio segreto:

- a) il Consiglio direttivo;
- b) la Commissione di albo, quando l'Ordine comprende più professioni;
- c) il Collegio dei revisori.

2. L'assemblea deve essere convocata, a cura del presidente dell'Ordine, nel terzo quadrimestre dell'anno in cui il Consiglio scade.

3. La votazione per l'elezione del Consiglio direttivo e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori è valida in prima convocazione quando abbiano votato almeno i due quinti degli iscritti o in seconda convocazione almeno un quinto degli iscritti. A partire dalla terza convocazione la votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.
4. Ciascun Ordine può stabilire con propria delibera che le votazioni si svolgano con modalità telematiche, individuandone le procedure operative, che saranno validate dalla Federazione.
5. L'avviso di convocazione da inviarsi tramite posta elettronica certificata o tramite posta prioritaria, almeno venti giorni prima del termine fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i membri del Consiglio direttivo, della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.

Art. 2 Presentazione delle liste

1. Sono eleggibili tutti gli iscritti all'albo, compresi i consiglieri e i componenti del Collegio dei Revisori uscenti, che possono presentarsi singolarmente o nell'ambito di una lista.
2. Le liste di candidati, nonché le singole candidature, alle cariche di componente del Consiglio direttivo dell'Ordine, e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori devono essere sottoscritte da un numero di firme almeno pari al numero dei componenti dell'organo da eleggere e devono essere denominate. Le firme devono essere autenticate dal Presidente o da un suo delegato.
3. La singola candidatura di cui al comma 1 e le liste di cui al comma 2, devono essere presentate entro dieci giorni prima della data di svolgimento delle votazioni mediante posta elettronica certificata o a mano presso la sede dell'Ordine. L'Ordine provvede, in pari data, alla pubblicazione delle liste e delle singole candidature sul proprio sito istituzionale.
4. In caso di mancato raggiungimento del quorum, in prima o in seconda convocazione, la singola candidatura e le liste già presentate restano valide.

Art. 3 Composizione dei seggi

1. Il seggio elettorale è composto:
 - a) dai tre professionisti sanitari più anziani di età, presenti all'assemblea, diversi dal Presidente uscente, non appartenenti al Consiglio direttivo, alla Commissione di albo o al Collegio dei revisori uscenti e non facenti parte delle liste di candidati, due dei quali con funzioni di scrutatori;
 - b) dal professionista sanitario più giovane d'età, presente all'assemblea, diverso dal Presidente uscente, non appartenente al Consiglio direttivo o alla Commissione di albo uscente e non facente parte delle liste di candidati, che esercita le funzioni di segretario.
2. I tre componenti di cui al comma 1, lettera a) individuano al loro interno il Presidente di seggio.
3. Per ciascun componente del seggio di cui al comma 1, lettere a) e b) è individuato il componente supplente.
4. Decorse tre ore dall'apertura del seggio, qualora sia impossibile procedere alla costituzione dello stesso, il Presidente uscente constata tale circostanza redigendo un apposito verbale e ne dà comunicazione agli iscritti mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale dell'Ordine.

Art. 4 Operazioni di voto

1. Fermo restando la possibilità di adottare le modalità telematiche di cui all'articolo 1, comma 4, la votazione si effettua a mezzo di schede bianche relative ai componenti del Consiglio direttivo dell'Ordine e, se presenti, della o delle Commissioni di albo nonché gialle per i componenti del Collegio dei revisori, munite del timbro dell'Ordine, su cui l'elettore riporta il nome o i nomi dei candidati da eleggere o la denominazione della lista a maggioranza relativa dei voti e a scrutinio segreto.

2. Il Presidente del seggio elettorale verifica l'identità dell'elettore e il suo diritto al voto e consegna le schede, rispettivamente per l'elezione del Consiglio direttivo e, se presenti, della o delle Commissioni di albo, nonché del Collegio dei revisori recanti il timbro dell'Ordine. All'elettore viene, altresì, consegnata una matita copiativa, che deve essere restituita al Presidente con le schede.
3. Spetta al Presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.
4. Il voto può essere espresso per l'intera lista, riportando nella scheda la denominazione della lista ovvero riportando tutti i nominativi compresi nella lista; il voto può, altresì, essere espresso riportando nella scheda uno o più nominativi presenti nella o nelle liste, ovvero il nominativo del candidato che si presenta singolarmente.
5. Il Presidente chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di uno o più plichi o contenitori nei quali vanno riposti gli atti e il materiale relativi alle operazioni già compiute e a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e ai plichi o ai contenitori vengono incollate due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine e la firma del presidente e degli altri componenti del seggio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il Presidente rinvia la votazione all'ora stabilita del giorno successivo e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.
6. All'ora stabilita del giorno successivo il Presidente, ricostituito il seggio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e dei plichi e dei contenitori dichiara riaperta la votazione. Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.
7. Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare, le cui pagine devono essere numerate e firmate dal Presidente e dagli altri componenti del seggio nonché recare il bollo dell'Ordine.
8. Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il Presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio, assistito dagli scrutatori e dal segretario.

Art. 5 Operazioni di scrutinio

1. Nel caso in cui le operazioni di voto si siano svolte in prima o in seconda convocazione, preliminarmente allo scrutinio, il Presidente del seggio provvede a riscontrare il numero complessivo dei votanti al fine di verificare il raggiungimento del quorum previsto dall'articolo 1, comma 3. In caso di mancato raggiungimento del predetto quorum il Presidente del seggio dichiara non valida la votazione.
2. Qualora la votazione sia stata dichiarata valida, il Presidente del seggio provvede al conteggio delle schede depositate nell'urna al fine di riscontrare la corrispondenza tra votanti e schede depositate nell'urna stessa.
3. Riscontrata la corrispondenza tra i votanti, le schede consegnate e quelle depositate nell'urna, il Presidente, in caso di più urne, provvede a sigillare tutte le urne tranne quella contenente le schede da scrutinare immediatamente. Di volta in volta procede all'apertura dell'urna successiva, al termine dello scrutinio delle schede contenute nell'urna aperta.
4. Sono nulle le preferenze contenute in schede che presentano scritture o segni tali che possano far riconoscere l'identità dell'elettore. Sono, altresì, nulle le schede che siano diverse da quelle consegnate dal seggio elettorale, o che non siano state compilate con l'apposita matita copiativa.
5. Il Presidente, udito il parere degli scrutatori, decide avverso i reclami o le irregolarità delle operazioni elettorali, decide, altresì, sull'assegnazione o meno dei voti contestati per qualsiasi causa, curando che sia fatta esatta menzione nel verbale delle proteste ricevute, dei voti contestati e delle decisioni da lui adottate.

Art. 6 Proclamazione dei risultati

1. Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal Presidente del seggio. Le schede scrutinate sono conservate per 180 giorni. Le schede nulle e le schede contestate sono conservate, per quattro anni, dopo essere state vidimate dal Presidente e dagli scrutatori, in plico sigillato sul quale l'uno e gli altri appongono la firma.
2. A parità di voti tra due o più candidati è proclamato il più giovane, in relazione alla data più recente della

deliberazione di iscrizione all'albo dell'ordine. Nel caso di parità di tale data si tiene conto della data più recente di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente, dell'età.

3. Il Presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti, al Ministero della salute, ai Ministeri della giustizia, dell'istruzione, dell'università della ricerca e del lavoro e delle politiche sociali, al tribunale civile e penale nonché alle federazioni degli Ordini e agli enti nazionali di previdenza e assistenza delle categorie, ove previsti.
4. La proclamazione degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre dell'anno di scadenza del Consiglio direttivo, e della Commissione di albo e del Collegio dei revisori uscenti.
5. Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il Consiglio direttivo, e la Commissione di albo e il Collegio dei revisori si riuniscono su convocazione del consigliere più anziano di età individuato per ogni organo, per procedere alla distribuzione delle cariche istituzionali.
6. Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto all'Ordine può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 7 Elezioni suppletive

1. Se i componenti del Consiglio direttivo o della Commissione di albo, o del Collegio dei revisori nel corso del quadriennio per cui esso è eletto, sono ridotti, per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo quanto previsto dai precedenti articoli.
2. I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica sino alla scadenza del predetto quadriennio.
3. Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio direttivo o della Commissione di albo o del Collegio dei revisori.

Art. 8 Rinnovo degli Organi delle Federazioni nazionali

1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle procedure elettorali di rinnovo degli Organi delle Federazioni nazionali.

Art. 9 Regolamento

1. Le Federazioni nazionali: possono adottare uno specifico regolamento per disciplinare le modalità operative per lo svolgimento delle operazioni elettorali. Il regolamento adottato è trasmesso al Ministero della salute.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

(5 aprile 1950, n. 221)

Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini e Collegi delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per gli affari esteri per l'interno, per la grazia e giustizia, per le finanze per la pubblica istruzione e per il lavoro e la previdenza sociale;

decreta:

È approvato nell'unito testo sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri il regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 aprile 1950

Einaudi - De Gasperi - Sforza - Scelba - Piccioni - Vanoni - Gonella - Marazza

Visto, il Guardasigilli: Piccioni

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 maggio 1950. Atti del Governo, registro n. 33, foglio n. 33.

Regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233 sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle professioni stesse

Con le modifiche apportate dalla legge 21 ottobre 1957, n. 1027 (Gazzetta Ufficiale del 5 novembre 1957, n. 1 M7), dal D.P. 10 dicembre 1959, n. 1360 (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 23 marzo 1960), e della legge 14 maggio 2005 n. 80 (Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14.5.2005).

CAPO I DEGLI ALBI PROFESSIONALI

Art. 1 - Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine o Collegio procede entro il mese di dicembre di ogni anno, alla revisione generale dell'Albo degli iscritti ed alle occorrenti variazioni.

Art. 2 - Entro il mese di febbraio di ogni anno, ciascun Ordine o Collegio provvede, a proprie spese, alla stampa ed alla pubblicazione del rispettivo Albo e ne invia copia al prefetto, per l'affissione nella sede della Prefettura.

Un esemplare dell'Albo è rimesso, entro lo stesso mese, all'alto commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, ai ministeri di Grazia e Giustizia, della Pubblica istruzione e del Lavoro e della Previdenza sociale, agli Uffici giudiziari della provincia, nonché alla Federazione da cui dipende l'Ordine o Collegio e all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza della categoria.

Art. 3 - L'Albo è formato secondo l'ordine alfabetico. Per ogni iscritto sono indicati: il cognome, il nome, la paternità; il luogo e la data di nascita; la cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; il domicilio; la data di iscrizione nell'Albo; il titolo in base al quale ha avuto luogo l'iscrizione con indicazione dell'autorità, del luogo e della data del suo rilascio. Oltre il numero progressivo e indicato per ogni iscritto il numero d'ordine corrispondente all'anzianità di iscrizione nell'Albo della Provincia.

L'anzianità di ciascun professionista è stabilita dalla data della deliberazione di iscrizione nell'Albo. Nel caso di parità di tale data si tiene conto di quella di abilitazione all'esercizio professionale e, sussidiariamente dell'età.

In apposita colonna dell'Albo dei medici sono indicati i titoli di docenza o specializzazione nelle materie che per tale professione formano oggetto delle singole specialità, riconosciute ai sensi di legge; per ciascuno di essi sono indicati

l'autorità, il luogo e la data del rilascio.

In base alle indicazioni di cui al comma precedente sono formati separati elenchi nominativi per ogni singola specialità. Fino alla pubblicazione del nuovo Albo le cancellazioni e le variazioni si annotano a fianco del nome degli iscritti ai quali si riferiscono.

Art. 4 - La domanda di iscrizione è diretta all'Ordine o Collegio nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza, e deve essere corredata dei seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza italiana;
- c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili;
- d) certificato generale del casellario giudiziale;
- e) certificato di buona condotta;
- f) titolo di abilitazione all'esercizio professionale a norma delle disposizioni in vigore;
- g) certificato di residenza. I documenti indicati dalle lettere b), c), d), e), g), devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di presentazione. Il medico provvisto dei titoli indicati nel terzo comma dell'articolo 3, deve presentare la relativa documentazione. In luogo degli originali titoli di abilitazione all'esercizio professionale, di docenza o di specializzazione può essere prodotta copia autentica.

Per la domanda ed i documenti si osservano le norme vigenti in materia di bollo e di legalizzazione.

Art. 5 - I sanitari che siano impiegati in pianta stabile presso una pubblica amministrazione e che richiedono l'iscrizione nell'Albo professionale, ai termini dell'articolo 10 del Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, sono esonerati dalla presentazione dei documenti di cui alle lettere b), c), d), e), dell'articolo precedente. Essi devono a tale fine presentare un certificato dell'amministrazione da cui dipendono che comprovi la sussistenza del rapporto d'impiego.

Art. 6 - Non possono essere iscritti nell'Albo coloro che si trovano in una delle condizioni che, ai sensi degli articoli 42 o 43 importino la radiazione dall'Albo o la sospensione dall'esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni previste dall'articolo 50 ai fini della riammissione nell'Albo.

Art. 7 - Ai fini dell'iscrizione nell'Albo a norma dell'articolo 9, ultimo comma, del Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, i sanitari stranieri devono presentare domanda nei modi previsti dal precedente articolo 4, producendo i seguenti documenti:

- a) certificato di nascita;
- b) certificato di cittadinanza;
- c) i documenti di cui alle lettere c), d), e) dell'articolo 4 o gli equipollenti documenti esteri;
- d) il titolo di abilitazione professionale;
- e) ogni altro documento previsto dagli accordi internazionali.

Il certificato di buona condotta, rilasciato dal sindaco del luogo di residenza, deve essere confermato dal prefetto della Provincia. Esso non è richiesto per coloro che risiedono in Italia da meno di tre mesi. I documenti, rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, devono essere autenticati dall'autorità diplomatica o consolare italiana e vidimati dal ministero degli Affari esteri della Repubblica.

Art. 8 - Sulla domanda d'iscrizione il Consiglio delibera nel termine di tre mesi. Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio dispone l'iscrizione nell'Albo. La deliberazione deve essere in ogni caso motivata.

Il rigetto della domanda per motivi di condotta non può essere pronunciato se non dopo sentito il richiedente nelle sue giustificazioni. Nel termine di quindici giorni la deliberazione della disposta iscrizione è trasmessa per la consegna all'interessato, all'Ufficio del registro, nei modi e per gli effetti previsti dall'articolo 5, lettera g), comma quarto, del regolamento approvato con Regio decreto 25 settembre 1874, n. 2132.

L'iscrizione nell'Albo è eseguita dopo che l'interessato ha dato prova dell'effettuato pagamento della tassa sulle concessioni governative.

Dell'eseguita iscrizione o del rigetto della domanda è data comunicazione, nel termine di giorni quindici, all'interessato, al prefetto e al procuratore della Repubblica.

Art. 9 - Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione nell'Albo l'interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito all'iscrizione. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda senza che il Consiglio abbia deliberato, è dato ricorso alla stessa Commissione centrale ai fini dell'iscrizione.

Art. 10 - È in facoltà dell'iscritto in un Albo provinciale di chiedere il trasferimento dell'iscrizione nell'Albo della provincia ove ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza.

Non è ammesso il trasferimento dell'iscrizione per il sanitario che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l'applicazione di una misura di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso

dall'esercizio della professione. La domanda deve essere presentata all'Ordine o Collegio della circoscrizione nella quale il sanitario si trasferisce. A corredo di essa deve essere prodotto soltanto un certificato rilasciato dal presidente dell'Ordine o Collegio, nel cui Albo l'interessato si trova iscritto, ed attestante:

- a) la non sussistenza, su conforme deliberazione del Consiglio, di alcuna delle cause preclusive indicate dal comma precedente;
- b) la regolarità della iscrizione con la indicazione della data e del titolo di essa;
- c) gli eseguiti pagamenti dei contributi ai sensi degli articoli 4, 14 e 21 del Dlgs 13 settembre 1946, n. 233.

Il Consiglio delibera sulla base del predetto certificato.

Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli.

L'iscrizione conseguita nel nuovo Albo è comunicata all'Ordine o Collegio di provenienza, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all'altro Ordine o Collegio la documentazione dell'interessato.

Art. 11 - Nel caso previsto dall'articolo 11, lettera c) del Dlgs 13 settembre 1946, n. 233, la cancellazione dall'Albo deve essere pronunciata entro un anno dall'accertato trasferimento.

Qualora, ai sensi del citato articolo 11, per la cancellazione deve essere sentito l'interessato, il presidente gli notifica la data fissata per l'audizione, specificando il provvedimento che si intende adottare ed i motivi di esso e avvertendolo che, ove non si presenti, si procederà alla cancellazione dall'Albo, in sua assenza.

Non si può pronunciare la cancellazione quando sia in corso procedimento penale o disciplinare.

Il sanitario cancellato dall'Albo è, a sua richiesta, iscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione.

Per la reinscrizione sono applicabili le disposizioni che regolano le iscrizioni.

Art. 12 - Qualora il Consiglio ometta di disporre le cancellazioni nei casi e nei termini previsti dall'art. 11 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e dall'art. 11 del presente regolamento, provvede il prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Il provvedimento del prefetto dev'essere motivato.

Art. 13 - L'iscrizione nell'Albo dà diritto al libero esercizio della professione, oltrechè nella provincia cui l'Albo si riferisce, anche in tutto il territorio della Repubblica, salvo l'obbligo della registrazione del titolo di abilitazione nell'Ufficio comunale, ai sensi dell'art. 100, comma secondo, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

A margine della registrazione richiamata nel comma precedente l'Ufficio comunale deve annotare gli estremi della iscrizione del sanitario nell'Albo.

CAPO II DELLE ASSEMBLEE

Art. 14 - (Nuovo testo approvato con D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360 e legge 14 maggio 2005, n. 80).

Ogni triennio, entro il mese di novembre dell'anno in cui il Consiglio scade, a cura del presidente dell'Ordine o Collegio è convocata l'assemblea degli iscritti per la elezione del nuovo Consiglio.

L'avviso di convocazione da inviarsi con lettera raccomandata almeno venti giorni prima di quello fissato per l'inizio delle votazioni a ciascun iscritto nell'albo, deve indicare i membri del Consiglio uscente, i giorni delle votazioni nonché per ciascun giorno l'ora di inizio e di cessazione delle relative operazioni.

Art. 15 - (Nuovo testo approvato con D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360):

"L'assemblea è presieduta dal presidente in carica dell'Ordine o Collegio.

I due sanitari più anziani di età e quello più giovane, presenti all'assemblea e non appartenenti al Consiglio esercitano rispettivamente le funzioni di scrutatori e di segretario".

Art. 16 - (Nuovo testo approvato con D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360):

"Sono eleggibili tutti gli iscritti nell'albo, compresi i consiglieri uscenti.

La votazione si effettua a mezzo di schede in bianco, munite del timbro dell'Ordine o Collegio, che vengono riempite con i nomi dei membri da eleggere in numero corrispondente a quello previsto dall'art. 2 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233".

Art. 17 - (Nuovo testo approvato con D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360):

"Per lo svolgimento delle operazioni di voto si osservano le seguenti norme:

La scheda in bianco e una busta recante il timbro dell'Ordine o Collegio vengono dal presidente dell'Ufficio elettorale consegnate all'elettore, previa la sua identificazione, all'atto in cui l'elettore stesso si presenta per esprimere il voto; contemporaneamente viene consegnata all'elettore una matita copiativa, che dovrà essere restituita al presidente con la scheda e la busta.

Spetta al presidente di predisporre i mezzi idonei a garantire la segretezza del voto.

Il presidente, chiude all'ora fissata le operazioni di voto svoltesi nel primo giorno, provvede alla chiusura dell'urna e procede alla formazione di un plico nel quale vanno riposti gli atti relativi alle operazioni già compiute ed a quelle da compiere nel giorno successivo curando che all'urna e al plico vengono incollate - in mancanza di altri sigilli - due strisce di carta recanti il bollo dell'Ordine o Collegio e la firma del presidente e degli altri componenti l'Ufficio elettorale nonché di qualsiasi altro elettore che voglia sottoscrivere. Conseguentemente il presidente rinvia la votazione all'ora stabilita e provvede alla custodia della sala e alla chiusura degli accessi e delle aperture della stessa in maniera che nessuno possa entrarvi.

All'ora stabilita del giorno successivo il presidente, ricostituito l'ufficio e constatata l'integrità dei mezzi precauzionali apposti alle aperture e agli accessi alla sala e dei sigilli dell'urna e del plico dichiara riaperta la votazione.

Per l'ulteriore rinvio delle operazioni si osserva la stessa procedura.

Delle operazioni compiute si redige giorno per giorno apposito verbale in duplice esemplare che deve recare in ciascun foglio la firma di tutti i membri del seggio e il bollo dell'Ordine o Collegio".

Art. 18 - Trascorso il termine per lo svolgimento delle operazioni di voto, il presidente dichiara chiusa la votazione e procede allo scrutinio assistito dagli scrutatori e dal segretario.

Art. 19 - (Nuovo testo approvato con D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360):

"Ultimato lo scrutinio dei voti il risultato è immediatamente proclamato dal presidente, il quale fa bruciare le schede valide, mentre le nulle e le contestate sono conservate, dopo essere state vidimate dal presidente e dagli scrutatori, in piego suggellato nel quale l'uno e gli altri appongono la firma.

A parità di voti è proclamato il più anziano, a termine del precedente art. 3, secondo comma".

Art. 20 - Il presidente notifica immediatamente i risultati delle elezioni agli eletti ed alle autorità ed enti indicati nel precedente art. 2.

Nel termine di otto giorni dall'avvenuta elezione, il nuovo Consiglio si riunisce su convocazione del consigliere più anziano di età.

Art. 21 - Entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati delle elezioni ogni iscritto nell'Albo può proporre ricorso avverso la validità delle operazioni elettorali alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, che decide nel termine di sei mesi.

Art. 22 - (Nuovo testo approvato con D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360):

"Se i componenti del Consiglio, nel corso del triennio per cui esso è eletto, siano ridotti per qualsiasi causa, a meno della metà, si procede entro quindici giorni ad elezioni suppletive secondo le norme dei precedenti articoli.

I consiglieri eletti in sostituzione di quelli cessati durano in carica fino alla scadenza del predetto triennio.

Le disposizioni dei precedenti commi si applicano anche nei casi di cessazione dell'intero Consiglio.

Art. 23 - L'assemblea degli iscritti si riunisce in sede ordinaria nel mese di gennaio di ciascun anno.

Le assemblee straordinarie hanno luogo ogni volta che il presidente o il Consiglio lo reputino necessario, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un sesto degli iscritti nell'Albo o quando occorra deliberare sui ricorsi indicati nell'art. 5 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

Art. 24 - Per la validità delle assemblee occorre l'intervento di almeno un quarto degli iscritti.

Si computano come intervenuti gli iscritti i quali abbiano delegato uno degli iscritti presenti.

La delega deve essere apposta in calce all'avviso di convocazione rimesso al delegato.

Nessun iscritto può essere investito di più di due deleghe.

La delega non è ammessa per l'elezione del Consiglio.

Quando non si sia raggiunto il numero legale per la validità dell'assemblea, viene tenuta, almeno un giorno dopo la prima, una seduta di seconda convocazione, che è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, purché non inferiore a quello dei componenti il Consiglio.

Art. 25 - Le votazioni dell'assemblea avvengono per scrutinio segreto, per appello nominale, per alzata e seduta.

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta di voti. Nel caso di scrutinio segreto le schede bianche e quelle illeggibili o comunque non valide si computano per determinare la maggioranza dei votanti. A parità di voti prevale il voto del presidente, salvo che la votazione sia avvenuta per scrutinio segreto, nel qual caso la proposta si intende respinta.

Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel capo II del titolo VII del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 26 - (Nuovo testo approvato con D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360):

"Le adunanze ordinarie dei Consigli nazionali delle Federazioni hanno luogo nel febbraio di ogni anno.

La convocazione del Consiglio nazionale per l'elezione del Comitato centrale viene fatta nell'anno successivo alla elezione dei presidenti e Consigli degli Ordini e Collegi non oltre il mese di marzo. La comunicazione ai componenti il Consiglio nazionale deve essere eseguita, con lettera raccomandata, almeno venti giorni prima della votazione.

Le disposizioni del presente capo, ad eccezione di quelle contenute nel secondo comma dell'art. 14, si applicano anche alle Federazioni, intendendosi sostituiti al presidente dell'Ordine o Collegio il presidente della Federazione e al Consiglio dell'Ordine o Collegio il Comitato centrale della Federazione.

Art. 27 - Per ciascun Ordine o Collegio e per ciascuna Federazione è eletto un Collegio di revisori dei conti composto, di tre membri effettivi e di un supplente, scelti tra gli iscritti nell'Albo ed estranei rispettivamente ai Consigli direttivi ed ai Comitati centrali.

Per la elezione si applicano le disposizioni del presente capo.

Essi durano in carica per il periodo previsto per i Consigli direttivi ed i Comitati centrali.

CAPO III DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITÀ

Art. 28 - Gli Ordini ed i Collegi hanno sede nel capoluogo della provincia per cui sono costituiti.

Qualora l'Ordine o Collegio abbia per circoscrizione due o più province finitime, la sede è nel capoluogo di una di esse.

Le Federazioni nazionali hanno sede in Roma.

Art. 29 - (Nuovo testo approvato con D.P.R. 10 dicembre 1959, n. 1360):

"I presidenti degli Ordini, dei Collegi e delle Federazioni nazionali curano l'esecuzione delle deliberazioni dei rispettivi organi collegiali e dirigono l'attività degli uffici".

Art. 30 - Le adunanze dei Consigli o Comitati centrali non sono valide se non interviene la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità, prevale il voto del presidente. Esse debbono essere sottoscritte dal presidente e dal segretario.

Art. 31 - Il segretario è responsabile del regolare andamento dell'ufficio. Sono ad esso affidati l'archivio, i verbali delle adunanze dell'assemblea e del Consiglio, i registri delle relative deliberazioni, i registri degli atti compiuti in sede conciliativa ai sensi dell'art. 3 lettera g) del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, il registro dei pareri espressi dal Consiglio, nonché gli altri registri prescritti dal Consiglio stesso. Spetta al segretario l'autenticazione delle copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciarsi a pubblici uffici o, nei casi consentiti, ai singoli interessati.

In caso di assenza o impedimento il segretario è sostituito dal consigliere meno anziano di età, che non sia il tesoriere.

Art. 32 - Il tesoriere ha la custodia e la responsabilità del fondo in contanti e degli altri valori di proprietà dell'Ordine o Collegio e può essere tenuto a prestare una cauzione, di cui il Consiglio determina l'importo e le modalità.

Il Consiglio può, inoltre, disporre che i valori eccedenti un determinato limite siano depositati presso una Cassa postale o un Istituto di credito di accertata solidità.

Il tesoriere provvede alla riscossione delle entrate dell'Ordine o Collegio non indicate nel successivo art. 33; paga, entro i limiti degli stanziamenti del bilancio, i mandati spediti dal presidente e controfirmati dal segretario; ed è responsabile del pagamento dei mandati irregolari od eccedenti lo stanziamento del bilancio approvato.

Il tesoriere deve tenere i seguenti registri:

- registro a madre e figlia per le somme riscosse contro quietanza;
- registro di entrata e di uscita;
- registro a madre e figlia dei mandati di pagamento;
- inventario del patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Ordine o Collegio.

Art. 33 - (2° comma approvato con D.P.R. 9-1-1968, n. 640)

Per la riscossione dei contributi da corrispondere a norma degli articoli 4, 14, 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, si applicano le norme della legge sulla riscossione delle imposte dirette, osservati la forma ed i termini in essa stabiliti e con l'obbligo da parte dell'esattore del non riscosso per il riscosso.

L'esattore versa, per il tramite del ricevitore provinciale, agli ordini o collegi, alle federazioni e all'ente di previdenza ed assistenza le quote di contributi ad essi spettanti.

Art. 34 - Le spese non contemplate nel bilancio preventivo, alle quali non possa farsi fronte col fondo per le spese impreviste, devono essere autorizzate con deliberazione dell'assemblea.

Art. 35 - I regolamenti interni degli Ordini o Collegi devono essere deliberati dai rispettivi Consigli e sono soggetti

all'approvazione della competente Federazione nazionale.

I regolamenti delle Federazioni nazionali debbono essere deliberati dai rispettivi Comitati centrali e sono soggetti all'approvazione dei Consigli nazionali. Detti regolamenti sono comunicati all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, il quale, nel termine di tre mesi dalla loro ricezione, può, con decreto motivato, disporre l'annullamento per vizi di legittimità.

Art. 36 - Lo scioglimento dei Consigli degli Ordini o Collegi, previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, può essere ordinato, su proposta delle rispettive Federazioni nazionali, anche nei casi di:

- a) morosità nel pagamento del contributo di cui all'art. 14, terzo comma, del decreto legislativo predetto;
- b) reiterata inosservanza dei deliberati delle Federazioni nazionali nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 15, lettera b), del decreto stesso.

Art. 37 - La vigilanza sugli enti indicati nell'art. 21 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, è esercitata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che provvede d'intesa con l'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica.

CAPO IV DELLE SANZIONI DISCIPLINARI E DEL RELATIVO PROCEDIMENTO

Art. 38 - I sanitari che si rendano colpevoli di abusi o mancanze nell'esercizio della professione o, comunque, di fatti disdicevoli al decoro professionale, sono sottoposti a procedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia nel cui Albo sono iscritti.

Il procedimento disciplinare è promosso d'ufficio o su richiesta del prefetto o del procuratore della Repubblica.

Art. 39 - Quando risultano fatti che possono formare oggetto di procedimento disciplinare, il presidente, verificatene sommariamente le circostanze, assume le opportune informazioni e, dopo aver inteso il sanitario, riferisce al Consiglio per le conseguenti deliberazioni.

Il presidente fissa la data della seduta per il giudizio, nomina il relatore e provvede a notificare all'interessato:

- a) la menzione circostanziata degli addebiti;
- b) il termine non inferiore a giorni venti e prorogabile su richiesta dell'interessato, entro il quale egli può prendere visione degli atti relativi al suo deferimento a giudizio disciplinare e produrre le proprie controdeduzioni scritte;
- c) l'indicazione del luogo, giorno ed ora del giudizio disciplinare;
- d) l'espresso avvertimento che, qualora non si presenti alla seduta del Consiglio, si procederà al giudizio in sua assenza.

Nel termine di cui alla lettera b) l'interessato può chiedere di essere sentito.

Art. 40 - Le sanzioni disciplinari sono:

- 1) l'avvertimento, che consiste nel diffidare il colpevole a non ricadere nella mancanza commessa;
- 2) la censura, che è una dichiarazione di biasimo per la mancanza commessa;
- 3) la sospensione dall'esercizio della professione per la durata da uno a sei mesi, salvo quanto è stabilito dal successivo art. 43;
- 4) la radiazione dall'Albo.

Art. 41 - La radiazione è pronunciata contro l'iscritto che con la sua condotta abbia compromesso gravemente la sua reputazione e la dignità della classe sanitaria.

Art. 42 - La condanna per uno dei reati previsti dal Codice penale negli articoli 446 (commercio clandestino o fraudolento di sostanze stupefacenti), 548 (istigazione all'aborto), 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) e per ogni altro delitto non colposo, per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore nel minimo a due anni o nel massimo a cinque anni, importa di diritto la radiazione dall'Albo.

Importano parimenti la radiazione di diritto dall'Albo:

- a) l'interdizione dai pubblici uffici, perpetua o di durata superiore a tre anni, e la interdizione dalla professione per una uguale durata;
- b) il ricovero in un manicomio giudiziario nei casi indicati nell'art. 222, secondo comma, del Codice penale;
- c) l'applicazione della misura di sicurezza preventiva preveduta dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, n. 1 (assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro).

La radiazione, nei casi preveduti dal presente articolo, è dichiarata dal Consiglio.

Art. 43 - Oltre i casi di sospensione dall'esercizio della professione preveduti dalla legge, importano di diritto tale sospensione:

- a) l'emissione di un mandato o di un ordine di cattura;
- b) l'applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza ordinata dal giudice, a norma degli articoli 140 e 206 del Codice penale;
- c) l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a tre anni;
- d) l'applicazione di una delle misure di sicurezza detentive previste dall'art. 215 del Codice penale, comma secondo, nn. 2 e 3 (ricovero in una casa di cura o di custodia o ricovero in manicomio giudiziario);
- e) l'applicazione di una delle misure di sicurezza non detentive, previste nel citato art. 215 del Codice penale, comma terzo, nn. 1, 2, 3 e 4 (libertà vigilata - divieto di soggiorno di uno o più Comuni o in una o più Province - divieto di frequentare osterie e pubblici spacci di bevande alcoliche - espulsione dello straniero dallo Stato).

La sospensione è dichiarata dal Consiglio. Il Consiglio può pronunciare, sentito il professionista, la sospensione del sanitario ammonito dall'autorità di pubblica sicurezza o contro il quale si sia emesso mandato od ordine di comparizione o di accompagnamento, senza pregiudizio delle successive sanzioni.

Nei casi preveduti nei precedenti commi la sospensione dura fino a quando abbia effetto la sentenza o il provvedimento da cui essa è stata determinata.

Art. 44 - Fuori dei casi di radiazione, previsti dall'art. 42, il sanitario a carico del quale abbia avuto luogo provvedimento penale è sottoposto a giudizio disciplinare per il medesimo fatto imputatogli, purché egli non sia stato prosciolto per la non sussistenza del fatto o per non averlo commesso.

E' altresì sottoposto a procedimento disciplinare, indipendentemente dalla sospensione di cui all'articolo precedente, il sanitario a carico del quale siano state applicate una misura di sicurezza o il confino di polizia o l'ammonizione.

Art. 45 - Nel giorno fissato per il giudizio, il relatore espone i fatti addebitati e le circostanze emesse dall'istruttoria; quindi viene sentito, ove sia presente l'incolpato.

L'incolpato deve comparire personalmente.

Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, il Consiglio non ritenga necessario il loro intervento.

Chiusa la trattazione orale ed allontanato l'incolpato, il Consiglio decide.

Art. 46 - Le sedute del Consiglio non sono pubbliche.

Per ogni seduta è redatto apposito verbale contenente:

- a) il giorno, mese ed anno;
- b) i nomi dei componenti il Consiglio intervenuti;
- c) i giudizi esaminati e le questioni trattate;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun procedimento. I dispositivi delle decisioni sono riportate nel verbale.

Art. 47 - La decisione deve, a pena di nullità, contenere l'indicazione della data in cui è stata adottata, dei fatti addebitati e delle prove assunte, l'esposizione dei motivi, il dispositivo. E' sottoscritta da tutti i membri del Consiglio, che vi hanno preso parte.

La decisione è pubblicata mediante deposito dell'originale negli uffici di segreteria che provvede a notificarne copia all'interessato.

Le disposizioni dei commi precedenti si osservano, in quanto applicabili, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale da adottarsi ai sensi dei precedenti articoli 42 e 43.

Art. 48 - Quando il Consiglio ometta di iniziare il procedimento disciplinare su richiesta del Medico provinciale o del Procuratore della Repubblica ovvero nei procedimenti già iniziati trascuri di emettere le sue decisioni, provvede il Medico provinciale, sentito il Consiglio Provinciale di sanità, con la procedura stabilita per i sanitari condotti nell'articolo 75, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265. Il provvedimento del Medico provinciale deve essere motivato a norma dell'art. 47.

La disposizione dei precedenti commi si osserva anche, in quanto applicabile, per i provvedimenti di radiazione dall'Albo o di sospensione dall'esercizio professionale, nei casi preveduti negli articoli 42 e 43.

Art. 49 - Dell'inizio e dell'esito di ogni giudizio disciplinare è data immediata comunicazione, a cura del Presidente, al Medico provinciale ed al Procuratore della Repubblica territorialmente competenti per l'Albo cui è iscritto l'incolpato, nonché alle medesime autorità di altra circoscrizione che abbiano promosso il giudizio.

I provvedimenti di sospensione dall'esercizio professionale e di radiazione, quando siano divenuti definitivi, sono comunicati a tutti gli Ordini o Collegi della categoria a cui appartiene il sanitario sospeso o radiato e alle autorità ed agli enti ai quali deve essere inviato l'Albo a norma dell'articolo 2.

I provvedimenti stessi, se inflitti a carico di sanitari comunali per quanto si riferisce all'esercizio della libera professione, non possono avere esecuzione prima che il Medico provinciale della provincia, in cui i predetti sanitari prestano servizio, abbia provveduto ad assicurare l'assistenza sanitaria del Comune, anche in relazione al disposto dell'art. 57 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.

Art. 50 - Il sanitario radiato dall'Albo può essere reinscritto, purché siano trascorsi cinque anni dal provvedimento

di radiazione e, se questa derivò da condanna penale, sia intervenuta la riabilitazione.
In ogni caso deve risultare che il radiato ha tenuto, dopo la radiazione, irreprensibile condotta.
Sulla istanza di reinscrizione provvede il Consiglio con l'osservanza alle disposizioni relative alle iscrizioni.

Art. 51 - L'azione disciplinare si prescrive in 5 anni.

Art. 52 - Nei procedimenti disciplinari dinanzi ai Comitati Centrali delle Federazioni, ai sensi dell'art. 15, lett. g), del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, ed in quelli dinanzi alla Commissione Centrale, ai sensi dell'articolo 18, lettera b), dello stesso decreto, si osservano le precedenti disposizioni del presente capo.

Nel primo caso al Presidente ed il Comitato Centrale della Federazione; nel secondo caso al Presidente ed al Consiglio dell'Ordine o Collegio s'intendono rispettivamente sostituiti il Presidente della Commissione centrale e la stessa Commissione.

L'incolpato può essere sentito per rogatoria nelle fasi istruttorie del procedimento.

Si osservano le disposizioni dei precedenti articoli per quanto riguarda le facoltà attribuite ai Medici provinciali ed ai procuratori della Repubblica relativamente ai giudizi a carico dei sanitari iscritti nell'Albo e le comunicazioni da farsi alle medesime autorità.

CAPO V DELLA COMMISSIONE CENTRALE

Art. 53 - I ricorsi alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie sono proposti dall'interessato o dal Medico provinciale o dal Procuratore della Repubblica nel termine di trenta giorni dalla notificazione o dalla comunicazione del provvedimento.

Il ricorso dell'interessato ha effetto sospensivo quando sia proposto avverso i provvedimenti di cancellazione dall'Albo o avverso i provvedimenti disciplinari, ad eccezione di quelli previsti dai precedenti articoli 42 e 43.

Il ricorso del Medico provinciale o del Procuratore della Repubblica avverso il provvedimento che dispone l'iscrizione nell'Albo ha effetto sospensivo.

Nel caso di comprovato difetto di uno o più titoli o requisiti prescritti per l'iscrizione nell'Albo, la Commissione, in via eccezionale, può disporre che il ricorso non abbia effetto sospensivo.

Art. 54 - Il sanitario deve notificare copia conforme del ricorso all'autorità che ha emanato il provvedimento impugnato o che abbia omesso la pronuncia, nonché al Medico provinciale e al Procuratore della Repubblica.

Il ricorso previsto dall'art. 21 è notificato all'Ordine o Collegio che ha indetto le elezioni, nonché al Medico provinciale e al Procuratore della Repubblica.

Ove l'autorità che ha emanato il provvedimento sia il Medico provinciale, il ricorso deve essere notificato anche all'Ordine o Collegio.

Qualora il ricorrente sia il Medico provinciale, la notificazione è fatta all'interessato, al Procuratore della Repubblica e all'Ordine o Collegio. Se il ricorrente sia il Procuratore della Repubblica, la notificazione è fatta all'interessato, al Medico provinciale e all'Ordine o Collegio.

Le notificazioni previste dai precedenti commi si effettuano a mezzo di ufficiale giudiziario o di messo comunale nel termine indicato nel primo comma dell'art. 53 e nelle forme stabilite dal Codice di procedura civile.

Nei trenta giorni successivi alla scadenza del termine indicato nel primo comma del precedente articolo 53 debbono essere depositate presso la segreteria:

- a) le relate delle notificazioni effettuate;
- b) copia autentica dell'atto o provvedimento impugnato;
- c) quando il ricorso non sia proposto dal Medico provinciale o dal Procuratore della Repubblica anche la ricevuta del versamento della prescritta tassa di bollo.

Il ricorso è dichiarato irricevibile nel caso di inosservanza dei termini e dei modi prescritti in questo e nel precedente articolo.

Art. 55 - Il ricorso deve contenere:

- 1) l'indicazione del cognome e nome, della residenza o domicilio del ricorrente. Qualora l'impugnativa sia prodotta dal Medico provinciale o dal Procuratore della Repubblica, è sufficiente l'indicazione del pubblico ufficio da essi ricoperto;
- 2) gli estremi del provvedimento che si impugna;
- 3) l'esposizione sommaria dei fatti e dei motivi su cui si fonda e le contestazioni;
- 4) la sottoscrizione del ricorrente.

Il ricorso è nullo se manchi la sottoscrizione o se vi sia assoluta incertezza sulla persona del ricorrente e sull'oggetto del ricorso.

La segreteria non procede ad alcuna comunicazione inerente allo svolgimento del ricorso, ove manchi l'indicazione del recapito del ricorrente.

Se il ricorrente è il sanitario, esso deve presentare, unitamente al ricorso in bollo, anche due copie in carta libera del ricorso stesso.

Art. 56 - Nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del termine indicato nel sesto comma dell'art. 54 per il deposito degli atti, il ricorrente e coloro ai quali sia stato notificato il ricorso possono presentare alla segreteria della Commissione documenti e deduzioni.

Nei successivi quindici giorni coloro che vi hanno interesse possono prendere visione dei documenti e delle deduzioni, che siano stati presentati, proporre le proprie controdeduzioni ed esibire documenti.

Il Medico provinciale, il Procuratore della Repubblica e il Consiglio dell'Ordine o Collegio della provincia di Roma possono essere incaricati rispettivamente dai Medici provinciali, dai Procuratori della Repubblica e dei Consigli di altre sedi di prendere visione degli atti depositati in segreteria.

I sanitari interessati possono avvalersi di un delegato fornito di mandato speciale.

Art. 57 - Il deposito dei ricorsi, di istanze, memorie, atti e documenti, relativi alle impugnazioni, quando non sia fatto personalmente nella segreteria della Commissione centrale, deve effettuarsi a mezzo posta, ai sensi del successivo art. 79.

Ai fini della decorrenza dei termini, la data del deposito è quella apposta sui relativi atti della segreteria, la quale, nel caso di invio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, appone contemporaneamente la stessa data sulla ricevuta che viene restituita al mittente.

Art. 58 - La segreteria, scaduti i termini fissati dal precedente art. 56, presenta il ricorso con tutti i relativi atti e documenti al Presidente, il quale nomina il relatore e fissa, seguendo l'ordine di presentazione dei ricorsi, l'adunanza per la decisione della Commissione sul ricorso. E' in facoltà del Presidente di variare l'ordine predetto.

Art. 59 - Nei procedimenti sui ricorsi in materia disciplinare il sanitario interessato può chiedere di essere udito personalmente dalla Commissione.

Qualora la commissione ritenga necessario che le parti diano chiarimenti ovvero producano atti o documenti o si presentino personalmente, ne fa richiesta alle parti stesse.

Quando i chiarimenti, gli atti ed i documenti non siano forniti entro il termine fissato o la parte non si presenti nella data stabilita, la Commissione decide allo stato degli atti.

Art. 60 - I provvedimenti istruttori, preliminari all'esame del ricorso da parte della Commissione possono essere disposti dal Presidente.

Art. 61 - In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal funzionario più elevato in grado, che faccia parte della Commissione, ed il Segretario, dal membro presente meno anziano di età.

Art. 62 - La Commissione è convocata d'ordine del Presidente con avviso scritto dal Segretario. Le adunanze non sono pubbliche e le decisioni sono adottate fuori della presenza degli interessati. Non è ammessa l'assistenza di avvocati o di consulenti tecnici, salvo che, per questi ultimi, la Commissione non ritenga necessario il loro intervento.

Art. 63 - Alle decisioni della Commissione centrale sui ricorsi presentati contro i provvedimenti della Federazione Nazionale non possono prendere parte i componenti che abbiano la qualità di Presidente o di membro del Comitato centrale della federazione medesima.

Non possono partecipare alle decisioni sui ricorsi proposti contro i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine o Collegio coloro che abbiano la qualità di Presidente o membro del Consiglio stesso;

Art. 64 - I componenti i Consigli degli Ordini o Collegi, dei Comitati centrali delle Federazioni e della Commissione centrale, possono essere ricusati per i motivi stabiliti dal Codice di procedura civile, in quanto applicabili, e debbono astenersi quando vi sia un motivo di ricusazione che essi conoscono anche se non proposto.

Art. 65 - Le decisioni della Commissione sono adottate a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente, che vota per ultimo, dopo aver raccolto i voti dei componenti.

Art. 66 - La decisione è pronunciata in nome del Popolo Italiano e deve contenere:

- 1) l'indicazione del cognome e nome del sanitario ricorrente o dell'autorità che ha proposto l'impugnazione;
- 2) l'oggetto del ricorso;
- 3) una succinta esposizione del fatto e dei motivi di diritto;
- 4) il dispositivo;
- 5) la data e il luogo in cui la decisione è pronunciata.

La decisione è sottoscritta dal Presidente, dall'estensore e dal Segretario.

Art. 67 - La pubblicazione della decisione ha luogo mediante il deposito dell'originale nella segreteria.

Art. 68 - La decisione della Commissione centrale è notificata a cura della segreteria nei modi previsti dal successivo art. 79, entro trenta giorni dalla sua pubblicazione, all'interessato, al Medico provinciale e al Procuratore della Repubblica. Nello stesso termine è comunicata al Consiglio dell'Ordine o Collegio ed al Comitato centrale della Federazione nazionale.

Il ricorso alle Sezioni unite della Corte di Cassazione avverso la decisione della Commissione può essere proposto, entro trenta giorni dalla sua notificazione, dall'interessato, dal Medico provinciale o dal Procuratore della Repubblica. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Art. 69 - In qualunque stadio della controversia si può rinunciare al ricorso mediante dichiarazione sottoscritta dal ricorrente ed autenticata da notaio o mediante dichiarazione resa personalmente dalla parte al segretario della Commissione che redige apposito verbale.

Il Medico provinciale e il Procuratore della Repubblica possono desistere dal ricorso con lettera di ufficio. Dell'avvenuta rinuncia è data comunicazione dalla segreteria della Commissione alle parti ed alle autorità alle quali era stato notificato il ricorso.

Della rinuncia è preso atto con apposita decisione.

Art. 70 - Di ogni adunanza il Segretario redige processo verbale nel quale devono essere indicati:

- a) il giorno, il mese e l'anno in cui ha luogo l'adunanza;
- b) i nomi dei componenti intervenuti;
- c) i ricorsi esaminati e le questioni trattate;
- d) i provvedimenti presi in ordine a ciascun ricorso.

Art. 71 - La segreteria, oltre al registro dei processi verbali delle adunanze della Commissione, deve tenere un registro per ogni categoria professionale, nel quale, sotto numerazione progressiva e con la data di presentazione, si iscrivono i ricorsi con

l'indicazione del ricorrente, del provvedimento impugnato e degli atti e documenti uniti al ricorso.

Nello stesso registro, in altrettante colonne, sono annotati:

- 1) le memorie, deduzioni e documenti prodotti dalla controparte con la data della loro presentazione
- 2) la prova delle eseguite notificazioni del ricorso;
- 3) l'indicazione degli atti istruttori disposti e compiuti;
- 4) il nome del relatore e il giorno fissato per la relativa adunanza; 5) la data della decisione definitiva o della rinuncia al ricorso.

Gli originali delle decisioni sono, anno per anno, raccolti in volumi rilegati e muniti di indice.

Art. 72 - La segreteria rilascia, previa autorizzazione del Presidente, copia legale di ogni decisione e degli atti a chi dimostri di avervi legittimo interesse.

Il rilascio delle copie, eccettuato che per il Medico provinciale ed il Procuratore della Repubblica è fatto su carta da bollo competente secondo le leggi fiscali.

Art. 73 - Alla sostituzione dei componenti della Commissione centrale dimissionari, defunti, cancellati, radiati dall'Albo, o revocati, si provvede con decreto del Capo dello Stato, osservate le disposizioni dell'art. 17 del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233.

Coloro che sono nominati a termine del comma precedente rimangono in carica per il tempo in cui sarebbero rimasti i membri sostituiti.

Art. 74 - Indipendentemente dall'esercizio del potere disciplinare, con decreto del Capo dello Stato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia, sentite le rispettive Federazioni, può essere revocata la nomina di uno o più dei componenti professionisti della Commissione, qualora ciò si renda necessario per il miglior funzionamento di essa e per la dignità della classe.

Art. 75 - Le disposizioni contenute nei precedenti articoli del presente capo si applicano anche ai ricorsi prodotti avverso i provvedimenti delle Federazioni. In tal caso, oltre alle notifiche prescritte negli articoli stessi, deve farsi luogo alla notifica del ricorso al Comitato della Federazione interessata.

Art. 76 - L'Ufficio di segreteria della Commissione è diretto da un funzionario in servizio presso il Ministero della Sanità di grado non inferiore al 6°, che può essere coadiuvato da altri impiegati in servizio presso il Ministero stesso in numeri non superiore a due.

Al predetto personale non compete per tale prestazione alcun assegno speciale o indennità che possa far carico al bilancio dello Stato.

Art. 77 - Le spese per il funzionamento della Commissione e dell'Ufficio di segreteria sono a carico delle Federazioni nazionali e determinate dal Ministero della Sanità in rapporto ai numero degli iscritti a ciascuna categoria.

CAPO VI DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 78 - Gli atti di qualsiasi natura degli enti, organi ed autorità previsti dal decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, e dal presente regolamento sono esenti da bollo, salvo le copie richieste dagli interessati.

Sono altresì esenti da bollo gli atti prodotti dai sanitari in sede di procedimento disciplinare.

Sono invece soggetti a bollo i ricorsi e le conseguenti controdeduzioni e memorie diretti dai sanitari interessati alla Commissione Centrale per gli esercenti le professioni sanitarie.

Art. 79 - Le comunicazioni o notificazioni da farsi a norma delle disposizioni del presente regolamento sono eseguite a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, salvo che nelle norme stesse non sia diversamente disposto.

Le comunicazioni o notificazioni predette debbono essere fatte al Medico provinciale ed al Procuratore della Repubblica del luogo ove ha sede il Consiglio dell'Ordine o Collegio.

Art. 80 - Scaduto.

Art. 81 - I ricorsi già depositati alla data di entrata in vigore del presente regolamento e prodotti alla Commissione Centrale di cui all'art. 28 del regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, convertito nella legge 27 maggio 1935, n. 983, al Consiglio superiore di sanità o all'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica (ora: Ministero della Sanità) relativamente alle materie di competenza della Commissione centrale di cui all'art. 17 del decreto-legge 13 settembre 1946, n. 233, sono decisi dalla Commissione stessa.

Questa ha facoltà di assegnare, ove occorra, un termine perentorio al ricorrente perché provveda alle formalità prescritte dal precedente capo.

Visto, il Presidente del Consiglio dei Ministri
De Gasperi

Disposizioni contenute nel capo II del titolo VII della Legge Comunale e Provinciale 1934 che si ritengono applicabili alle Assemblee degli Ordini ed ai Consigli Nazionali delle Federazioni

Art. 275 - Le assemblee non sono pubbliche.

Art. 276 - Le deliberazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto. Terminate le votazioni il presidente ne accerta e proclama l'esito.

Art. 277 - Chi presiede le adunanze è investito di potere discrezionale per assicurare l'osservanza delle leggi e per mantenere l'ordine e la regolarità delle discussioni e delle deliberazioni. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere le adunanze, facendone redigere processo verbale da trasmettere al Prefetto.

Art. 278 - Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione di un collegio amministrativo deliberante o consuntivo, se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e, salvo i casi di urgenza, se gli atti relativi non siano stati messi a disposizione dei membri del collegio almeno ventiquattro ore prima.

Art. 280 - I processi verbali delle deliberazioni sono stesi dal segretario. Quando si tratta di deliberazioni di organi collegiali i processi verbali devono indicare i punti principali delle discussioni ed il numero dei voti resi pro e contro ogni proposta. Essi sono letti all'adunanza e dalla medesima approvati. I processi verbali sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 281 - Ogni membro ha diritto che nel verbale si faccia constare del suo voto e dei motivi che lo hanno determinato, nonché di chiedere le opportune modificazioni.

Art. 282 - Le deliberazioni che importino modifiche o revoca di deliberazioni esecutive, si hanno come non avvenute, ove esse non facciano espressa menzione della revoca o della modifica.

Art. 283 - Ogni Collegio può incaricare uno o più dei suoi membri di riferire sopra oggetti che esigano indagini od esame speciale.

Art. 284 - Le deliberazioni che importino spese devono indicare l'ammontare di esse e i mezzi per farvi fronte. Quelle per i lavori od acquisti devono anche indicare il modo di esecuzione ed essere corredate di appositi progetti, perizie o preventivi; questi ultimi possono anche essere redatti in forma sommaria, quando non si tratti di forniture o di lavoro, la cui spesa presunta non superi le L. 100.000. Qualsiasi variazione o modifica ai progetti, perizie o preventivi, e ai relativi contratti deve essere approvata dagli stessi organi che li hanno deliberati.

Art. 288 - Sono nulle le deliberazioni prese in adunanze illegali, o adottate sopra oggetti estranei alle attribuzioni degli organi deliberanti, o che contengono violazioni di legge.



ELENCO ISCRITTI

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
1	780 19.12.2002	ABRAMO Giuseppe Catania (CT) 21.10.1970 Roma - Via Vallombrosa, 47 BRM GPP 70R21 C351W	Farmacia Catania 09.11.1996	Catania 2ª 1996	Enna 05.04.1997	
3	623 29.12.1989	ACCARDI Giuseppa Palermo (PA) 06.05.1963 Mazara del Vallo (TP) - Corso V. Veneto, 252 CCR GPP 63E46 G273G	Farmacia Palermo 14.11.1989	Palermo 2ª 1989		
2	686 09.02.1994	ACCARDI Marina Mazara del Vallo (TP) 21.08.1966 Mazara del Vallo (TP) - Corso V. Veneto, 252 CCR MRN 66M61 F061B	Farmacia Palermo 30.10.1993	Palermo 2ª 1993		
4	1140 06.02.2016	ACCARDO Giusy Castelvetrano (TP) 19.12.1989 Castelvetrano (TP) - Via Campobello Coop. Habitat-pal.A CCR GSY 89T59 C286Z	Farmacia Palermo 30.03.2015	Palermo 1ª 2015		
5	1244 05.07.2019	ACCARDO Piercarlo Pordenone (PN) 19.09.1990 Alcamo (TP) - Via delle Magnolie, 15 CCR PCR 90P19 G888U	C.T.F. Palermo 19.03.2019	Palermo 1ª 2019		
6	888 03.01.2008	ADAMO Adriana Palermo (PA) 15.12.1983 Alcamo (TP) - Via Monte Bonifato, 73 DMA DRN 83T55 G273T	Farmacia Palermo 25.10.2007	Palermo 2ª 2007		
7	1337 09.09.2023	ADAMO Gabriella Alcamo (TP) 05.03.1998 Alcamo (TP) - Via Della Stella Cinese, 483 DMA GRL 98C45 A176O	Farmacia Ferrara 21.10.2022	Ferrara 1ª 2023		
8	681 10.01.1994	ADAMO Giovanna Trapani (TP) 11.05.1945 Trapani (TP) - Via Roma, 46 DMA GNN 45E51 L331E	Farmacia Palermo 27.10.1993	Palermo 2ª 1993		
9	1085 07.02.2014	ADAMO Marilena Alcamo (TP) 21.01.1989 Calatafimi Segesta (TP) - Via A. De Gasperi, 25 DMA MLN 89A61 A176C	C.T.F. Palermo 24.07.2013	Palermo 2ª 2013		
10	717 18.06.1997	ADRAGNA Emanuela Erice (TP) 02.04.1971 Palermo (PA) - Via F.sco Crispi, 92 DRG MNL 71D42 D423H	Farmacia Firenze 03.03.1997	Firenze 1ª 1997		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
11	958 13.07.2010	AFRICA Sabrina Mazara del Vallo (TP) 20.11.1984 Mazara del Vallo (TP) - Via Stazzoni, 19/a FRC SRN 84S60 F061Y	Farmacia Parma 24.03.2010	Parma 1ª 2010		
12	595 22.07.1988	AGATE Ornella Marsala (TP) 30.09.1964 Marsala (TP) - C.da Pispisia, 815 GTA RLL 64P70 E974I	Farmacia Palermo 22.03.1988	Palermo 1ª 1988		
13	435 21.12.1979	AGATE Vita Luisa Marsala (TP) 04.08.1956 Marsala (TP) - C.da Pispisia, 815/C GTA VLS 56M44 E974N	Farmacia Palermo 08.11.1979	Palermo 2ª 1979		
14	186 20.05.1952	AGOGLITTA Vita Castelvetrano (TP) 01.11.1927 Marsala (TP) - C.da Cuore di Gesù, 557 GGL VTI 27S41 C286W	Farmacia Palermo 16.07.1951	Palermo 1965		
15	1360 31.07.2024	AGUECI Danila Salemi (TP) 01.07.1995 Salemi (TP) - Via Alberto Favara, 163/D GCA DNL 95L41 H700H	C.T.F. Pisa 30.01.2020	Pisa 1ª 2020	Pisa 25.01.2021	
16	470 28.01.1982	AGUECI Gaetana Vita (TP) 23.04.1956 Buzeto Palizzolo (TP) - Via P. Randazzo Sindaco, 1 GCA GTN 56D63 M081H	Farmacia Palermo 12.11.1981	Palermo 2ª 1981		
17	1195 30.12.2017	AJOSA Dario Palermo (PA) 28.07.1978 Cinisi (PA) - Via S. Pertini, 3/a JSA DRA 78L28 G273W	C.T.F. Palermo 20.07.2012	Palermo 2ª 2012	Palermo 14.01.2013	
18	1364 16.12.2024	ALA Vanessa Maria Salemi (TP) 03.09.1999 Salaparuta (TP) - Via B. Croce, 5 LAA VSS 99P43 H700V	C.T.F. Palermo 21.07.2023	Palermo 2ª 2023		
19	318 19.03.1965	ALAGNA Orsola Marsala (TP) 03.06.1941 Marsala (TP) - C.da S. Venera, 270 LGN RSL 41H43 E974T	Farmacia Palermo 25.06.1964	Palermo 1964		
20	1034 03.01.2013	ALASTRA Valeria Erice (TP) 01.02.1988 Trapani (TP) - Via Marsala, 330 - Fraz. Rilievo LST VLR 88B41 D423A	Farmacia Palermo 18.07.2012	Palermo 2ª 2012		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
21	1154 07.10.2016	ALBERTI Antonella Petralia Sottana (PA) 16.10.1987 Favignana (TP) - Lungomare Duilio, 17 LBR>NNL 87R56 G511B	Farmacia Palermo 24.07.2014	Palermo 2ª 2014	Palermo 13.01.2015	
22	1322 04.01.2023	ALECI Antonia Salemi (TP) 01.06.1996 Salemi (TP) - Via F. Crispi, 138 LCA NTN 96H41 H700Q	Farmacia Parma 21.10.2022	Parma 2ª 2022		
23	540 23.01.1986	ALECI Salvatore Trapani (TP) 18.09.1962 Salemi (TP) - Via F. Crispi, 140 LCA SVT 62P18 L331L	Farmacia Palermo 26.07.1985	Palermo 2ª 1985		
24	607 23.12.1988	ALECI Vincenzo Salemi (TP) 19.02.1964 Salemi (TP) - Via F. Crispi, 140 LCA VCN 64B19 H700I	Farmacia Palermo 09.11.1988	Palermo 2ª 1988		
25	675 16.07.1993	ALESI Silvia Maria Alcamo (TP) 03.01.1956 Alcamo (TP) - Via del Carroccio, 25 LSA SVM 56A43 A176P	Farmacia Palermo 18.07.1979	Palermo 2ª 1979	Savona 01.07.1983	1ª iscrizione Trapani 21.01.1980
26	507 22.12.1983	ALLEGRA Maria Concetta Santa Ninfa (TP) 27.06.1959 Castelvetrano (TP) - Via Titone, 1 LLG MCN 59H67 I291O	Farmacia Palermo 21.07.1983	Palermo 2ª 1983		
27	1025 05.09.2012	ALMANZA Anna Rita Pantelleria (TP) 01.06.1987 Pantelleria (TP) - Via Rizzo, 33 C.da Rekale LMN NRT 87H41 G315U	C.T.F. Firenze 18.04.2012	Firenze 1ª 2012		
28	795 24.10.2003	ALONGI Gabriella Canicattì (AG) 12.03.1972 Trapani (TP) - Via Orti, 94 LNG GRL 72C52 B602I	Farmacia Palermo 09.11.1998	Palermo 2ª 1998	Agrigento 04.01.1999	
29	767 21.11.2001	ALONGI Laura Cattolica Eraclea (AG) 06.02.1968 Paceco (TP) - Via Dante, 16 LNG LRA 68B46 C356S	Farmacia Palermo 25.03.1997	Palermo 1ª 1997	Agrigento 25.06.1997	
30	805 25.03.2004	ALTIERI Cesare Palermo (PA) 04.12.1957 Erice (TP) - Via Cordici, 13 LTR CSR 57T04 G273A	Farmacia Palermo 26.03.1988	Palermo 1ª 1989		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
31	733 18.03.1999	AMABILE Giorgio Castelvetrano (TP) 28.03.1973 Castelvetrano (TP) - Piazza Matteotti, 13 MBL GRG 73C28 C286P	Farmacia Palermo 09.11.1998	Palermo 2ª 1998		
32	836 30.06.2005	AMARI Stefania Concetta Palermo (PA) 05.02.1979 Campobello di Mazara (TP) - Via IV Aprile, 27 MRA SFN 79B45 G273S	Farmacia Palermo 30.03.2005	Palermo 1ª 2005		
33	500 14.05.1983	AMARO Rosa Anna Paceco (TP) 20.10.1959 Erice (TP) - Via degli Uliveti, 32 C.da Rigalletta MRA RNN 59R60 G208X	Farmacia Palermo 31.03.1983	Palermo 1ª 1983		
34	885 03.01.2008	AMATO Giuseppina Alcamo (TP) 12.02.1984 Alcamo (TP) - C.da S. Gaetano, 71 MTA GPP 84B52 A176N	Farmacia Palermo 25.10.2007	Palermo 2ª 2007		
35	850 06.07.2006	AMATO Ileana Alcamo (TP) 24.12.1981 Alcamo (TP) - Via Grazia Deledda, 48 MTA LNI 81T64 A176S	C.T.F. Palermo 08.11.2005	Palermo 2ª 2005		
36	508 22.12.1983	AMATO Matteo Maurizio Marsala (TP) 19.09.1957 Petrosino (TP) - Via Pio La Torre, 67 MTA MTM 57P19 E974G	Farmacia Palermo 21.07.1983	Palermo 2ª 1983		
37	1199 05.01.2018	ANASTASI Alessandro Nello Erice (TP) 19.05.1990 Marsala (TP) - Via Sibilla, 5 NST LSN 90E19 D423F	Farmacia Parma 25.10.2017	Parma 2ª 2017		
38	773 03.01.2002	ANASTASI Daniela Palermo (PA) 20.04.1975 Marsala (TP) - Via E. Alagna, 59 NST DNL 75D60 G273R	Farmacia Urbino 16.11.2001	Urbino 2ª 2001		
39	1251 26.09.2019	ANASTASI Emilia Marsala (TP) 20.02.1992 Marsala (TP) - C.da Berbaro, 614 NST MLE 92B60 E974N	C.T.F. Parma 24.01.2019	Parma 1ª 2019		
40	749 22.06.2000	ANASTASI Giovanna Palermo (PA) 08.05.1973 Marsala (TP) - Via E. Alagna, 59 NST GNN 73E48 G273M	Farmacia Pavia 24.01.2000	Pavia 1ª 2000		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
41	1038 03.01.2013	ANATRA Alessandra Castelvetrano (TP) 13.06.1986 Partanna (TP) - Via G. Puccini, 37 NTR LSN 86H53 C286L	Farmacia Palermo 25.07.2012	Palermo 2ª 2012		
42	1342 09.09.2023	ANATRA Dario Castelvetrano (TP) 13.05.1991 Partanna (TP) - Via G. Puccini, 37 NTR DRA 91E13 C286X	Farmacia Palermo 13.10.2022	Palermo 1ª 2023		
43	960 13.07.2010	ANCONA Valeria Erice (TP) 24.10.1984 Buseto Palizzolo (TP) - Via Battaglia, 90 NCN VLR 84R64 D423V	Farmacia Palermo 22.03.2010	Palermo 1ª 2010		
44	1104 03.01.2015	ANGELO Paola Erice (TP) 02.11.1985 Trapani (TP) - Via del Salice, 54 NGL PLA 85S42 D423L	Farmacia Palermo 27.03.2014	Palermo 1ª 2014		
45	867 04.01.2007	ANGELO Pietro Erice (TP) 13.02.1979 Erice (TP) - Via Pio la Torre, 8/A NGL PTR 79B13 D423B	C.T.F. Palermo 25.07.2006	Palermo 2ª 2006		
46	1282 01.04.2021	ANGILERI ANTONIO Erice (TP) 05.08.1979 Marsala (TP) - Via C. Cattaneo, 6 NGL NTN 79M05 D423S	C.T.F. Palermo 24.10.2007	Palermo 2ª 2007		1ª Iscrizione Trapani 18.11.2010 30.12.2016
47	1365 30.12.2024	ANGILERI Antonella Marsala (TP) 09.12.1997 Marsala (TP) - Via Tunisi, 35/A NGL>NNL 97T49 E974A	Farmacia Piemonte O. 27.10.2022	Piemonte O. 1ª 2023	Torino 03.08.2023	
48	1045 30.01.2013	ANGILERI Manuela Mazara del Vallo (TP) 30.11.1986 Mazara del Vallo (TP) - Via California, 15 NGL MNL 86S70 F061A	Farmacia Palermo 31.10.2012	Palermo 2ª 2012		
49	1353 12.02.2024	ANGILERI Marianna Marsala (TP) 08.05.1994 Marsala (TP) - Via Sirtori, 43 NGL MNN 94E48 E974R	Farmacia Siena 25.10.2019	Siena 2ª 2019		1ª Iscrizione Trapani 04.01.2020 22.06.2023
50	493 21.12.1982	ANGILERI Vita Rita Marsala (TP) 10.01.1958 Marsala (TP) - Via delle Sirena, 11 NGL VRT 58A50 E974R	Farmacia Palermo 20.07.1982	Palermo 2ª 1982		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
51	659 17.06.1992	ARDIZZONE Antonino Messina (ME) 16.08.1961 Marsala (TP) - Via Falco, 2/C RDZ>NNN 61M16 F158D	Farmacia Palermo 25.03.1992	Palermo 1ª 1992		
52	1157 07.10.2016	ARIENZO Antonella Castelvetrano (TP) 07.12.1988 Castelvetrano (TP) - Via P. Luna, 151 RNZ>NNL 88T47 C286Y	C.T.F. Palermo 28.10.2015	Palermo 1ª 2016		
53	1268 31.07.2020	ARMATA Marilena Erice (TP) 24.07.1992 Trapani (TP) - Strada Rossi, 3 RMT>MLN 92L64 D423W	Farmacia Palermo 17.03.2020	Palermo 1ª 2020		
54	1033 03.01.2013	ARMATA Pietro Erice (TP) 02.09.1987 Trapani (TP) - Via Marsala, 330 - Fraz. Rilievo RMT>PTR 87P02 D423F	Farmacia Palermo 06.11.2012	Palermo 2ª 2012		
55	1327 04.01.2023	ARNONE Fortunata Palermo 22.06.1977 Partinico (PA) - Via Reginella, 15 RNN>FTN 77H62 G273U	C.T.F. Palermo 30.03.2006	Palermo 1ª 2006		1ª Iscrizione Trapani 06.07.2006 30.11.2020
56	1017 11.07.2012	ASARO Anna Mazara del Vallo (TP) 01.12.1987 Rovereto (TN) - Via Roma, 47 SRA>NNA 87T41 F061P	Farmacia Palermo 22.03.2012	Palermo 1ª 2012		
57	534 23.12.1985	ASARO Mariella Mazara del Vallo (TP) 10.08.1961 Pantelleria (TP) - Via Padre Piccirilli, 18 SRA>MLL 61M50 F061F	Farmacia Palermo 26.07.1985	Palermo 2ª 1985		
58	1176 31.05.2017	ASARO Romilda Mazara del Vallo (TP) 13.09.1988 Mazara del Vallo (TP) - Via Rep. Ceca, 19 SRA>RLD 88P53 F061E	Farmacia Pisa 12.06.2014	Pisa 1ª 2014	Pisa 12.01.2015	
59	1263 30.06.2020	ASTA Noemi Erice (TP) 29.11.1994 Erice (TP) - Via A. Manzoni, 66 STA>NMO 94S69 D423G	Farmacia Firenze 23.07.2019	Firenze 2ª 2019		
60	757 13.02.2001	ASTA Stefano Alcamo (TP) 04.05.1974 Alcamo (TP) - Via Ruggero Settimo, 1/a STA>SFN 74E04 A176H	Farmacia Palermo 26.10.2000	Palermo 2ª 2000		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
61	844 03.01.2006	AUGUGLIARO Marco Erice (TP) 08.08.1979 Trapani (TP) - Via N. Riccio, 12 GGL MRC 79M08 D423B	C.T.F. Palermo 25.07.2005	Palermo 2ª 2005		
62	1289 10.07.2021	AUGUGLIARO Martina Erice (TP) 05.12.1991 Marsala (TP) - Via F. Angileri, 18 GGL MTN 91T45 D423I	Farmacia Siena 20.04.2021	Catania 1ª 2021		
63	1256 04.01.2020	AUGUGLIARO Miryam Erice (TP) 28.10.1975 Trapani (TP) - Via G. B. Fardella, 297 GGL MYM 75R68 D423T	Farmacia Palermo 15.10.2019	Palermo 2ª 2019		
64	1090 19.02.2014	AUTUORI Margherita Palermo (PA) 02.03.1987 Calatafimi Segesta (TP) - Via Raffaello, 6 TRA MGH 87C42 G273B	C.T.F. Palermo 23.10.2013	Palermo 2ª 2013		
65	633 01.02.1991	AUTUORI Maria Tiziana Calatafimi Segesta (TP) 12.02.1961 Calatafimi Segesta (TP) C.da Sasi - Via R. Livatino TRA MTZ 61B52 B385I	Farmacia Palermo 14.11.1990	Palermo 2ª 1990		
66	1319 10.09.2022	AUTUORI Michele Palermo (PA) 30.07.1994 Calatafimi Segesta (TP) - C.da Franco snc TRA MHL 94L30 G273A	Farmacia Camerino 25.02.2022	Camerino 1ª 2021		
67	494 21.12.1982	AUTUORI Paolo Calatafimi Segesta (TP) 11.12.1957 Calatafimi Segesta (TP) - Via Mazzini, 5 TRA PLA 57T11 B385L	Farmacia Palermo 09.11.1982	Palermo 2ª 1982		
68	878 02.07.2007	BADALUCCO Donatella Erice (TP) 16.06.1978 Marsala (TP) - Via On. A. Spanò, 5 BDL DTL 78H56 D423O	Farmacia Urbino 22.02.2007	Urbino 1ª 2007		
69	1316 10.09.2022	BAIATA Elena Erice (TP) 04.06.1997 Marsala (TP) - C.da Torrelunga Puleo, 417 BTA LNE 97H44 D423E	Farmacia Parma 29.05.2022	Parma 1ª 2022		
70	570 09.07.1987	BAMBINA Andrea Palermo (PA) 08.04.1964 Alcamo (TP) - Viale Europa, 186 BMB NDR 64D08 G273P	Farmacia Palermo 19.03.1987	Palermo 1ª 1987		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
71	1317 10.09.2022	BAMBINA Antonio Palermo (PA) 13.07.1998 Alcamo (TP) - Viale Europa, 186 BMB NTN 98L13 G273O	Farmacia Pavia 17.05.2022	Pavia 1ª 2022		
72	1324 04.01.2023	BAMBINA Carlotta Palermo (PA) 28.09.1996 Alcamo (TP) - Viale Europa, 186 BMB CLT 96P68 G273N	Farmacia Palermo 26.03.2021	Palermo 1ª 2021		
73	1065 22.07.2013	BAMBINA Francesca Erice (TP) 25.02.1987 Alcamo (TP) - Via S. Pellico, 57 BMB FNC 87B65 D423B	C.T.F. Palermo 22.03.2013	Palermo 1ª 2013		
74	1269 31.07.2020	BAMBINA Giulia Palermo (PA) 27.08.1995 Alcamo (TP) - Viale Europa, 186 BMB GLI 95M67 G273S	Farmacia Palermo 13.03.2020	Palermo 1ª 2020		
75	1358 27.06.2024	BAMBINA Laura Palermo (PA) 07.04.2000 Alcamo(TP) - Viale Europa, 186 BMB LRA 00D47 G273H	Farmacia Pavia 04.06.2024	Pavia L. Abilitante		
76	653 18.01.1992	BAMBINA Maurizio Calogero Alcamo (TP) 20.03.1968 Alcamo (TP) - Viale Europa, 186 BMB MZC 68C20 A176Y	Farmacia Palermo 19.07.1991	Palermo 2ª 1991		
77	610 01.02.1989	BARBERA Giuseppa Castelvetrano (TP) 03.01.1964 Castelvetrano (TP) - Via B. Morti, 70 BRB GPP 64A43 C286Y	Farmacia Palermo 08.11.1988	Palermo 2ª 1988		
78	514 29.06.1984	BARBIERA Antonella Salemi (TP) 12.09.1958 Santa Ninfa (TP) - Via Togliatti, 16 BRB NNL 58P52 H700Q	Farmacia Palermo 10.11.1983	Palermo 2ª 1984		
79	1207 06.02.2018	BARONE Luana Erice (TP) 28.03.1988 Calatafimi (TP) - Via XV Maggio, 35 BRN LNU 88C68 D423K	C.T.F. Palermo 17.10.2017	Palermo 2ª 2017		
80	946 04.01.2010	BARRACCO Guido Mazara del Vallo (TP) 13.07.1984 Mazara del Vallo (TP) - Via delle Rocce, 50 BRR GDU 84L13 F061B	Farmacia Camerino 06.11.2009	Camerino 2ª 2009		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
81	1042 30.01.2013	BARRACO Maddalena Mazara del Vallo (TP) 05.10.1986 Mazara del Vallo (TP) - Piazza Regina, 29 BRR MDL 86R45 F061N	Farmacia Palermo 07.11.2012	Palermo 2ª 2012		
82	1162 05.01.2017	BARRACO Antonella Marsala (TP) 10.06.1991 Marsala (TP) - C.da Birgi Nivaloro, 106/a BRR>NNL 91M50 E974Z	C.T.F. Palermo 30.03.2016	Palermo 1ª 2016		
83	1115 26.01.2015	BARRACO Laura Palermo (PA) 06.03.1984 Marsala (TP) - Corso A. Gramsci, 5 BRR LRA 84C46 G273M	C.T.F. Palermo 25.10.2013	Palermo 2ª 2013		
84	1118 09.03.2015	BARRACO Valeria Marsala (TP) 12.09.1985 Marsala (TP) - C.da Strasatti, 870 BRR VLR 85P52 E974P	C.T.F. Siena 22.07.2014	Palermo 2ª 2014		
85	1295 03.01.2022	BARRESI Mattia Simona Castelvetrano (TP) 19.03.1994 Castelvetrano (TP) - Piazza G. Matteotti, 76 BRR MTS 94C59 C286Z	Farmacia Urbino 08.07.2021	Urbino 2ª 2021		
86	791 04.08.2003	BELLAIORE Antonella Marsala (TP) 01.11.1961 Marsala (TP) - Via Solferino, 83 BLL>NNL 61S41 E974C	Farmacia Palermo 07.04.2003	Palermo 1ª 2003		
87	460 24.03.1981	BELLAIORE Giuseppina Marsala (PA) 20.03.1956 Marsala (TP) - Via G. A. Omodei, 28 BLL GPP 56C60 E974H	Farmacia Palermo 18.07.1980	Palermo 2ª 1980		
88	1345 20.11.2023	BENENATI Elena Palermo (PA) 03.03.1997 Castelvetrano (TP) - Via Sirtori, 16 BNN LNE 97C43 G273H	Farmacia Piemonte O. 27.04.2023	Piemonte O. 1ª 2023		
89	658 17.06.1992	BENENATI Vincenzo Palermo (PA) 30.01.1969 Alcamo (TP) - Via U. Foscolo, 101 BNN VCN 69A30 G273W	Farmacia Palermo 25.03.1992	Palermo 1ª 1992		
90	1267 31.07.2020	BENIVEGNA Erika Sofia Erice (TP) 05.10.1995 Trapani (TP) - Via M. Rostagno, 4 BNV RSF 95R45 D423Z	Farmacia Parma 22.05.2020	Parma 1ª 2020		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
91	663 14.01.1993	BERNARDI Francesca Trapani (TP) 27.07.1964 Mazara del Vallo (TP) - Via S. Giuseppe, 19 BRN FNC 64L67 L331B	Farmacia Palermo 23.07.1992	Palermo 2ª 1992		
92	1321 04.01.2023	BERTOLINI Emma Erice (TP) 19.08.1986 Favignana (TP) - Via D. Manin, 10 BRT MME 86M59 D423Z	Farmacia Palermo 13.10.2022	Palermo 2ª 2022		
93	645 04.07.1991	BEVILACQUA Elena Maria Erice (TP) 06.10.1965 Trapani (TP) - Via Villa Rosina, 52/l BVL LNE 65R46 D423Y	Farmacia Palermo 12.11.1990	Palermo 1ª 1991		
94	721 03.01.1998	BEVILACQUA Francesca Erice (TP) 16.08.1969 Trapani (TP) - Via G. Ricevuto, 8 BVL FNC 69M56 D423F	Farmacia Palermo 12.11.1997	Palermo 2ª 1997		
95	720 03.01.1998	BEVILACQUA Giovanni Erice (TP) 06.08.1967 Trapani (TP) - Via G. Ricevuto, 10 BVL GNN 67M06 D423K	Farmacia Palermo 12.11.1997	Palermo 2ª 1997		
96	604 23.12.1988	BEVILACQUA Vincenza Erice (TP) 18.03.1964 Trapani (TP) - Via Villa Rosina, 52/l BVL VCN 64C58 D423D	Farmacia Palermo 21.07.1988	Palermo 2ª 1988		
97	972 03.01.2011	BICA Giuseppina Erice (TP) 04.01.1986 Valderice (TP) - Via Agrigento, 57 BCI GPP 86A44 D423B	Farmacia Palermo 19.07.2010	Palermo 2ª 2010		
98	714 04.01.1997	BLUNDA Roberto Palermo (PA) 29.12.1967 Paceco (TP) - Via Dante, 14 BLN RRT 67T29 G273D	Farmacia Palermo 29.10.1996	Palermo 2ª 1996		
99	652 18.02.1992	BLUNDA Rosario Alcamo (TP) 28.04.1966 Alcamo (TP) - Viale Europa, 250 BLN RSR 66D28 A176S	Farmacia Palermo 18.07.1991	Palermo 2ª 1991		
100	449 04.07.1980	BONANNO CONTI Cinzia Messina (ME) 14.12.1951 Valderice (TP) - Via Vespucci, 2 - fraz. Bonagia BNN CNZ 51T54 F158V	Farmacia Messina 27.07.1977	Messina 2ª 1977	Messina 03.01.1978	

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
101	599 23.12.1988	BONFANTI Sonia Marsala (TP) 16.02.1966 Marsala (TP) - Via Trapani, 150 BNF SNO 66B56 E974E	Farmacia Palermo 20.07.1988	Palermo 2ª 1988		
102	1308 26.03.2022	BONFIGLIO Vito Agrigento (AG) 11.05.1996 Menfi (TP) - Via Gianturco, 18 BNF VTI 96E11 A089G	Farmacia Urbino 18.03.2021	Urbino 1ª 2021		
103	1209 10.03.2018	BONGIORNO Caterina Marsala (TP) 22.09.1962 Marsala (TP) - Via Margellina, 10 BNG CRN 62P62 E974T	Farmacia Palermo 22.03.1988	Palermo 1ª 1988		1ª Iscrizione TP 07.06.88/05.02.97 Reiscriz. TP 09.06.07/30.12.14
104	843 03.01.2006	BONGIORNO Irene San Marco in Lamis (FG) 22.12.1979 Castelvetrano (TP) - Via Quintino Sella, 13 BNG RNI 79T62 H985R	C.T.F. Palermo 26.07.2005	Palermo 2ª 2005		
105	989 20.07.2011	BONURA Federica Mazara del Vallo (TP) 24.06.1986 Partanna (TP) - Via La Masa, 104 BNR FRC 86H64 F061B	Farmacia Palermo 22.03.2011	Palermo 1ª 2011		
106	1270 31.07.2020	BORRUSO Mauro Alcamo (TP) 30.10.1990 C.mare del Golfo (TP) - C.da Duchessa, 29 BRR MRA 90R30 A176W	Farmacia Pisa 29.05.2020	Pisa 1ª 2020		
107	1249 26.09.2019	BOSCO Chiara Palermo (PA) 22.09.1992 Erice (TP) - Via Argenteria, 1 BSC CHR 92P62 G273R	Farmacia Siena 16.04.2019	Palermo 1ª 2019		
108	1075 30.11.2013	BRONZOLINO Annalisa Palermo (PA) 26.10.1978 Alcamo (TP) - C.da Alcamo Marina, 1122 BRN NLS 78R66 G273V	C.T.F. Palermo 11.09.2006	Palermo 1ª 2007	Palermo 24.07.2007	
109	929 16.07.2009	BRUGNONE Michele Roberto Marsala (TP) 01.08.1978 Marsala (TP) - Vicolo Etna, 16 BRG MHL 78M01 E974A	Farmacia Urbino 12.03.2009	Urbino 1ª 2009		
110	916 02.01.2009	BRUNO Giovanni Mazara del Vallo (TP) 21.11.1978 Mazara del Vallo (TP) - Via E. Medi, 35 BRN GNN 78S21 F061X	C.T.F. Palermo 24.07.2008	Palermo 2ª 2008		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
111	939 04.01.2010	BUCCELLATO Laura Palermo (PA) 15.11.1978 C.mare del Golfo (TP) - C.so Garibaldi, 204 BCC LRA 78S55 G273C	Farmacia Palermo 20.07.2009	Palermo 2ª 2009		
112	974 03.01.2011	BUFFA Daniela Salemi (TP) 15.06.1985 Vita (TP) - Strada Baronica Cartipoli, 6 BFF DNL 85H55 H700G	Farmacia Palermo 19.07.2010	Palermo 2ª 2010		
113	1276 04.01.2021	BUFFA Vita Maria Palermo (PA) 06.06.1988 Campobello di Mazara (TP) - Via Umberto I°, 227 BFF VMR 88H46 G273G	Farmacia Palermo 13.10.2020	Palermo 2ª 2020		
114	1223 05.01.2019	BURZOTTA Piermarco Mazara del Vallo (TP) 04.10.1990 Mazara del Vallo (TP) - Via Ischia, 45 BRZ PMR 90R04 F061K	Farmacia Piemonte Orientale 19.07.2018	Pavia 2ª 2018		
115	579 30.12.1987	BUSCEMI Antonio Marsala (TP) 14.03.1963 Marsala (TP) - Via Sirtori, 63/l BSC NTN 63C14 E974H	Farmacia Palermo 22.07.1987	Palermo 2ª 1987		
116	644 04.07.1991	BUSCEMI Barbara Trapani (TP) 21.10.1966 Alcamo (TP) - Via Giordano Bruno, 115 BSC BBR 66R61 L331T	Farmacia Palermo 23.03.1991	Palermo 1ª 1991		
117	554 22.12.1986	BUSCEMI Gaspare Trapani (TP) 06.11.1962 Alcamo (TP) - Via G. Gozzano, 6 BSC GPR 62S06 L331K	Farmacia Palermo 25.07.1986	Palermo 2ª 1986		
118	1344 03.11.2023	CACCIATORE Lucrezia Salemi (TP) 15.11.1994 Alcamo (TP) - Via Scio, 17 CCC LRZ 94S55 H700G	Farmacia Camerino 20.05.2022	Camerino 1ª 2022		
119	1108 03.01.2015	CALABRESE Chiara Mazara del Vallo (TP) 06.08.1987 Mazara del Vallo (TP) - Via Treviso, 18 CLB CHR 87M46 F061X	Farmacia Pisa 16.10.2014	Pisa 2ª 2014		
120	454 20.12.1980	CALABRESE Giancarlo Palermo (PA) 04.02.1953 Mazara del Vallo (TP) - Piazza S. Bartolomeo, 1 CLB GCR 53B04 G273Q	Farmacia Palermo 11.11.1980	Palermo 2ª 1980		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
121	1165 05.01.2017	CALABRESE Salvatore Mazara del Vallo (TP) 15.03.1983 Mazara del Vallo (TP) - Via Toniolo, 3 CLB SVT 83C15 F061M	Farmacia Urbino 12.10.2016	Urbino 2ª 2016		
122	1350 27.01.2024	CALCAGNO Lorena Mazara del Vallo (TP) 09.11.1988 Campobello di Mazara (TP) - Via A. da Brescia, 70 CLC LRN 88S49 F061Z	C.T.F. Parma 19.10.2023	Parma 2ª 2023		
123	1136 20.01.2016	CALCARA Maria Castelvetrano (TP) 27.03.1984 Castelvetrano (TP) - Via Magenta, 10 CLC MRA 84C67 C286S	C.T.F. Palermo 28.10.2015	Palermo 2ª 2015		
124	1186 26.07.2017	CAMMARATA Serena Partinico (PA) 19.04.1990 Alcamo (TP) - Via F. Mistretta, 19 CMM SRN 90D59 G348I	Farmacia Parma 24.05.2017	Parma 1ª 2017		
125	1145 05.07.2016	CAMMARERI Diletta Erice (TP) 20.09.1990 Erice (TP) - Via Miceli, 18 CMM DTT 90P60 D423T	Farmacia Parma 22.03.2016	Parma 1ª 2016		
126	491 21.12.1982	CAMMARERI Giuseppa Marsala (TP) 15.02.1957 Marsala (TP) - Via Trapani, 164 CMM GPP 57B55 E974I	Farmacia Palermo 09.11.1982	Palermo 2ª 1982		
127	999 26.01.2012	CANGEMI ACCARDO Tania Mazara del Vallo (TP) 20.10.1986 Partanna (TP) - C.da Mercato, sn CNG TNA 86R60 F061U	Farmacia Palermo 11.11.2011	Palermo 2ª 2011		
128	895 21.02.2008	CANINO Francesca Erice (TP) 02.09.1977 Paceco (TP) - Via Verderame, 29 CNN FNC 77P42 D423S	Farmacia Palermo 23.04.2007	Palermo 1ª 2007	Ragusa 22.06.2007	
129	1056 19.03.2013	CANNAMELA Barbara Erice (TP) 05.03.1983 Trapani (TP) - Via Giardinetto, 61 CNN BBR 83C45 D423R	C.T.F. Palermo 20.07.2012	Palermo 2ª 2012		
130	560 22.12.1986	CAPUTO Vincenzo Vita (TP) 31.10.1959 Vita (TP) - Viale Europa, 1 CPT VCN 59R31 M081X	Farmacia Palermo 25.07.1986	Palermo 2ª 1986		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
131	870 08.03.2007	CARADONNA Luisanna Antonina Castelvetrano (TP) 04.12.1981 Marsala (TP) - Vicolo delle Saline, 27 CRD LNN 81T44 C286U	C.T.F. Palermo 08.11.2006	Palermo 2ª 2006		
132	922 16.02.2009	CARAMUSCIO Raffaele Marsala (TP) 23.11.1984 Marsala (TP) - Via M. Rapisardi, 25 CRM RFL 84S23 E974K	Farmacia Ferrara 15.10.2008	Ferrara 2ª 2008		
133	391 21.06.1975	CARDELLA Dorotea Castelvetrano (TP) 21.08.1952 Castelvetrano (TP) - Via Milazzo, 80 CRD DRT 52M61 C288Y	Farmacia Palermo 22.03.1975	Palermo 1ª 1975		
134	1149 05.07.2016	CARDINALE Gabriela Călărași (Romania) 28.06.1991 S. Vito (TP) - Via C. Colombo, 47 CRD GRL 91H68 Z129K	Farmacia Pavia 11.05.2016	Pavia 1ª 2016		
135	986 20.06.2011	CARÌ Caterina Palermo (PA) 01.09.1983 San Vito Lo Capo (TP) - Via L. Sciascia, 48 CRA CRN 83P41 G273W	Farmacia Palermo 17.04.2008	Palermo 1ª 2008	Agrigento 08.07.2008	
136	1163 05.01.2017	CARRUBBA Federica Erice (TP) 30.05.1990 Erice (TP) - Via Ebe, 7 CRR FRC 90E70 D423A	Farmacia Siena 20.07.2016	Salerno 2ª 2016		
137	869 08.03.2007	CARUSO Giuseppina Erice (TP) 19.02.1975 Trapani (TP) - Via Francesco La Grassa, 1 CRS GPP 75B59 D423X	C.T.F. Palermo 05.04.2001	Palermo 1ª 2001		
138	1101 10.10.2014	CASANO Giuseppe Pantelleria (TP) 12.04.1989 Pantelleria (TP) - Via Dakalè CSN GPP 89D12 G315F	Farmacia Palermo 27.03.2014	Palermo 1ª 2014		
139	936 19.10.2009	CASSETTI Monica Maria A. Trapani (TP) 13.05.1963 Trapani (TP) - Via Serraino Vulpitta, 1 CSS MCM 63E53 L331U	Farmacia Palermo 21.03.1991	Palermo 1ª 1991		
140	852 06.07.2006	CASTIGLIONE Manuela Erice (TP) 04.11.1977 Trapani (TP) - Via A. De Santis, 7/b CST MNL 77S44 D423U	C.T.F. Palermo 30.03.2006	Palermo 1ª 2006		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
141	871 08.03.2007	CATALANO Giovannella Palermo (PA) 03.03.1982 Alcamo (TP) - Via per Monte Bonifato, 15 CTL GNN 82C43 G273Z	Farmacia Palermo 07.11.2006	Palermo 2ª 2006		
142	1015 07.05.2012	CATALANO Luisa Maglie (LE) 04.09.1985 Trapani (TP) - Via Virgilio, 129 CTL LSU 85P44 E815S	Farmacia Siena 13.07.2011	Siena 2ª 2011		
143	1152 20.07.2016	CATANIA Francesca Alcamo (TP) 26.09.1990 Alcamo (TP) - Via C. E. Gadda, 9 CTN FNC 90P66 A176I	Farmacia Palermo 24.03.2016	Palermo 1ª 2016		
144	1155 07.10.2016	CEFALÙ Umberto Mazara del Vallo (TP) 09.07.1989 Mazara del Vallo (TP) - Via Castelvetro, 45/c CFL MRT 89L09 F061O	Farmacia Roma "La Sapienza" 30.10.2014	Roma "La Sapienza" 2ª 2014	Roma 14.01.2015	
145	968 28.12.2010	CHIARELLI Laura Bologna (BO) 4.11.1981 Alcamo (TP) - Via Allegrezza, 81 CHR LRA 81S44 A944O	C.T.F. Bologna 14.12.2006	Palermo 1ª 2007	Bologna 03.03.2008	
146	1335 22.06.2023	CHIAVELLO Giuseppe Palermo (PA) 27.10.1989 Cinisi (PA) - Via Cappella Signuruzzo, 11 CHV GPP 89R27 G273W	Farmacia Urbino 10.10.2018	Catania 1ª 2019		1ª iscrizione Catania 26.07.2019 31.12.2020
147	627 24.09.1990	CHIRCO Maria Rosa Marsala (TP) 23.04.1966 Alcamo (TP) - Via G. Gozzano, 6 CHR MRS 66D63 E974K	Farmacia Palermo 09.04.1990	Palermo 1ª 1990		
148	1331 18.03.2023	CILLARI Gaspare Palermo (PA) 17.06.1985 Palermo (PA) - Largo Siviglia, 20 CLL GPR 85M17 G273A	C.T.F. Palermo 21.07.2016	Palermo 2ª 2016		
149	1306 19.02.2022	CIRAMI Serena R.M.R. Marsala (TP) 28.02.1967 Marsala (TP) - Via S. L'Africano, 45 CRM SNR 67B68 E974B	Farmacia Palermo 11.11.1991	Palermo 2ª 1991		1ª Iscrizione Trapani 18.01.1992 31.12.2018
150	401 29.05.1976	CIULLA Rosalba Partanna (TP) 13.04.1952 Partanna (TP) - Via Roma, 151 CLL RLB 52D53 G374G	Farmacia Palermo 27.03.1976	Palermo 1ª 1976		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
151	696 09.06.1995	CLEMENTE Maria Perla Marsala (TP) 20.01.1965 Marsala (TP) - Via Roma, 106 CLM MPR 65A60 E974F	Farmacia Palermo 23.03.1995	Palermo 1ª 1995		
152	1077 23.12.2013	CLEMENZA Vincenza Mazara del Vallo (TP) 20.12.1986 Castelvetro (TP) - Via Castore e Polluce, 44 CLM VCN 86T60 F061B	Farmacia Palermo 22.08.2011	Palermo 2ª 2011	Roma 11.07.2012	
153	1281 13.02.2021	COLOMBA Angela Alcamo (TP) 24.11.1992 C.mare del Golfo (TP) - Via Molinello, 12 CLM NGL 92S64 A176P	Farmacia Messina 27.07.2020	Messina 2ª 2020		
154	1074 26.09.2013	COMO Ylenia Mazara del Vallo (TP) 08.08.1986 Castelvetro (TP) - Via B. D'Acquisto, 31 CMO YLN 86M48 F061R	C.T.F. Palermo 22.08.2013	Palermo 2ª 2013		
155	456 01.02.1981	CONFORTO Antonino Olbia (SS) 26.12.1957 Salemi (TP) - Via F.P. Clementi, 27 CNF NNN 57T26 G015T	Farmacia Palermo 11.11.1980	Palermo 2ª 1980		
156	1147 05.07.2016	CONFORTO Fabio Salemi (TP) 28.01.1991 Salemi (TP) - Via F. P. Clementi, 27 CNF FBA 91A28 H700B	Farmacia Camerino 26.05.2016	Camerino 1ª 2016		
157	1064 22.07.2013	CONFORTO Mauro Salemi (TP) - 05.09.1985 Salemi (TP) - Via F. P. Clementi, 27 CNF MRA 86P05 H700M	Farmacia Urbino 27.05.2013	Urbino 1ª 2013		
158	955 01.02.2010	COPPOLA Antonio Giorgio Erice (TP) 09.05.1978 Marsala (TP) - Via A. Diaz, 79 CPP NNG 78E09 D423I	Farmacia Messina 23.07.2009	Messina 2ª 2009		
159	1266 31.07.2020	COPPOLA Elvira Erice (TP) 05.11.1995 Paceco (TP) Fraz. Dattilo - Via Formosa, 34 CPP LVR 95S45 D423M	Farmacia Palermo 13.03.2020	Palermo 1ª 2020		
160	556 22.12.1986	COSTA Carmelo Buseto Palizzolo (TP) 14.05.1961 Buseto Palizzolo (TP) - Via Roma, 62 CST CML 61E14 B288G	Farmacia Palermo 24.07.1986	Palermo 2ª 1986		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
161	1247 06.08.2019	COSTA Francesco Erice (TP) 01.10.1992 Erice (TP) - Via A. Manzoni, 79 CST FNC 92R01 D423M	Farmacia Perugia 14.02.2019	Perugia 1ª 2019		
162	1087 07.02.2014	COSTA Katia Ornella Salemi (TP) 21.06.1982 Salemi (TP) - Via P. Olivieri, 51 CST KRN 82H61 H700H	Farmacia Palermo 23.10.2007	Palermo 2ª 2007		1ª Iscrizione Trapani 03.01.2008 29.12.2013
163	837 30.06.2005	COSTA Michela Erice (TP) 25.01.1977 Erice (TP) - Via C. Monteverdi, 37 CST MHL 77A65 D423M	Farmacia Palermo 30.03.2005	Palermo 1ª 2005		
164	750 22.06.2000	COSTA Sabrina Marsala (TP) 15.08.1968 Marsala (TP) - Via Sibilla, 34 CST SRN 68M55 E974U	Farmacia Palermo 29.03.2000	Palermo 1ª 2000		
165	1079 03.01.2014	COSTA Stefania Palermo (PA) 01.04.1989 Calatafimi Segesta (TP) - Via De Amicis, 21 CST SFN 89D41 G273P	C.T.F. Palermo 19.07.2013	Palermo 2ª 2013		
166	1191 23.10.2017	CRAPANZANO Francesco Agrigento (AG) 18.10.1979 Erice (TP) - Via Manzoni, 31 CRP FNC 79R18 A089G	Farmacia Urbino 07.07.2006	Urbino 2ª 2006	Caltanissetta 30.12.2006	
167	1315 30.07.2022	CRAPANZANO Sergio Erice(TP) 10.06.1986 Trapani (TP) - Via Archi, 20/d CRP SRG 86H10 D423S	Farmacia Siena 20.04.2022	Siena 1ª 2022		
168	1189 01.09.2017	CRIMAUDDO Mirko Mazara del Vallo (TP) 30.04.1984 Mazara del Vallo (TP) - Via Sicilia, 6 CRM MRK 84D30 F061M	C.T.F. Palermo 16.03.2017	Palermo 1ª 2017		
169	1236 24.04.2019	CRUCIATA Nino Erice (TP) 22.01.1992 C.mare del Golfo (TP) - Via C. Battisti, 23 CRC NNI 92A22 D423Q	Farmacia Palermo 14.03.2018	Palermo 1ª 2018		
170	668 14.01.1993	CUDIA Giuseppa Marsala (TP) 24.05.1966 Marsala (TP) - Via Salemi, 23 CDU GPP 66E64 E974E	Farmacia Palermo 03.11.1992	Palermo 2ª 1992		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
171	1066 22.07.2013	CUDIA Giuseppina Erice (TP) 07.03.1985 Marsala (TP) - Via Frisella, 31 CDU GPP 85C47 D423P	C.T.F. Messina 19.03.2013	Messina 1ª 2013		
172	1309 13.06.2022	CURCIO Gandolfo Petralia Sottana (PA) 30.07.1987 Floridia (SR) - Via O. Scalorino, 14/b CRC GDL 87L30 G511B	Farmacia Catania 19.10.2012	Catania 2ª 2012	Siracusa 24.01.2013	
173	1250 26.09.2019	CUSUMANO Eros Mazara del Vallo (TP) 11.02.1989 Campobello di Mazara (TP) - Via Roma, 353 CSM RSE 89B11 F061L	Farmacia Bari 23.07.2015	Bari 2ª 2015	Bari 26.02.2016	
174	985 24.02.2011	CUTTONE Sara Mazara del Vallo (TP) 27.02.1984 Partanna (TP) - Via G. Verga, 14 CTT SRA 84B67 F061S	C.T.F. Palermo 25.10.2010	Palermo 2ª 2010		
175	740 21.09.1999	D'AIUTO Giovanna Alcamo (TP) 14.02.1973 Roma - Via dei Bersaglieri, 108 DTA GNN 73B54 A176S	C.T.F. Palermo 12.11.1998	Palermo 1ª 1999		
176	736 25.06.1999	DALLO Dalila Palermo (PA) 14.06.1974 Santa Ninfa (TP) - Via S. Anna, comparto 17 DLL DLL 74H54 G273N	Farmacia Palermo 30.03.1999	Palermo 1ª 1999		
177	679 17.11.1993	DAMIANI Teresa Maria Palermo (PA) 22.09.1969 Mazara del Vallo (TP) - Via S. Pietro, 8/a DMN TSM 69P62 G273P	Farmacia Palermo 27.03.1992	Palermo 1ª 1992	Palermo 17.06.1992	
178	992 20.07.2011	D'ANGELO Antonella Erice (TP) 01.02.1985 Erice (TP) - Via Rocco Fodale, 22/a C.da Rigaletta DNG>NNL 85B41 D423Y	C.T.F. Siena 14.04.2011	Siena 1ª 2011		
179	755 03.01.2001	D'ANGELO Antonino Genova (GE) 01.08.1974 Trapani (TP) - Via F. La Grassa, 1 DNG>NNN 74M01 D969P	Farmacia Palermo 31.03.2000	Palermo 1ª 2000		
180	732 28.01.1999	D'ANGELO Brigida Alcamo (TP) 20.10.1973 Alcamo (TP) - Via S.Benenati, 5 DNG>BGD 73R60 A176H	Farmacia Palermo 09.11.1998	Palermo 2ª 1998		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
181	1340 09.09.2023	D'ANGELO Giovanna Alessia Erice (TP) 02.04.1997 Trapani (TP) - Via Del Legno, 3 DNG GNN 97D42 D423J	Farmacia Parma 17.03.2023	Parma 1ª 2023		
182	1110 26.01.2015	D'ANNA Valeria Solingen (Germania) 25.02.1990 Partinico - (PA) Corso dei Mille, 301 DNN VRL 90B65 Z112X	C.T.F. Palermo 23.07.2014	Palermo 2ª 2014		
183	719 03.01.1998	DE LUCA Marcello Erice (TP) 24.11.1969 Valderice (TP) - Via Vespri, 99 DLC MCL 69S24 D423P	Farmacia Messina 30.10.1997	Messina 2ª 1997		
184	921 16.02.2009	DENARO Vincenza Erice (TP) 19.02.1969 Calatafimi (TP) - Via C. Pampalone, 8 DNR VCN 69B59 D423I	Farmacia Palermo 25.07.1994	Palermo 2ª 1994	Palermo 26.01.1995	
185	1096 02.07.2014	DE PASQUALE Stefano Erice (TP) 24.06.1985 Valderice (TP) - Via Ettore, 28 - Fraz. Bonagia DPS SFN 85H24 D423V	Farmacia Parma 21.05.2014	Parma 1ª 2014		
186	495 25.01.1983	DE SIMONE Maria Castelvetrano (TP) 13.07.1960 Castelvetrano (TP) - Via Mannone, 24 DSM MRA 60L53 C286U	Farmacia Palermo 20.07.1982	Palermo 2ª 1982		
187	1067 22.07.2013	DE STEFANO Ylenia Erice (TP) 13.01.1989 Marsala (TP) - Via delle Sirene, 11 DST YLN 89A53 D423M	Farmacia Messina 20.03.2013	Messina 1ª 2013		
188	1240 05.07.2019	DE VITA Cosimo Davide Palermo (PA) 06.08.1984 Petrosino (TP) - Via M. Angileri, 187 DVT CMD 84M06 G273Q	Farmacia Camerino 13.11.2011	Palermo 2ª 2011		Iscrizione TP 02.05.14/30.12.16 1ª Iscrizione PA 22.02.2012
189	563 22.12.1986	DE VITA Eloisa Trapani (TP) 27.03.1961 Marsala (TP) - Via Scipione l'Africano, 45 DVT LSE 61C67 L331E	Farmacia Palermo 14.11.1986	Palermo 2ª 1986		
190	695 09.06.1995	DE VITA Girolamo Trapani (TP) 22.07.1963 Marsala (TP) - Via Roma, 113 DVT GLM 63L22 L331K	Farmacia Palermo 24.03.1995	Palermo 1ª 1995		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
191	771 03.01.2002	DIA Antonino Palermo (PA) 15.12.1976 Castelvetrano (TP) - Via V. Emanuele, 103 DIA NNN 76T15 G273I	Farmacia Palermo 26.07.2001	Palermo 2ª 2001		
192	672 09.07.1993	DIA Rosanna Palermo (PA) 28.11.1967 Castelvetrano (TP) - Via V. Emanuele, 103 DIA RNN 67S68 G273U	Farmacia Palermo 30.03.1993	Palermo 1ª 1993		
193	524 23.01.1985	DI BONA Giuseppa C.mare del Golfo (TP) 11.11.1958 C.mare del Golfo (TP) - Via Ingoglia, 13 DBN GPP 58S51 C130S	Farmacia Palermo 28.07.1984	Palermo 2ª 1984		
194	818 03.01.2005	DI GAETANO Maria Erice (TP) 11.03.1977 Palermo (PA) - Via F. Laurana, 20 DGT MRA 77C51 D423Y	Farmacia Palermo 11.11.2004	Palermo 2ª 2004		
195	1201 05.01.2018	DI GIORGIO Evelin Erice (TP) 27.08.1984 Erice (TP) - Via Argenteria, 9 DGR VLN 84M67 D423O	C.T.F. Roma "La Sapienza" 26.10.2017	Palermo 2ª 2017		
196	898 22.07.2008	DI GIOVANNI Bruno Marsala (TP) 25.03.1980 Campobello di Mazara (TP) - Piazza Garibaldi, 10c DGV BRN 80C25 E974V	C.T.F. Palermo 11.04.2008	Palermo 1ª 2008		
197	1349 04.01.2024	DI GIOVANNI Silvia Mazara del Vallo (TP) 14.01.1998 Mazara del Vallo (TP) - Vicolo Donizetti, 11/a DGV SLV 98A54 F061S	Farmacia Perugia 08.06.2023	Perugia 2ª 2023		
198	1359 31.07.2024	DI GIOVANNI Vincenza Palermo (PA) 24.05.1957 Mazara del Vallo (TP) - Via delle Democrazie, 11/13 DGV VCN 57E64 G273B	Farmacia Palermo 11.11.1980	Palermo 2ª 1980		1ª Iscrizione TP 459 24.03.1981/27.06.2024
199	988 20.07.2011	DI GIROLAMO Alessia Maria Marsala (TP) 16.11.1984 Marsala (TP) - Via Grotta del Toro, 15/b DGR LSM 84S56 E974W	Farmacia Palermo 21.03.2011	Palermo 1ª 2011		
200	947 04.01.2010	DI GIROLAMO Filippo Giorgio Erice (TP) 25.06.1983 Marsala (TP) - Via G. Anca Omodei, 28 DGR FPP 83H25 D423P	C.T.F. Parma 06.11.2009	Parma 2ª 2009		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
201	1037 03.01.2013	DI GREGORIO Elisabetta Mazara del Vallo (TP) 23.01.1985 Mazara del Vallo (TP) - Via Pietro La Rocca, 25 DGR LBT 85A63 F061X	Farmacia Palermo 07.11.2012	Palermo 2ª 2012		
202	529 23.12.1985	DI LORENZO Franco Ernesto Alcamo (TP) 03.12.1958 Alcamo (TP) - Viale Europa, 65 DLR FNC 58T03 A176N	Farmacia Palermo 30.10.1985	Palermo 2ª 1985		
203	839 22.09.2005	DI MAGGIO Giovanni Erice (TP) 29.07.1979 Paceco (TP) - Via Nausica, 11/a DMG GNN 79L29 D423R	Farmacia Palermo 30.03.2005	Palermo 1ª 2005		
204	860 28.09.2006	DI MARCO Lea Gabriella Trapani (TP) 12.03.1962 Trapani (TP) - Via Amm. Staiti, 15 DMR LBR 62C52 L331E	Farmacia Palermo 27.07.1994	Palermo 2ª 1994	Palermo 05.01.1995	
205	945 04.01.2010	DI MARIA Pietro Gianni Mazara del Vallo (TP) 23.04.1984 Mazara del Vallo (TP) - Via G. Garibaldi, 64 DMR PRG 84D23 F061D	Farmacia Urbino 23.10.2009	Urbino 2ª 2009		
206	1320 19.11.2022	DI MARIA Salvatore Castelvetrano (TP) 04.05.1992 Salaparuta (TP) - Via Europa, 1 DMR SVT 92E04 C286P	C.T.F. Siena 20.07.2017	Siena 2ª 2018	Grosseto 20.05.2021 15.03.2022	
207	918 02.01.2009	DI MARTINO Giuseppe Erice (TP) 02.09.1972 Paceco (TP) - Via N. Bixio, 53 DMR GPP 72P02 D423V	Farmacia Camerino 10.10.2008	Camerino 2ª 2008		
208	1170 01.03.2017	DI PIETRA Francesca Mazara del Vallo (TP) 21.01.1992 Campobello di Mazara (TP) - Via Calatafimi, 65 DPT FNC 92A61 F061B	Farmacia Urbino 07.07.2016	Urbino 2ª 2016		
209	474 12.06.1982	DI RANDO Francesca Trapani (TP) 27.04.1958 Erice (TP) - Via Cordici, 13 DRN FNC 58D67 L331N	Farmacia Palermo 23.03.1982	Palermo 1ª 1982		
210	977 03.01.2011	DI STEFANO Patrizia Castelvetrano (TP) 10.01.1983 Marsala (TP) - Via Mergellina, 10 DST PRZ 83A50 C286Q	Farmacia Palermo 19.07.2010	Palermo 2ª 2010		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
211	1221 05.01.2019	DITTA Antonia C.mare del Golfo (TP) 26.05.1955 Paceco (TP) - Via R. Guttuso, 20 DTT NTN 55E66 C130E	Farmacia Palermo 08.11.1978	Palermo 2ª 1978		1ª Iscrizione TP 02.01.79/31.12.08 Reiscrizione TP 23.04.12/31.12.13
212	646 18.01.1992	DI VIA MICHELE Trapani (TP) 12.09.1967 Trapani (TP) - Via G. B. Fardella, 33 DVI MHL 67P12 L331J	Farmacia Roma "La Sapienza" 15.07.1991	Roma "La Sapienza" 2ª 1991		
213	1120 07.05.2015	DONATO Valentina Marsala (TP) 17.05.1989 Petrosino (TP) - Via C. Pavese, 1 DNT VNT 89E57 E974M	Farmacia Ferrara 29.10.2014	Ferrara 2ª 2014		
214	781 02.01.2003	ENIA Gisa Erice (TP) 16.04.1978 Paceco (TP) - Via 1º Maggio, 12 Fraz. Nubia NEI GSI 78D56 D423M	Farmacia Palermo 24.07.2002	Palermo 2ª 2002		
215	1109 03.01.2015	ERNANDEZ Maria Erika Erice (TP) 04.12.1990 Valderice (TP) - Via Cerere, 22 RNN MRK 90T44 D423K	Farmacia Milano 03.11.2014	Milano 2ª 2014		
216	1012 23.04.2012	ERRANTE Stefania Castelvetrano (TP) 02.10.1981 Castelvetrano (TP) - Via Marinella, 97 RRN SFN 81R42 C286A	C.T.F. Palermo 10.04.2008	Palermo 1ª 2008		
217	1070 22.07.2013	EUSINO Pasquale Salemi (TP) 04.04.1982 Castelvetrano (TP) - Via E. Amaldi, 25 SNE PQL 82D04 H700Y	Farmacia Camerino 12.07.2013	Camerino 2ª 2013		
218	1216 12.07.2018	FALCETTA Maria Antonietta Castelvetrano (TP) 04.02.1989 Castelvetrano (TP) - Via Trieste, 29 FLC MNT 89B44 C286V	Farmacia Palermo 16.03.2018	Palermo 1ª 2018		
219	884 03.01.2008	FANARA Giuseppe Erice (TP) 21.03.1982 C.mare del Golfo (TP) - Via Q. Sella, 1 FNR GPP 82C21 D423D	Farmacia Palermo 23.07.2007	Palermo 2ª 2007		
220	399 25.02.1976	FANARA Salvatore Calatafimi (TP) 24.05.1949 C.mare del Golfo (TP) - Via Q. Sella, 1 FNR SVT 49E24 B385S	Farmacia Palermo 28.7.1975	Palermo 2ª 1975		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
221	828 20.01.2005	FANARA Serena Palermo (PA) 22.07.1978 C.mare del Golfo (TP) - Via Q. Sella, 1 FNR SRN 78L62 G273I	C.T.F. Palermo 01.04.2004	Palermo 1ª 2004		
222	951 01.02.2010	FARDELLA Maria Eleonora Erice (TP) 01.03.1979 Paceco (TP) - Via Reg. Margherita, 123 FRD MLN 79C41 D423S	C.T.F. Parma 21.05.2009	Palermo 1ª 2009		
223	842 03.01.2006	FATEBENE Laura Erice (TP) 18.02.1979 Valderice (TP) - Via Tallarita, 10 FTB LRA 79B58 D423S	Farmacia Messina 27.10.2005	Messina 2ª 2005		
224	698 09.06.1995	FAVUZZA Francesco Salemi (TP) 15.04.1965 Salemi (TP) - C.da Bagnitelli, 935 FVZ FNC 65D15 H700U	Farmacia Palermo 23.03.1995	Palermo 1ª 1995		
225	1302 29.01.2022	FAVUZZA Paolo Salemi (TP) 03.09.1962 Salemi (TP) - Via S. Croce, 60 FVZ PLA 62P03 H700Y	Farmacia Palermo 18.03.1989	Palermo 1ª 1989		1ª Iscrizione Trapani 19.09.1989 25.09.2021
226	804 19.02.2004	FAZIO Angela Erice (TP) 24.01.1972 Paceco (TP) - Via Ten. S. Montalto, 23 FZA NGL 72A64 D423E	Farmacia Messina 30.09.2003	Messina 2ª 2003		
227	1185 26.07.2017	FAZIO Federica Palermo (PA) 07.05.1984 Alcamo (TP) - Via per Monte Bonifato, 26 FZA FRC 84E47 G273C	Farmacia Palermo 22.03.2017	Palermo 1ª 2017		
228	393 21.06.1975	FAZIO Giuseppe Alcamo (TP) 01.07.1950 Alcamo (TP) - Via Madonna del Riposo, 141 FZA GPP 50L01 A176Y	Farmacia Palermo 23.03.1975	Palermo 1ª 1975		
229	506 22.12.1983	FERRACANE Mariangela Palermo (PA) 08.09.1959 Castelvetrano (TP) - Via V. Emanuele, 59 FRR MNG 59P48 G273T	Farmacia Palermo 10.11.1983	Palermo 2ª 1983		
230	1239 20.06.2019	FERRARA Doriana Corleone (PA) 30.08.1959 C.mare del Golfo (TP) - Via Segesta, 190 FRR DRN 59M70 D009F	Farmacia Palermo 23.03.1983	Palermo 1ª 1983	Palermo 19.05.1983	

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
231	1313 30.07.2022	FERRARA Monica Maria Palermo (PA) 13.01.1996 Alcamo (TP) - Via Monte Bonifato, 134 FRR MCM 96A53 G273C	C.T.F. Palermo 16.03.2022	Palermo 1ª 2022		
232	1285 10.07.2021	FERRISI Leonardo Palermo (PA) 27.09.1991 Erice (TP) - Via Villa San Giovanni, 77 FRR LRD 91P27 G273Z	Farmacia Urbino 19.03.2021	Urbino 1ª 2021		
233	859 28.09.2006	FERRO LAUDICINA Giovanna Marsala (TP) 30.09.1980 Marsala (TP) - Via Grotta del Toro, 78/b pal. 3 FRR GNN 80P70 E974S	C.T.F. Palermo 31.03.2006	Palermo 1ª 2006		
234	597 23.12.1988	FICANI Gaetana Maria Sciacca (AG) 17.12.1960 Menfi (AG) - Via L. Cacioppo, 58 FCN GNM 60T57 I533Z	Farmacia Palermo 26.07.1985	Palermo 2ª 1985	Agrigento 20.12.1985	
235	356 20.12.1970	FICI Agata Marsala (TP) 04.04.1948 Marsala (TP) - Via del Fante, 58 FCI GTA 48D44 E974C	Farmacia Palermo 10.11.1970	Palermo 2ª 1970		
236	1023 11.07.2012	FILIPPI Rossella Alcamo (TP) 11.12.1984 Alcamo (TP) - Cortile delle Palme, 1 FLP RSL 84T51 A176B	C.T.F. Palermo 27.03.2012	Palermo 1ª 2012		
237	1265 31.07.2020	FIORINO Anna Ylenia Erice (TP) 07.10.1990 Marsala (TP) - C.da Pastorella, 68 FRN NYL 90R47 D423N	Farmacia Palermo 13.03.2020	Palermo 1ª 2020		
238	1019 11.07.2012	FODALE Luisa Erice (TP) 19.01.1983 Trapani (TP) - Via Orti, 158 FDL LSU 83A59 D423D	Farmacia Camerino 13.04.2012	Palermo 1ª 2012		
239	636 04.07.1991	FODERÀ Anna Maria Mazara del Vallo (TP) 13.06.1965 Mazara del Vallo (TP) - Via Castelvetrano, 45/c FDR NMR 65H53 F061D	Farmacia Palermo 18.03.1991	Palermo 1ª 1991		
240	693 26.01.1995	FONTANA Daniela Trapani (TP) 12.10.1965 Erice (TP) - Via Avellino, 16 FNT DNL 65R52 L331D	Farmacia Bologna 14.06.1994	Palermo 1ª 1994		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
241	879 02.07.2007	FONTANA Giulio Pescara (PE) 08.01.1973 Erice (TP) - Via Manzoni, 81 FNT GLI 73A08 G482W	Farmacia Urbino 12.03.1999	Urbino 1ª 1999		
242	622 29.12.1989	FORGIA Fabrizio Marsala (TP) 25.09.1957 Trapani (TP) - Via Villa Rosina, 29/a FRG FRZ 57P25 E974G	Farmacia Catania 14.07.1989	Palermo 2ª 1989		
243	1287 10.07.2021	FRATELLO Luana Castelvetrano (TP) 07.08.1989 Castelvetrano (TP) - Piazza S. F.sco D'Assisi, 46 FRT LNU 89M47 C286K	Farmacia Palermo 24.03.2021	Palermo 1ª 2021		
244	705 05.01.1996	FRAZZITTA Floriana Marsala (TP) 13.12.1970 Marsala (TP) - Via Mazzini, 76 FRZ FRN 70T53 E974H	Farmacia Palermo 30.10.1995	Palermo 2ª 1995		
245	790 04.08.2003	FUNDARÒ Dalia Palermo (PA) 28.04.1973 Alcamo (TP) - Corso 6 Aprile, 143 FND DLA 73D68 G273N	Farmacia Palermo 07.04.2003	Palermo 1ª 2003		
246	801 03.01.2004	FUNDARÒ Mario Palermo (PA) 05.08.1971 Alcamo (TP) - Via A. Diaz, 6 FND MRA 71M05 G273X	Farmacia Palermo 29.07.2003	Palermo 1ª 2003		
247	787 29.04.2003	GAGLIANO Rosaria Palermo (PA) 18.09.1972 Castelvetrano (TP) - Piazza Umberto I, 12 GGL RSR 72P58 G273M	Farmacia Palermo 29.07.1999	Palermo 2ª 1999	Agrigento 09.02.2000	
248	1179 01.07.2017	GALANTE Angela Palermo (PA) 14.05.1982 C.mare del Golfo (TP) - Via P. Fragnesi, 48 GLN NGL 82E54 G273Y	Farmacia Bologna 03.12.2008	Palermo 1ª 2009	Palermo 20.10.2009	
249	822 03.01.2005	GALANTE Giuseppe Erice (TP) 16.04.1978 Santa Ninfa (TP) - C.da Magazzinazzi, 34 GLN GPP 78D16 D423J	Farmacia Napoli 10.11.2004	Napoli 2ª 2004		
250	585 30.12.1987	GALATIOTO Filippo Trapani (TP) 05.02.1964 Marsala (TP) - C.da Cuore di Gesù, 559 GLT FPP 64B05 L331M	Farmacia Palermo 23.07.1987	Palermo 2ª 1987		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
251	1150 20.07.2016	GALATIOTO Giuseppe Erice (TP) 19.07.1990 Marsala (TP) - C.da Cuore di Gesù, 561 GLT GPP 90L19 D423C	Farmacia Bologna 03.12.2015	Bologna 1ª 2016		
252	518 29.06.1984	GALATIOTO Leonardo Trapani (TP) 13.04.1960 Marsala (TP) - C.da Cuore di Gesù, 561 GLT LRD 60D13 L331J	Farmacia Palermo 27.03.1984	Palermo 1ª 1984		
253	1181 01.07.2017	GALATIOTO Vita Maria Erice (TP) 04.08.1987 Marsala (TP) - C.da Cuore di Gesù, 561 GLT VMR 87M44 D423S	Farmacia Trieste 28.03.2017	Trieste 1ª 2017		
254	388 20.12.1974	GALLO Biagio Trapani (TP) 26.03.1951 Trapani (TP) - Via G.B. Fardella, 340 GLL BGI 51C26 L331H	Farmacia Palermo 26.07.1974	Palermo 2ª 1974		
255	621 29.12.1989	GALLO Loredana Palermo (PA) 05.08.1963 Calatafimi Segesta (TP) - Via Blundo, 3 GLL LDN 63M45 G273J	Farmacia Palermo 10.11.1989	Palermo 2ª 1989		
256	1102 20.11.2014	GALUFFO Giuseppina Salemi (TP) 27.12.1982 Salemi (TP) - Via L. Da Vinci, 17 GLF GPP 82T67 H700Q	Farmacia Trieste 22.10.2013	Trieste 2ª 2013	Trieste 22.01.2014	
257	742 03.01.2000	GANCI Camilla Pantelleria (TP) 16.11.1966 Pantelleria (TP) - Via San Nicola, 91 GNC CLL 66S56 G315A	Farmacia Palermo 28.07.1999	Palermo 2ª 1999		
258	1214 12.07.2018	GANCITANO Brunella Mazara del Vallo (TP) 19.10.1984 Paceco (TP) - Via M. Alcamo, 52 GNC BNL 84R59 F061E	Farmacia Palermo 16.03.2018	Palermo 1ª 2018		
259	722 28.01.1998	GANCITANO Maria Anna Trapani (TP) 08.09.1965 Mazara del Vallo (TP) - Via dell'Arco, 11 GNC MNN 65P48 L331P	Farmacia Palermo 26.07.1993	Palermo 1ª 1994		
260	1211 04.05.2018	GANCITANO Oscar Erice (TP) 31.05.1993 Castelvetrano (TP) - Via Virgilio Titone, 1 GNC SCR 93E31 D423A	Farmacia Siena 13.12.2016	Napoli 2ª 2017		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
261	857 06.07.2006	GANCITANO Pamela Erice (TP) 20.10.1980 Marsala (TP) - Via Isolato Egadi, 12/b GNC PML 80R60 D423C	Farmacia Palermo 06.04.2006	Palermo 1ª 2006		
262	417 07.12.1978	GANCITANO Salvatore Mazara del Vallo (TP) 05.03.1954 Castelvetrano (TP) - Via G. Caboto, 63 Selinunte GNC SVT 54C05 F061X	Farmacia Palermo 27.07.1978	Palermo 2ª 1978		
263	1226 05.01.2019	GANDOLFO Lucia Erice (TP) 01.10.1987 San Vito Lo Capo (TP) - Via Savoia, 262 GND LCU 87R41 D423A	C.T.F. Palermo 24.07.2018	Palermo 2ª 2018		
264	1144 05.07.2016	GARRAFFA Francesca Erice (TP) 18.04.1990 Trapani (TP) - Via L. Sciascia, 5 GRR FNC 90D58 D423K	Farmacia Parma 25.05.2016	Parma 1ª 2016		
265	998 02.01.2012	GARRAFFA Maria Giovanna Erice (TP) 26.03.1983 Trapani (TP) - Via G. B. Fardella, 117 GRR MG V 83C66 D423B	Farmacia Palermo 22.07.2011	Palermo 2ª 2011		
266	499 14.05.1983	GARRAFFA Vincenzo Trapani (TP) 12.07.1959 Trapani (TP) - Via G. B. Fardella, 95 GRR VCN 59L12 L331C	Farmacia Palermo 28.03.1983	Palermo 1ª 1983		
267	930 16.07.2009	GARZIA Sabina Erice (TP) 09.09.1978 Trapani (TP) - Via Marsala, 379/d GRZ SBN 78P49 D423E	C.T.F. Parma 20.03.2009	Palermo 1ª 2009		
268	594 22.07.1988	GENCO Maria Teresa Castelvetrano (TP) 02.09.1960 Castelvetrano (TP) - C.da Bresciana, s.n.c. GNC MTR 60P42 C286D	Farmacia Palermo 23.03.1988	Palermo 1ª 1988		
269	913 02.01.2009	GENNA Giuseppe Marsala (TP) 16.08.1979 Marsala (TP) - C.da Ranna, 9/a GNN GPP 79M16 E974R	Farmacia Palermo 28.10.2008	Palermo 2ª 2008		
270	1020 11.07.2012	GENNA Vitalba Marsala (TP) 11.06.1988 Petrosino (TP) - Via Pio La Torre, 80/a GNN VLB 88H51 E974Z	Farmacia Palermo 29.03.2012	Palermo 1ª 2012		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
271	559 22.12.1986	GENOVESE Caterina Trapani (TP) 26.03.1962 Trapani (TP) - Via A. De Santis, 12 GNV CRN 62C66 L331V	Farmacia Palermo 13.11.1986	Palermo 1ª 1986		
272	358 08.05.1971	GERARDI Rosalia Gibellina (TP) 07.10.1947 Gibellina (TP) - Via Colajanni, 1 GRR RSL 47R47 E023J	Farmacia Palermo 29.07.1970	Palermo 2ª 1970		
273	545 29.05.1986	GERVASI Antonina Buseto Palizzolo (TP) 01.05.1960 Paceco (TP) - Via Libertà, 55 - fraz. Dattilo GRV NNN 60E41 B288T	Farmacia Palermo 21.03.1986	Palermo 1ª 1986		
274	835 30.06.2005	GIACALONE Daniele Erice (TP) 22.10.1978 Castelvetrano (TP) - Via Virgilio Titone, 2 GCL DNL 78R22 D423M	Farmacia Napoli 20.12.2004	Palermo 1ª 2005		
275	864 04.01.2007	GIACALONE Giacomo Milano (MI) 26.03.1974 Marsala (TP) - Via Sanità, 16 GCL GCM 74C26 F205G	Farmacia Palermo 07.11.2005	Palermo 2ª 2005		
276	769 03.01.2002	GIACALONE Giana Chiara Milano (MI) 17.07.1975 Marsala (TP) - Via delle Sirene, 7 GCL GCH 75L57 F205G	Farmacia Palermo 26.07.2001	Palermo 2ª 2001		
277	1094 02.05.2014	GIACALONE Iolanda Marsala (TP) 13.04.1983 Marsala (TP) - C/da Terrenove 267/d GCL LND 83D53 E974H	C.T.F. Padova 14.12.2012	Padova 1ª 2013	Padova 08.07.2013	
278	568 09.07.1987	GIACALONE Maria Concetta Mazara del Vallo (TP) 22.07.1959 Mazara del Vallo (TP) - Via Mons. V. De Simone, 9 GCL MCN 59L62 F061W	Farmacia Palermo 20.03.1987	Palermo 1ª 1987		
279	1348 04.01.2024	GIACALONE Maria Giovanna Marsala (TP) 14.08.1997 Marsala (TP) - Contrada Matarocco, 397 GCL MG V 97M54 E974O	Farmacia Piemonte O. 25.10.2023	Piemonte O. 2ª 2023		
280	1183 26.07.2017	GIACALONE Pietro Palermo (PA) 06.12.1977 Trapani (TP) - Via Vespri, 10 GCL PTR 77T06 G273P	C.T.F. Palermo 30.03.2006	Palermo 1ª 2006	Palermo 18.01.2007	

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
281	1219 05.01.2019	GIACALONE Rosalba Marina Mazara del Vallo (TP) 15.06.1980 Mazara del Vallo (TP) - Via C. Filone, 15/A GCL RLB 80H55 F061F	Farmacia Camerino 05.10.2018	Camerino 2ª 2018		
282	1172 01.03.2017	GIACALONE Rosellina Mazara del Vallo (TP) 14.06.1991 Mazara del Vallo (TP) - Via Stresa, 5 GCL RLL 91H54 F061O	Farmacia Pisa 14.10.2016	Pisa 2ª 2016		
283	1341 09.09.2023	GIACALONE Sofia Mazara del Vallo (TP) 16.04.1999 Mazara del Vallo (TP) - Via E. De Nicola, 25 GCL SFO 99D56 F061F	Farmacia Palermo 16.03.2023	Palermo 1ª 2023		
284	1175 31.05.2017	GIACALONE Valentina Casterano (TP) 02.04.1988 Castelvetrano (TP) - Via A. Aleardi, 7 GCL VNT 88D42 C286Y	C.T.F. Palermo 27.03.2013	Palermo 1ª 2013	Palermo 01.03.2016	
285	688 22.06.1994	GIAMBALVO Giovanni Trapani (TP) 30.03.1965 Trapani (TP) - Via 11 Settembre, 1 GMB GNN 65C30 L331M	Farmacia Palermo 24.03.1994	Palermo 1ª 1994		
286	933 10.09.2009	GIAMMARINARO Agata Mazara del Vallo (TP) 08.03.1983 Marsala (TP) - Via Dei Mille, 91 GMM GTA 83C48 F061X	Farmacia Bologna 30.03.2009	Bologna 1ª 2009		
287	530 23.12.1985	GIANQUINTO RUSSO Mario Erice (TP) 05.04.1961 Erice (TP) - Via Agrigento, 2/b GNQ MRA 61D05 D423H	Farmacia Palermo 30.10.1985	Palermo 2ª 1985		
288	725 11.03.1998	GIARAMITA Caterina Mazara del Vallo (TP) 02.05.1969 Campobello di Mazara (TP) - Via Salvo D'Acquisto, 8 GRM CRN 69E42 F061X	Farmacia Palermo 30.10.1993	Palermo 2ª 1993		
289	350 07.02.1970	GIARDINA Aurelio Castelvetrano (TP) 13.07.1947 Castelvetrano (TP) - Via Mannone, 24 GRD RLA 47L13 C286O	Farmacia Palermo 15.11.1969	Palermo 2ª 1969		
290	863 04.01.2007	GIARDINA Nicolò Castelvetrano (TP) 25.09.1983 Castelvetrano (TP) - Via Mannone, 24 GRD NCL 83P25 C286I	Farmacia Palermo 24.07.2006	Palermo 2ª 2006		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
291	820 03.01.2005	GIGLIO Mario Erice (TP) 13.09.1976 Trapani (TP) - Via Roma, 46 GGL MRA 76P13 D423W	Farmacia Palermo 10.11.2004	Palermo 2ª 2004		
292	1047 30.01.2013	GIORDANELLA Maria Cristina Roma 29.09.1975 Alcamo (TP) - Via G. Verga, 38 GRD MCR 75P69 H501P	Farmacia Chieti 20.07.2006	Chieti 2ª 2006		
293	1159 30.11.2016	GIORDANO Giorgio Palermo (PA) 14.09.1981 C.mare del Golfo (TP) - C.da Conza snc GRD GRG 81P14 G273N	Farmacia Camerino 06.11.2015	Camerino 2ª 2015	Milano 15.01.2016	
294	480 12.06.1982	GIORLANDO GIORLANDO Francesca Alcamo (TP) 16.01.1959 Alcamo (TP) - Via F. Crispi, 85 GRL FNC 59A56 A176Y	Farmacia Palermo 26.03.1982	Palermo 1ª 1982		
295	948 04.01.2010	GIUBALDO Pamela Marsala (TP) 27.04.1984 Marsala (TP) - C.da Barbaro, 10/d GBL PML 84D67 E974C	Farmacia Pavia 15.04.2009	Pavia 2ª 2009		
296	458 01.02.1981	GIUBILATO Gabriella Mazara del Vallo (TP) 14.02.1957 Mazara del Vallo (TP) - Piazza Regina, 30 GBL GRL 57B54 F061N	Farmacia Palermo 11.11.1980	Palermo 2ª 1980		
297	1298 14.01.2022	GIULIVI Manuela Palermo (PA) 28.05.1982 C.mare del Golfo (TP) - Via Cav. di V. Veneto, 18 GLV MNL 82E68 G273D	C.T.F. Palermo 27.04.2007	Palermo 1ª 2008	Palermo 26.01.2010	
298	488 10.12.1982	GIURLANDA Laura Trapani (TP) 12.04.1960 Valderice (TP) - Via Vespri, 263 GRL LRA 60D52 L331E	Farmacia Palermo 21.07.1982	Palermo 2ª 1982		
299	608 23.12.1988	GIURLANDA Liliana Palermo (PA) 30.10.1965 Valderice (TP) - Via Vespri, 263 GRL LLN 65R70 L331R	Farmacia Palermo 20.07.1988	Palermo 2ª 1988		
300	1046 30.01.2013	GOVERNALE Giuseppe Gabriele Erice (TP) 10.03.1976 Marsala (TP) - Via Lilybeo, 1 GVR GPP 76C10 D423P	Farmacia Palermo 09.04.2003	Palermo 1ª 2003		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
301	897 22.04.2008	GRAMMATICA Mario Palermo (PA) 16.04.1972 C.mare del Golfo (TP) - Via Umberto I, 22 GRM MRA 72D16 G273H	C.T.F. Palermo 03.04.2000	Palermo 1ª 2007		
302	1234 06.04.2019	GRAMMATICO Fabiana Luigia Marsala (TP) 17.01.1980 Trapani (TP) - Via dei Compositori, 2 GRM FNL 80A57 E974N	C.T.F. Palermo 09.11.2005	Palermo 2ª 2005		1ª Iscrizione Trapani 06.07.2006 30.12.2018
303	1237 24.04.2019	GRAZIANO Innocenza Bagheria (PA) 20.01.1954 Alcamo (TP) - Via Grammara, 39/C GRZ NCN 54A60 A546N	Farmacia Palermo 27.07.1978	Palermo 2ª 1978	Agrigento 28.07.1993	
304	555 22.12.1986	GRECO Roberto Pantelleria (TP) 10.09.1962 Pantelleria (TP) - Via Velcimursà, 5 GRC RRT 62P10 G315A	Farmacia Palermo 25.07.1986	Palermo 2ª 1986		
305	760 30.05.2001	GRILLO Francesco Alcamo (TP) 18.12.1971 Alcamo (TP) - Via G. Verga, 38 GRL FNC 71T18 A176H	Farmacia Urbino 14.03.2001	Urbino 1ª 2001		
306	1297 03.01.2022	GRIMAUDDO Biagio Sciacca (AG) 29.12.1989 Mazara del Vallo (TP) - Via Salemi, 185/a GRM BGI 89T29 I533O	Farmacia Palermo 28.07.2021	Palermo 2ª 2021		
307	567 09.07.1987	GUAIA Anna Maria Palermo (PA) 23.02.1960 Marsala (TP) - C.da Cuore di Gesù, 561 GUA NMR 60B63 G273H	Farmacia Palermo 27.07.1984	Palermo 2ª 1984	Agrigento 31.03.1985	
308	1072 26.09.2013	GUALTIERI Veronica Mazara del Vallo (TP) 10.05.1986 Gibellina (TP) - Via Finocchiaro Aprile, 73 GLT VNC 86E50 F061F	C.T.F. Palermo 26.03.2013	Palermo 1ª 2013		
309	997 02.01.2012	GUCCIARDI Chiara Salemi (TP) 16.08.1985 Santa Ninfa (TP) - Via P. Togliatti, 16 GCC CHR 85M56 H700P	Farmacia Camerino 13.10.2011	Camerino 2ª 2011		
310	785 02.01.2003	GUCCIARDI Giuseppina Erice (TP) 13.11.1977 Palermo (PA) - Via P. Mascagni, 8 GCC GPP 77S53 D423L	Farmacia Palermo 25.07.2002	Palermo 2ª 2002		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
311	1106 03.01.2015	GUCCIARDI Maria Salemi (TP) 22.10.1988 Santa Nifa (TP) - Via P. Togliatti, 16 GCC MRA 88R62 H700J	Farmacia Camerino 18.07.2014	Camerino 2ª 2014		
312	1212 12.07.2018	GUCCIARDO Gaspare Salemi (TP) 28.07.1986 Trento (TN) 38123 - Via Volta, 14 GCC GPR 86L28 H700T	C.T.F. Palermo 17.10.2017	Palermo 1ª 2018		
313	1098 03.09.2014	GUCCIONE Dorotea Castelvetrano (TP) 01.02.1979 Campobello di Mazara (TP) - Via Roma, 212 GCC DRT 79B41 C286I	C.T.F. Palermo 24.07.2013	Palermo 2ª 2013		
314	1275 04.01.2021	GULOTTA Francesco Nicolò Mazara del Vallo (TP) 21.01.1994 Campobello di Mazara (TP) - Cb4, 1 GLT FNC 94A21 F061D	Farmacia Palermo 10.07.2020	Palermo 2ª 2020		
315	821 03.01.2005	GULLO Rosetta Castelvetrano (TP) 13.06.1980 Castelvetrano (TP) - Via E. Maiorana, 30 GLL RTT 80H53 C286C	Farmacia Palermo 10.11.2004	Palermo 2ª 2004		
316	768 19.12.2001	INCORVAIA Carmelo Gela (CL) 19.02.1961 Marsala (TP) - Via Messina e Orlando, 1 NCR CML 61B19 D960A	Farmacia Catania 31.03.1992	Catania 1ª 1992	Agrigento 17.06.1992	
317	1339 09.09.2023	INDELICATO Flavia Erice (TP) 06.05.1997 Marsala (TP) - Via Pascasino, 5 NDL FLV 97E46 D423E	Farmacia Parma 17.03.2023	Parma 1ª 2023		
318	669 14.01.1993	INDELICATO Vito Fabio Marsala (TP) 08.02.1962 Marsala (TP) - Via Pascasino, 5 NDL VFB 62B08 E974J	Farmacia Palermo 03.11.1992	Palermo 2ª 1992		
319	1113 26.01.2015	INGRASCIOTTA Vitalba Castelvetrano (TP) 04.03.1989 Albiano d'Ivrea (TO) - Via Caravino, 9 NGR VLB 89C44 C286G	C.T.F. Palermo 23.07.2014	Palermo 2ª 2014		
320	634 01.02.1991	INGRASSIA Daniela Trapani (TP) 16.08.1961 Castelvetrano (TP) - Viale Roma, 129 NGR DNL 61M56 L331N	Farmacia Palermo 12.11.1990	Palermo 2ª 1990		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
321	931 16.07.2009	IPPOLITO Salvatore Mazara del vallo (TP) 10.05.1980 Partanna (TP) - Via A. Manzoni, 45 PPL SVT 80E10 F061H	Farmacia Palermo 21.04.2009	Palermo 1ª 2009		
322	1323 04.01.2023	ISCA Valeria Erice (TP) 01.02.1982 Erice (TP) - Via Sicilia, 54 SCI VLR 82B41 D423R	C.T.F. Pisa 10.10.2022	Pisa 2ª 2022		
323	1280 13.02.2021	LABRIOLA Gian Luca Nardò (LE) 01.10.1994 Erice (TP) - Via Ten. Lungaro, 14 LBR GLC 94R01 F842N	Farmacia Siena 12.12.2018	Siena 1ª 2019		
324	1361 19.09.2024	LABRUZZO Sarah Alcamo (TP) 19.11.1998 Alcamo (TP) - Via Piemonte, 15 LBR SRH 98S59 A176F	C.T.F. Palermo 24.07.2024	Palermo 1ª 2024		
325	450 16.09.1980	LAMIA Antonina Salemi (TP) 09.07.1944 Alcamo (TP) - Via Ugo Foscolo, 95/a LMA NNN 44L49 H700A	Farmacia Palermo 08.11.1972	Palermo 2ª 1972	Caltanissetta 23.01.1973	
326	834 30.06.2005	LAMPASONA Giuseppina Erice (TP) 17.06.1975 Salemi (TP) - Via A. Moro, 6 LMP GPP 75H57 D423V	C.T.F. Palermo 05.11.2004	Palermo 1ª 2005		
327	1325 04.01.2023	LA ROCCA Alida Castelvetrano (TP) 18.10.1997 Castelvetrano (TP) - Viale Roma, 127 LRC DLA 97R58 C286E	Farmacia Pavia 14.06.2022	Pavia 2ª 2022		
328	1260 12.02.2020	LA SALA Paola Erice (TP) 12.08.1992 San Vito Lo Capo (TP) - Via Gen. Arimondi, 130 LSL PLA 92M52 D423N	C.T.F. Siena 17.04.2019	Siena 1ª 2019		
329	975 03.01.2011	LAUDICINA Alessandra Marsala (TP) 22.10.1983 Marsala (TP) - Viale Whitaker, 19 LDC LSN 83R62 E974A	C.T.F. Palermo 25.10.2010	Palermo 2ª 2010		
330	1305 19.02.2022	LAZIO Silvia Palermo (PA) 13.01.1989 Alcamo (TP) - Via Arrivabene, 6 LZA SLV 89A71 G273E	Farmacia Parma 22.03.2017	Parma 1ª 2017	Parma 12.10.2017	

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
331	582 30.12.1987	LEMBO Alberto Palermo (PA) 07.01.1965 Marsala (TP) - C.da S. Giuseppe Tafalia, 241 LMB LRT 65A07 G273N	Farmacia Palermo 03.11.1987	Palermo 2ª 1987		
332	581 30.12.1987	LEMBO Riccardo Palermo (PA) 07.01.1965 Marsala (TP) - Vicolo Salaparuta, 11 LMB RCR 65A07 G273O	Farmacia Palermo 03.11.1987	Palermo 2ª 1987		
333	1001 26.01.2012	LEO Giusy Erice (TP) 14.12.1987 Erice (TP) - Via San Cusumano, 4/b LEO GSY 87T54 D423G	C.T.F. Palermo 08.11.2011	Palermo 2ª 2011		
334	1193 13.11.2017	LEONARDI Fabiana Pia Castelvetrano (TP) 14.01.1977 Castelvetrano (TP) - Via A. Manzoni, 26/1 LNR FNP 77A54 C286E	C.T.F. Palermo 23.07.2002	Palermo 1ª 2003		1ª iscrizione Trapani 28.02.2012 30.12.2016
335	1352 27.01.2024	LEONE Roberto Salemi (TP) 09.10.1989 Marsala (TP) - Via G. Garraffa, 4 LNE RRT 89R09 H700W	Farmacia Parma 18.03.2022	Parma 1ª 2023		
336	532 23.12.1985	LEVANTE Baldassare Custonaci (TP) 05.09.1960 Trapani (TP) - Via M. Amari, 90 LVN BDS 60P05 D234S	Farmacia Palermo 30.10.1985	Palermo 2ª 1985		
337	428 29.05.1979	LEVANTE Rosaria Custonaci (TP) 21.07.1953 Trapani (TP) - Via M. Amari, 90 LVN RSR 53L61 D234H	Farmacia Palermo 31.03.1979	Palermo 1ª 1979		
338	792 04.08.2003	LIOTTA Claudia Alcamo (TP) 22.01.1969 Alcamo (TP) - Via G. Puccini, 109 LTT CLD 69A62 A176A	Farmacia Roma "La Sapienza" 06.11.2002	Roma "La Sapienza" 1ª 2003		
339	723 28.01.1998	LIOTTA Monica Antonella Bernalda (MT) 28.01.1972 Alcamo (TP) - Via G. Puccini, 109 LTT MCN 72A68 A801B	Farmacia Roma "La Sapienza" 18.03.1997	Roma "La Sapienza" 1ª 1997		
340	1357 30.04.2024	LIPARI Biagia Alcamo (TP) 04.02.1978 Alcamo (TP) - Viale Europa, 150 LPR BGI 78B44 A176H	Farmacia Palermo 19.07.2023	Palermo 2ª 2023		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
341	907 02.10.2008	LIPARI Laura Enza Torino (TO) 19.11.1979 Trapani (TP) - C.so P. Mattarella, 92 LPR LNZ 79S59 L219D	Farmacia Palermo 06.04.2004	Palermo 1ª 2004	Palermo 07.07.2004	
342	1031 03.01.2013	LISCIANDRA Francesco Piacenza (PC) 14.11.1980 Castelvetrano (TP) - Via De Sanctis, 21/b LSC FNC 80S14 G535A	Farmacia Palermo 18.07.2012	Palermo 2ª 2012		
343	1367 04.01.2025	LI VIGNI Federico Gaspare Sassari (SS) 30.07.1996 Marsala (TP) - C.da Cuore di Gesù, 520 LVG FRC 96L30 I452N	C.T.F. Sassari 23.10.2024	Sassari 2ª 2024		
344	981 24.02.2011	LO BOCCHIARO Francesca Castelvetrano (TP) 15.07.1985 Castelvetrano (TP) - Via Scinà, 20 LBC FNC 85L55 C286J	C.T.F. Palermo 25.10.2010	Palermo 2ª 2010		
345	815 27.09.2004	LOIACONO Caterina Nicotera (VV) 07.06.1971 Petrosino (TP) - Via Pio La Torre, 65 LCN CRN 71H47 F893P	Farmacia Messina 09.04.1997	Messina 1ª 1997	Vibo Valentia 27.06.1997	
346	1253 28.11.2019	LOIACONO Piera Salemi (TP) 26.06.1990 Salemi (TP) - Via G. Gentile, 18 LCN PRI 90H66 H700L	Farmacia Palermo 24.03.2014	Palermo 1ª 2014	Palermo 20.10.2014	
347	661 17.06.1992	LOMBARDO Antonella Castelvetrano (TP) 06.02.1969 Castelvetrano (TP) - Via V. Emanuele, 147 LMB NNL 69B46 C286D	Farmacia Palermo 28.03.1992	Palermo 1ª 1992		
348	1333 05.05.2023	LOMBARDO Antonella Arnsberg (D) 11.12.1977 Alcamo (TP) - Via Ponte dei Ricchi, 257 LMB NNL 77T51 Z112E	C.T.F. Palermo 01.04.2004	Palermo 2ª 2004		
349	1274 04.01.2021	LOMBARDO Antonio Palermo (PA) 07.03.1995 Mazara del Vallo (TP) - Viale Ionio, 50 LMB NTN 95C07 G273Z	Farmacia Camerino 24.10.2020	Camerino 2ª 2020		
350	1100 10.10.2014	LOMBARDO Caterina Barquisimeto (Venezuela) 10.10.1984 Partanna (TP) - Vicolo Zinnanti, 10 LMB CRN 84R50 Z614W	Farmacia Palermo 24.03.2014	Palermo 1ª 2014		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
351	632 21.12.1990	LOMBARDO Leopoldo Palermo (PA) 08.07.1966 Mazara del Vallo (TP) - Via S. Pietro, 8/bis LMB LLD 66L08 G273Z	Farmacia Palermo 15.11.1990	Palermo 2ª 1990		
352	1288 10.07.2021	LOMBARDO Maria Luisa Palermo (PA) 17.02.1996 C.mare del Golfo (TP) - C.da Vigne Grandi, 58 LMB MLS 96B57 G273U	Farmacia Pavia 15.06.2021	Palermo 1ª 2021		
353	1139 20.01.2016	LUCCHESI Chiara Alcamo (TP) 14.07.1990 Palermo (PA) - Via S. Ardisio, 3 LCC CHR 90L54 A176E	Farmacia Palermo 23.07.2015	Palermo 2ª 2015		
354	824 20.01.2005	LUCCHESI Lucia Alcamo (TP) 14.06.1976 Alcamo (TP) - Via G. Tomasi di Lampedusa, 8 LCC LCU 76H54 A176T	C.T.F. Palermo 04.11.2004	Palermo 2ª 2004		
355	628 21.12.1990	LUCIDO Rocco Aldo Calatafimi (TP) 20.02.1963 Trapani (TP) - Via dell'Olmo, 33/a LCD RCL 63B20 B385S	Farmacia Palermo 14.11.1990	Palermo 2ª 1990		
356	1218 04.09.2018	MAGGIO Damiano Claudio Marsala (TP) 12.06.1985 Marsala (TP) - C.da Casazze, 212/b MGG DNC 85H12 E974W	Farmacia Pisa 07.03.2018	Pisa 1ª 2018		
357	1026 15.12.2012	MAIORANA Pierangela Erice (TP) 27.06.1984 Calatafimi Segesta (TP) - Via Giardino, 8 MRN PNG 84H67 D423Y	Farmacia Urbino 17.10.2012	Urbino 2ª 2012		
358	1254 28.11.2019	MALENA Ilaria Cariati (CS) 15.06.1992 Mazara del Vallo (TP) - Via Salemi, 111 MLN LRI 92H55 B774M	Farmacia Urbino 12.10.2018	Urbino 2ª 2018	Crotone 13.03.2019	
359	881 10.09.2007	MALTESE Marilena Palermo (PA) 17.02.1976 Alcamo (TP) - Via E. De Nicola MLT MLN 76B57 G273M	C.T.F. Palermo 02.04.2004	Palermo 1ª 2004		
360	856 06.07.2006	MALTESE Paola Palermo (PA) 03.07.1975 C.mare del Golfo (TP) - C.da Tavolatella, 110 MLT PLA 75L43 G273U	C.T.F. Palermo 31.03.2003	Palermo 1ª 2004		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
361	1000 26.01.2012	MANCINO Claudia Marsala (TP) 28.01.1986 Marsala (TP) - Piazza Marconi, 41 MNC CLD 86A68 E974H	C.T.F. Palermo 25.07.2011	Palermo 2ª 2011		
362	1252 26.09.2019	MANCINO Giuliana Marsala (TP) 16.02.1984 Marsala (TP) - Piazza Marconi, 41 MNC GLN 84B56 E974N	Farmacia Palermo 17.10.2016	Palermo 2ª 2016	Palermo 01.02.2017	
363	1073 26.09.2013	MANGIARACINA Francesca Mazara del Vallo (TP) 14.09.1983 Campobello di Mazara (TP) - Via A, 42 MNG FNC 83P54 F061U	C.T.F. Palermo 27.03.2013	Palermo 1ª 2013		
364	1164 05.01.2017	MANNINA Alessia Marianna Alcamo (TP) 03.05.1992 Alcamo (TP) - Via Ruggero, 76 MNN LSM 92E43 A176V	Farmacia Palermo 17.10.2016	Palermo 2ª 2016		
365	1177 31.05.2017	MANNO Antonella Palermo (PA) 22.04.1992 Trapani (TP) - Via Marsala, 144 - fraz. Xitta MNN NNL 92D62 G273F	Farmacia Palermo 17.10.2016	Palermo 2ª 2016	Palermo 22.12.2016	
366	1123 22.07.2015	MANZO Rosina Castelvetrano (TP) 14.11.1987 Campobello di Mazara (TP) - Via CB 35, 14 MNZ RSN 87S54 C286W	Farmacia Palermo 31.03.2015	Palermo 1ª 2015		
367	573 09.07.1987	MARCECA Caterina Palermo (PA) 23.10.1959 Milano (MI) - Via G. Verga, 2 MRC CRN 59R63 G273B	Farmacia Palermo 20.03.1987	Palermo 1ª 1987		
368	1127 09.09.2015	MARCIANTE Paola Erice (TP) 01.04.1985 Trapani (TP) - Via Palma, 58/a MRC PLA 85D41 D423L	C.T.F. Palermo 25.10.2013	Palermo 2ª 2013		
369	1366 04.01.2025	MARINI Aloisia Erice (TP) 13.04.2000 Trapani (TP) - Viale Falcone Borsellino, 12 MRN LSA 00D53 D423P	Farmacia Siena 24.07.2024	Siena 2ª 2024		
370	619 29.12.1989	MARINI Attilio Francesco Trapani (TP) 11.03.1964 Trapani (TP) - Viale Falcone e Borsellino, 12 pal. 6 MRN TLF 64C11 L331Z	Farmacia Palermo 09.11.1989	Palermo 2ª 1989		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
371	657 17.06.1992	MARINI Sofia Trapani (TP) 02.04.1966 Palermo (PA) - Via Rosolino Pilo, 25 MRN SFO 66D42 L331C	Farmacia Palermo 25.03.1992	Palermo 1ª 1992		
372	487 10.12.1982	MARINI Sofia, Anna Maria Trapani (TP) 13.01.1956 Trapani (TP) - Via Archi, 89 MRN SNN 56A53 L331D	Farmacia Palermo 10.11.1982	Palermo 2ª 1982		
373	1188 01.09.2017	MARINO Alessia Francesca Marsala (TP) 10.01.1993 Marsala (TP) - Via Mazzini, 143 MRN LSF 93A50 E974Z	Farmacia Siena 23.02.2017	Napoli 1ª 2017		
374	694 20.04.1995	MARINO Benedetto Marsala (TP) 12.03.1963 Marsala (TP) - Via Verdi, 27/a MRN BDT 63C12 E974W	Farmacia Palermo 23.03.1991	Palermo 1ª 1994		
375	774 03.01.2002	MARINO Giuseppe Erice (TP) 18.08.1976 Campobello di Mazara (TP) - Via Umberto I, 71 MRN GPP 76M18 D423F	Farmacia Palermo 25.07.2001	Palermo 2ª 2001		
376	1116 09.03.2015	MARINO Roberto Erice (TP) 21.01.1988 Marsala (TP) - Piazza P. Lombardo, 35 MRN RRT 88A21 D423U	Farmacia Pisa 11.06.2014	Pisa 1ª 2014		
377	1258 04.01.2020	MARTINEZ Giorgio Marsala (TP) 25.10.1992 Cagliari (CA) - Via Gen. Stefano Cagna, 4 MRT GRG 92R25 E974A	Farmacia Urbino 03.07.2019	Urbino 2ª 2019		
378	1204 05.01.2018	MATISI Vito Alcamo (TP) 05.01.1988 C.mare del Golfo (TP) - Via N. Tesoriere, 4 MTS VTI 88A05 A176Z	C.T.F. Palermo 19.07.2017	Palermo 2ª 2017		
379	1314 30.07.2022	MATRANGA Anna Maria Erice (TP) 26.02.1997 Alcamo (TP) - Via Ten. N. Caravaglios, 35 MTR NMR 97B66 D423H	C.T.F. Bologna 23.03.2022	Palermo 1ª 2022		
380	964 14.09.2010	MAURO Sofia Mazara del Vallo (TP) 13.12.1983 Mazara del Vallo (TP) - Via Sant'Antonello, 33 MRA SFO 83T53 F061L	C.T.F. Perugia 26.02.2010	Perugia 1ª 2010		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
381	557 22.12.1986	MAZZARA Caterina Buseto Palizzolo (TP) 05.08.1962 Erice (TP) - Via Manzoni, 79 MZZ CRN 62M45 B288S	Farmacia Palermo 25.07.1986	Palermo 2ª 1986		
382	1303 19.02.2022	MERO Anna Erice (TP) 31.08.1979 Marsala (TP) - Via delle Sirene, 6/b MRE NNA 79M71 D423T	C.T.F. Palermo 30.10.2002	Palermo 2ª 2003	Venezia 29.10.2012	
383	762 30.05.2001	MESSANA Miriam Alcamo (TP) 23.04.1974 C.mare del Golfo (TP) - Via Umberto I, 22 MSS MRM 74D63 A176N	C.T.F. Palermo 13.11.2000	Palermo 2ª 2001		
384	1290 04.09.2021	MESSANA Salvatore Alcamo (TP) 22.04.1976 Alcamo (TP) - Corso dei Mille, 132 MSS SVT 76D22 A176Y	C.T.F. Palermo 20.07.2000	Palermo 2ª 2001		1ª Iscrizione Trapani 03.01.2013 30.12.2013
385	546 25.07.1986	MESSINA Francesco Marsala (TP) 07.03.1959 Marsala (TP) - Via A. Barraco, 43 MSS FNC 59C07 E974E	Farmacia Catania 17.07.1985	Catania 2ª 1985		
386	899 22.07.2008	MESSINA DENARO Teresa Maria Palermo (PA) 21.03.1983 Campobello di Mazara (TP) - Via Selinunte, 78 MSS TSM 83C61 G273T	Farmacia Palermo 17.04.2008	Palermo 1ª 2008		
387	978 03.01.2011	MEZZAPELLE Elisabetta Mazara del Vallo (TP) 04.06.1982 Mazara del Vallo (TP) - Via Ten. G. Romano, 19 MZZ LBT 82H44 F061D	Farmacia Palermo 19.07.2010	Palermo 2ª 2010		
388	1084 07.02.2014	MILANA Caterina Erice (TP) 24.04.1986 Alcamo (TP) - Via Monte Bonifato, 77/b MLN CRN 86D64 D423K	Farmacia Palermo 23.07.2013	Palermo 2ª 2013		
389	1243 05.07.2019	MILAZZO Anna Erice (TP) 08.01.1991 Marsala (TP) - Via Solferino, 83 MLZ NNA 91A48 D423W	Farmacia Parma 24.05.2019	Parma 1ª 2019		
390	1121 22.06.2015	MILAZZO Stefano Palermo (PA) 12.05.1985 Alcamo (TP) - Via Scio, 17 MLZ SFN 85E12 G273E	C.T.F. Palermo 28.03.2014	Palermo 1ª 2014		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
391	1229 05.01.2019	MINAUDO Loredana Erice (TP) 22.04.1988 Erice (TP) - Via Padova, 1 MND LDN 88D62 D423F	Farmacia Catania 16.11.2017	Catania 1ª 2018		
392	894 19.01.2008	MINEO Giacomo Antonio Erice (TP) 01.07.1982 Marsala (TP) - Via Buscemi, 6 MNI GMN 82L01 D423D	Farmacia Messina 24.07.2007	Messina 2ª 2007		
393	575 09.07.1987	MIRRIONE Silvana Alcamo (TP) 09.07.1959 Alcamo (TP) - Viale Europa, 121 MRR SVN 59L49 A176B	Farmacia Palermo 20.03.1987	Palermo 1ª 1987		
394	440 21.01.1980	MIRRIONE Vincenzo Alcamo (TP) 12.10.1954 Alcamo (TP) - Piazza Repubblica, 27 MRR VCN 54R12 A176F	Farmacia Palermo 07.11.1979	Palermo 2ª 1979		
395	1153 22.08.2016	MISTRETTA Antonino Erice (TP) 01.08.1990 Erice (TP) - Via Fiumefreddo, 1 MST NNN 90M01 D423A	C.T.F. Palermo 28.10.2015	Palermo 2ª 2015		
396	1238 20.06.2019	MISTRETTA Lorena Castelvetrano (TP) 05.11.1988 Castelvetrano (TP) - Via Sant'Agostino d'Ippona, 9 MST LRN 88S45 C286M	Farmacia Palermo 16.03.2018	Palermo 1ª 2018		
397	735 18.03.1999	MISURACA Fulvio Mazara del Vallo (TP) 09.05.1970 Mazara del Vallo (TP) - Via G. Hopps, 27 MRN FLV 70E09 F061D	Farmacia Palermo 22.07.1998	Palermo 2ª 1998		
398	754 03.01.2001	MOCERI Rocco Palermo (PA) 17.11.1975 Campobello di Mazara (TP) - Via Cavour, 39 MCR RCC 75S17 G273Z	Farmacia Palermo 26.10.2000	Palermo 2ª 2000		
399	525 12.02.1985	MONTALBANO Fabio Mazara del Vallo (TP) 25.05.1962 Mazara del Vallo (TP) - Via Castelvetrano, 130 MNT FBA 62E25 F061Z	Farmacia Palermo 09.11.1984	Palermo 2ª 1984		
400	615 19.09.1989	MONTALBANO Sergio Mazara del Vallo (TP) 01.02.1966 Mazara del Vallo (TP) - Via della Regione, 7 MNT SRG 66B01 F061S	Farmacia Palermo 16.03.1989	Palermo 1ª 1989		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
401	808 13.06.2004	MORANA Rosaria Marsala (TP) 06.05.1978 Marsala (TP) - Via Dante Alighieri, 85/b MRN RSR 78E46 E974N	Farmacia Palermo 05.04.2004	Palermo 1ª 2004		
402	1194 15.12.2017	MORECI Giovanni Palermo (PA) 17.06.1985 Salemi (TP) - Via F. P. Clemente, 63 MRC GNN 85H17 G273H	Farmacia Palermo 11.11.2011	Palermo 2ª 2011	Palermo 12.01.2012	
403	706 08.02.1996	MOSCHELLA Alessandra Catania (CT) 26.06.1970 Alcamo (TP) - Viale Europa, 186 MSC LSN 70H66 C351Q	Farmacia Palermo 26.07.1995	Palermo 2ª 1995		
404	572 09.07.1987	MOSCHITTA Gabriella Palermo (PA) 04.07.1960 Castelvetrano (TP) - Via Virgilio Titone, 1 MSC GRL 60L44 G273T	Farmacia Palermo 21.03.1987	Palermo 1ª 1987		
405	639 04.07.1991	MUCCIOLI Livia Trapani (TP) 06.12.1965 C.mare del Golfo (TP) - Via Duchessa, 8/a MCC LVI 65T46 L331Y	Farmacia Palermo 21.03.1991	Palermo 1ª 1991		
406	875 09.06.2007	MULÈ Maria Luisa Erice (TP) 03.07.1979 C.mare del Golfo (TP) - Via Ventimiglia, 135 MLU MLS 79L43 D423L	C.T.F. Palermo 25.07.2006	Palermo 1ª 2007		
407	1205 05.01.2018	MURATORE Vito Mazara del Vallo (TP) 18.04.1984 Partanna (TP) - Via M. Amari, 13 MRT VTI 84D18 F061Y	C.T.F. Palermo 19.07.2017	Palermo 2ª 2017		
408	630 21.12.1990	NAPOLI Girolamo Palermo (PA) 02.01.1966 Partanna (TP) - Via del Popolo, 30 NPL GLM 66A02 G273J	Farmacia Palermo 14.11.1990	Palermo 2ª 1990		
409	919 02.01.2009	NAVARRA Simonetta Torino (TO) 20.12.1966 Calatafimi Segesta (TP) - Via P. Stabile, 96 NVR SNT 66T60 L219E	Farmacia Palermo 28.10.2008	Palermo 2ª 2008		
410	1089 07.02.2014	NAVETTA Maria Angela Erice (TP) 06.10.1988 Valderice (TP) - Via G. Bellini, 13 NVT MNG 88R46 D423M	Farmacia Messina 22.10.2013	Messina 2ª 2013		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
411	1022 11.07.2012	NORRITO Anna Erice (TP) 30.01.1984 Trapani (TP) - Corso P. Mattarella, 110 NRR NNA 84A70 D423B	C.T.F. Palermo 26.03.2012	Palermo 1ª 2012		
412	803 03.01.2004	NUZZO Irene Alcamo (TP) 12.07.1976 Alcamo (TP) - Viale Europa, 150 NZZ RNI 76L52 A176Q	Farmacia Urbino 04.07.2003	Urbino 2ª 2003		
413	601 23.12.1988	OBISO Rosario Calatafimi (TP) 22.05.1963 Marsala (TP) - Via Salemi, 23 BSO RSR 63E22 B385I	Farmacia Palermo 21.07.1988	Palermo 2ª 1988		
414	1296 03.01.2022	OCCHIPINTI Giuseppe Erice (TP) 12.05.1997 Trapani (TP) - Piazza S. Agostino, 12 CCH GPP 97E12 D423I	Farmacia Perugia 15.07.2021	Palermo 2ª 2021		
415	522 28.12.1984	OCCHIPINTI Vito, Benvenuto Trapani (TP) 16.01.1961 Trapani (TP) - Via Marinella, 37 CCH VBN 61A16 L331I	Farmacia Palermo 27.07.1984	Palermo 2ª 1984		
416	543 29.05.1986	ODDO Filippo Sambuca di Sicilia (AG) 14.02.1955 Pantelleria (TP) - C.da Tracino, 75 DDO FPP 55B14 H743D	Farmacia Palermo 08.11.1978	Palermo 2ª 1978	Agrigento 09.12.1978	
417	1264 31.07.2020	ODDO Irene Giulia Sciacca (AG) 14.05.1994 Pantelleria (TP) - Via Tracino, 29 DDO RGL 94E54 I533N	Farmacia Urbino 09.10.2019	Urbino 2ª 2019		
418	1055 19.03.2013	ODDO Maria Erice (TP) 16.06.1987 Valderice (TP) - Via Sabaudia, 73 DDO MRA 87H56 D423V	C.T.F. Palermo 30.10.2012	Palermo 2ª 2012		
419	973 03.01.2011	ODDO Rosalia Erice (TP) 07.11.1978 Trapani (TP) - Via Caracciolo, 60 DDO RSL 78S47 D423K	Farmacia Camerino 09.07.2010	Palermo 2ª 2010		
420	1283 17.04.2021	ODDO Salvatore Enrico Pantelleria (TP) 18.08.1990 Pantelleria (TP) - Via Tracino, 29 DDO SVT 90M18 G315Y	C.T.F. Palermo 16.03.2018	Palermo 1ª 2018	Agrigento 30.07.2019	

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
421	1304 19.02.2022	ORLANDO Roberta Cristiana Erice (TP) 13.09.1995 Erice (TP) - Via Cassino, 4 RLN RRT 95P53 D423P	Farmacia Ferrara 16.03.2021	Ferrara 2ª 2021		
422	1224 05.01.2019	PACE Cristina Palermo (PA) 24.04.1992 Valderice (TP) - Via Petrosino, 1 PCA CST 92D64 G273F	Farmacia Palermo 18.10.2018	Palermo 2ª 2018		
423	900 22.07.2008	PACE Fabiola Agrigento (AG) 25.06.1981 Campobello Mazara (TP) - Via V. Emanuele III, 22 PCA FBL 81H65 A089E	Farmacia Palermo 18.04.2008	Palermo 1ª 2008		
424	802 03.01.2004	PACE Vincenzo Agrigento (AG) 05.06.1980 Campobello Mazara (TP) - Via V. Emanuele III, 22 PCA VCN 80H05 A089U	Farmacia Palermo 07.11.2003	Palermo 2ª 2003		
425	415 25.05.1978	PALAZZOTTO Antonio Castelvetrano (TP) 12.12.1948 Castelvetrano (TP) - Via Piave, 25 PLZ NTN 48T12 C286O	Farmacia Palermo 26.06.1977	Palermo 1ª 1977		
426	1061 22.07.2013	PALAZZOTTO Daria Castelvetrano (TP) 14.04.1983 Castelvetrano (TP) - Via Piave, 25 PLZ DRA 83D54 C286R	Farmacia Palermo 19.03.2013	Palermo 1ª 2013		
427	812 01.07.2004	PALAZZOTTO Nadia Erice (TP) 27.07.1979 Castelvetrano (TP) - Via G. Santangelo, 16 PLZ NDA 79L67 D423B	Farmacia Palermo 06.04.2004	Palermo 1ª 2004		
428	1245 06.08.2019	PALERMO Francesca Mazara del Vallo (TP) 17.08.1982 Mazara del Vallo (TP) - Via Fratelli Romeo, 28 PLR FNC 82M57 F061S	Farmacia Bologna 04.03.2009	Bologna 1ª 2009		Iscrizione TP 20.11.14/30.12.15 1ª Iscrizione BO 28.07.2009
429	920 02.01.2009	PALERMO Giuseppe Mazara del Vallo (TP) 11.12.1984 Mazara del Vallo (TP) - Corso V. Veneto, 148 PLR GPP 84T11 F061S	Farmacia Urbino 24.10.2008	Urbino 2ª 2008		
430	684 09.02.1994	PALUMBO Andreana Castelvetrano (TP) 04.05.1969 Salemi (TP) - C.da Bagnitelli, 153 PLM NRN 69E44 C286M	Farmacia Palermo 27.07.1993	Palermo 2ª 1993		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
431	831 30.03.2005	PANDOLFO Ignazio Castelvetrano (TP) 14.03.1958 Castelvetrano (TP) - Via G. B. Ferrigno, snc PND GNZ 58C14 C286K	Farmacia Palermo 20.03.1987	Palermo 1ª 1987	Palermo 21.06.1991	1ª iscrizione Trapani 09.07.1987
432	429 29.05.1979	PANDOLFO Rosanna Salemi (TP) 09.07.1955 Mazara del Vallo (TP) - Via Marsala, 209 PND RNN 55L49 H700P	Farmacia Palermo 02.04.1979	Palermo 1ª 1979		
433	577 02.10.1987	PANFALONE Rosalia Mazara del Vallo (TP) 02.08.1959 Mazara del Vallo (TP) - Piazza Colajanni, 1 PNF RSL 59M42 F061A	Farmacia Palermo 19.03.1987	Palermo 1ª 1987		
434	1329 13.02.2023	PANTALEO Alessia Salemi (TP) 04.06.1998 Campobello di Mazara (TP) - Via Gen. Cascino, 1 PNT LSS 98H44 H700Z	Farmacia Palermo 12.10.2022	Palermo 2ª 2022		
435	513 01.03.1984	PANTALEO Caterina Castelvetrano (TP) 12.06.1955 Mazara del Vallo (TP) - Via Salemi, 185 PNT CRN 55H52 C286Y	Farmacia Palermo 22.07.1983	Palermo 2ª 1983		
436	1225 05.01.2019	PANTALEO Luca Mazara del Vallo (TP) 09.07.1991 Mazara del Vallo (TP) - Piazza Mokarta, 13 PNT LCU 91L09 F061V	Farmacia Palermo 18.10.2018	Palermo 2ª 2018		
437	591 07.06.1988	PANZARELLA Domenica Cerda (PA) 08.02.1963 Pantelleria (TP) - Via Velcimursa, 5 PNZ DNC 63B48 C496K	Farmacia Palermo 25.07.1986	Palermo 2ª 1986	Palermo 30.12.1986	
438	1355 30.04.2024	PARISI Angela Alcamo (TP) 07.04.1998 C.mare del Golfo (TP) - C.da Castellaccio, 70 PRS NGL 98D47 A176U	C.T.F. Pavia 10.04.2024	Pavia 1ª 2024		
439	395 16.11.1975	PARISI Domenica Campobello di Mazara (TP) 06.11.1949 Campobello di Mazara (TP) - Via Cavour, 41 PRS DNC 49S46 B521S	Farmacia Palermo 27.07.1974	Palermo 1ª 1975		
440	549 25.07.1986	PARRINELLO Gaetano Paceco (TP) 15.01.1956 Erice (TP) - Via A. Manzoni, 94 PRR GTN 56A15 G208V	Farmacia Palermo 30.10.1985	Palermo 2ª 1986		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
441	1220 05.01.2019	PARRINELLO Giuliana M. D. Erice (TP) 07.11.1973 Marsala (TP) - Via Trapani, 150/A PRR GNM 73S47 D423K	Farmacia Parma 12.11.1999	Parma 2ª 1999		1ª Iscrizione Trapani 03.01.2000 05.07.2016
442	996 02.01.2012	PARRINELLO Giuseppe A. Marsala (TP) 08.10.1981 Marsala (TP) - C.da Berbaro, 452/a PRR GPP 81R08 E974K	Farmacia Palermo 22.07.2011	Palermo 2ª 2011		
443	1196 05.01.2018	PARRINO Antonio Alcamo (TP) 15.05.1992 Alcamo (TP) - Via M- D'Azeglio, 107 PRR NTN 92E15 A176G	Farmacia Palermo 20.07.2017	Palermo 2ª 2017		
444	635 01.02.1991	PARRINO Francesca Alcamo (TP) 26.02.1964 Alcamo (TP) - Via P. Mascagni, 8 PRR FNC 64B66 A176N	Farmacia Palermo 23.07.1990	Palermo 2ª 1990		
445	1255 04.01.2020	PASSALACQUA Francesca Erice (TP) 09.09.1995 Paceco (TP) - Via Marsala, 87 PSS FNC 95P49 D423F	Farmacia Palermo 15.10.2019	Palermo 2ª 2019		
446	1291 25.09.2021	PASTORELLO Chiara Termini Imerese (PA) 05.11.1977 Bagheria (PA) - Via Passo del Carretto, 107 PST CHR 77S45 L112L	Farmacia Palermo 02.04.2002	Palermo 1ª 2002	Palermo 10.02.2003	
447	971 03.01.2011	PECCARISI Maddalena Erice (TP) 12.09.1985 Erice (TP) - Via Marconi, 71 PCC MDL 85P52 D423U	C.T.F. Palermo 25.10.2010	Palermo 2ª 2010		
448	759 30.05.2001	PELLEGRINO Antonio Alcamo (TP) 06.01.1969 Alcamo (TP) - Viale Europa, 150 PLL NTN 69A06 A176Q	Farmacia Palermo 29.03.2001	Palermo 1ª 2001		
449	292 04.08.1961	PELLEGRINO Carlo Marsala (TP) 03.01.1938 Marsala(TP) - Via Salemi, 588 PLL CRL 38A03 E974Z	Farmacia Palermo 12.11.1960	Palermo 1961		
450	1184 26.07.2017	PELLEGRINO Giada Maria Erice (TP) 26.07.1988 S. Vito lo Capo (TP) - Via Campidoglio, 22 PLL GMR 88L66 D423C	Farmacia Palermo 17.03.2017	Palermo 1ª 2017		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
451	643 04.07.1991	PELLEGRINO Pietro Oscar Marsala (TP) 09.10.1962 Marsala (TP) - Via Salemi, 588 PLL PRS 62R09 E974Q	Farmacia Palermo 21.03.1991	Palermo 1ª 1991		
452	654 24.02.1992	PELLEGRINO Stefania Roma 13.12.1965 Marsala (TP) - Via Salemi, 588 PLL SFN 65T53 H501Y	Farmacia Palermo 11.11.1991	Palermo 2ª 1991		
453	876 09.06.2007	PERAINO Mariangela Erice (TP) 22.09.1977 Erice (TP) - Via Bileti Santoro, 14 PRN MNG 77P62 D423H	Farmacia Palermo 23.04.2007	Palermo 1ª 2007		
454	430 29.05.1979	PERRICONE Ignazio Salemi (TP) 12.08.1954 Mazara del Vallo (TP) Via Marsala, 209 PRR GNZ 54M12 H700P	Farmacia Palermo 02.04.1979	Palermo 1ª 1979		
455	915 02.01.2009	PERRICONE Nicasio Erice (TP) 21.08.1981 Mazara del Vallo (TP) - Via A. Godino, 28/b PRR NCS 81M21 D423V	C.T.F. Palermo 23.07.2008	Palermo 2ª 2008		
456	1111 26.01.2015	PICCIONE Giusi Mazara del Vallo (TP) 10.01.1990 Marsala (TP) - C.da Strasatti, 483 PCC GSI 90A50 F061Y	Farmacia Parma 03.11.2014	Parma 2ª 2014		
457	957 13.05.2010	PICCIONE Livio Mazara del Vallo (TP) 28.12.1982 Mazara del Vallo (TP) - Lungomare S. Vito, 63 PCC LVN 82T28 F061D	Farmacia Camerino 15.04.2009	Camerino 1ª 2009	Macerata 17.07.2009	
458	1105 03.01.2015	PIPITONE Antonella Mazara del vallo (TP) 17.04.1986 Marsala (TP) - C.da Pastorella, 169/c PPT NNL 86D57 F061M	Farmacia Palermo 24.07.2014	Palermo 2ª 2014		
459	1151 20.07.2016	PIPITONE Antonino Erice (TP) 12.07.1988 Petrosino (TP) - Via Gianinea, 281 PPT NNN 88L12 D423E	C.T.F. Pisa 11.03.2016	Pisa 1ª 2016		
460	1368 04.01.2025	PIPITONE Carla Palermo (PA) 13.09.2000 Alcamo (TP) - Via Giordano Bruno, 115 PPT CRL 00P53 G273Q	Farmacia Ferrara 25.10.2024	Ferrara 2ª 2024		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
461	1166 05.01.2017	PIRRELLO Maria Agostina Salemi (TP) 21.01.1983 Gibellina (TP) - Via Gagini, 70 PRR MGS 83A61 H700X	Farmacia Palermo 21.10.2016	Palermo 2ª 2016		
462	1018 11.07.2012	PIRRONE Eleonora Erice (TP) 25.05.1983 Calatafimi Segesta (TP) - Via S. Quasimodo, 72 PRR LNR 83E65 D423R	C.T.F. Palermo 26.03.2012	Palermo 1ª 2012		
463	1126 09.09.2015	POLIZZOTTI Girolamo A. Palermo (PA) 01.07.1982 Marsala (TP) - Viale Isonzo, 14 PLZ GLM 82L01 G273F	Farmacia Messina 26.03.2015	Messina 1ª 2015		
464	392 21.06.1975	POLIZZOTTI Giuseppe Marsala (TP) 20.08.1951 Marsala (TP) - Via E. Alagna, 59 PLZ GPP 51M20 E974H	Farmacia Bologna 21.03.1975	Bologna 1ª 1975		
465	777 01.08.2002	POLIZZOTTI Luisa Palermo (PA) 31.08.1977 Trapani (TP) - Via Burgio, 12 PLZ LSU 77M71 G273Y	Farmacia Bologna 15.03.2002	Bologna 1ª 2002		
466	380 18.01.1974	POLIZZOTTI Silvana Marsala (TP) 23.06.1948 Marsala (TP) - Via E. Alagna, 59 PLZ SVN 48H63 E974K	Farmacia Palermo 22.03.1973	Palermo 2ª 1973		
467	689 22.06.1994	POLLARI Antonella Santa Ninfa (TP) 18.11.1969 Santa Ninfa (TP) Via Ugo La Malfa, 80 PLL NNL 69S58 I291O	Farmacia Palermo 23.03.1994	Palermo 1ª 1994		
468	833 26.05.2005	POMPEO Flora Mazara del Vallo (TP) 04.05.1977 Castelvetrano (TP) - Via L. Centonze, 5 PMP FLR 77E44 F061Y	C.T.F. Palermo 23.07.2002	Palermo 1ª 2003		
469	1227 05.01.2019	PORRATI Valerio Mazara del vallo (TP) 26.12.1991 Mazara del Vallo (TP) - Viale Francia, 2/C PRR VLR 91T26 F061F	Farmacia Urbino 11.10.2018	Urbino 2ª 2018		
470	1248 06.08.2019	PRESTIA Manila Mazara del Vallo (TP) 19.11.1993 Mazara del Vallo (TP) - Via Atene, 6 PRS MNL 93S59 F061T	Farmacia Pisa 12.04.2019	Pisa 1ª 2019		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
471	700 09.06.1995	Puccio Domenica Marsala (TP) 12.08.1960 Trapani (TP) - Viale 51, 4 PCC DNC 60M52 E974P	Farmacia Palermo 26.07.1993	Palermo 2ª 1993		
472	889 03.01.2008	Puccio Roberto Erice (TP) 12.06.1980 Trapani (TP) - C.so P. Mattarella, 92 PCC RRT 80H12 D423N	C.T.F. Palermo 24.07.2007	Palermo 2ª 2007		
473	1356 30.04.2024	PUMA Alessia Salemi (TP) 01.12.1997 Salemi (TP) - Via Madonna dell'Udienza, 13 PMU LSS 97T41 H700N	Farmacia Pavia 10.04.2024	Pavia 1ª 2024		
474	1160 28.12.2016	RAINERI Maria Erice (TP) 28.07.1979 Misiliscemi (TP) - Via Piro, 69 fraz. Rilievo RNR MRA 79L68 D423V	Farmacia Camerino 07.10.2016	Camerino 2ª 2016		
475	1299 14.01.2022	RALLO Claudia Erice (TP) 09.04.1991 Marsala (TP) - C.da Cardilla, 463/a RLL CLD 91D49 D423D	Farmacia Pisa 28.01.2021	Pisa 2ª 2021		
476	1326 04.01.2023	RANDAZZO Ornella Palermo (PA) 28.05.1992 C.mare del Golfo (TP) - Viale A. Moro, 13 RND RLL 92E68 G273M	Farmacia Palermo 14.03.2018	Palermo 1ª 2018		
477	588 22.01.1988	RAVENNA Leonarda Mazara del Vallo (TP) 13.07.1959 Marsala, (TP) - Via Salemi, 4/b RVN LRD 59L53 F061R	Farmacia Palermo 05.11.1987	Palermo 2ª 1987		
478	1233 09.03.2019	RENDA Antonella Salemi (TP) 21.07.1990 Salemi (TP) - Via I. Marabitti, 3 RND NNL 90L61 H700Y	Farmacia Siena 23.10.2018	Salerno 2ª 2018		
479	891 03.01.2008	RESTIVO Ilaria Ribera (AG) 04.08.1978 Trapani (TP) - Via S. F.sco d'Assisi, 32 RST LRI 78M44 H269G	Farmacia Urbino 28.10.2004	Urbino 2ª 2004	Agrigento 31.12.2004	
480	1279 13.02.2021	RICCOBENE Valentina Erice (TP) 10.10.1994 Erice (TP) - Via Ten. Lungaro, 14 RCC VNT 94R50 D423F	Farmacia Siena 12.12.2018	Siena 1ª 2019		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
481	464 29.05.1981	RIGGIO Pietro Mazara del Vallo (TP) 22.11.1956 Siracusa (SR) - Via B. Cannizzo, 14 RGG PTR 56S22 F061V	Farmacia Palermo 25.03.1981	Palermo 1ª 1981		
482	1148 05.07.2016	RIZZO Enrica Marsala (TP) 10.11.1991 Marsala (TP) - C.da Berbarello, 547/a RZZ NRC 91S50 E974E	Farmacia Piemonte Orientale 12.11.2015	Pavia 1ª 2016		
483	606 23.12.1988	RIZZO Noemi Trapani (TP) 09.12.1962 Trapani (TP) - Corso V. Emanuele, 85 RZZ NMO 62T49 L331W	Farmacia Palermo 09.11.1988	Palermo 2ª 1988		
484	1030 03.01.2013	RIZZUTO Caterina Castelvetrano (TP) 10.01.1983 Campobello di Mazara (TP) - Via Roma, 236 RZZ CRN 83A50 C286I	Farmacia Palermo 07.11.2012	Palermo 2ª 2012		
485	673 09.07.1993	RODRIGUEZ Vincenzo Alcamo (TP) 04.07.1965 Alcamo (TP) - Viale Europa, 159 RDR VCN 65L04 A176J	Farmacia Palermo 29.03.1993	Palermo 1ª 1993		
486	840 03.01.2006	ROSSELLI Salvatore Erice (TP) 24.07.1978 Paceco (TP) - Via Sapone, 36 RSS SVT 78L24 D423Q	Farmacia Palermo 21.07.2005	Palermo 2ª 2005		
487	764 30.05.2001	ROTOLO Giuseppe Ribera (AG) 24.05.1977 Partanna (TP) - Viale d'Italia, 29 RTL GPP 77E24 H269I	Farmacia Palermo 29.03.2001	Palermo 1ª 2001		
488	510 24.01.1984	ROTOLO Salvatore Ribera (AG) 11.04.1948 Partanna (TP) - Viale Gramsci, 26 RTL SVT 48D11 H269M	Farmacia Palermo 10.07.1972	Palermo 2ª 1972	Agrigento 12.12.1981	1ª Iscrizione Roma 09.05.1973
489	1336 30.06.2023	RUGGERI Rosario Fabio Palermo (PA) 12.03.1975 Alcamo (TP) - Via G. Milicia, 23 RGG RRF 75C12 G273N	C.T.F. Parma 17.03.2003	Parma 1ª 2003		1ª Iscrizione Trapani 03.01.2004 27.03.2014
490	1328 04.01.2023	RUSSO Fabrizia Palermo (PA) 17.08.1984 Erice (TP) - Via Emilia, 5 RSS FRZ 84M57 G273I	C.T.F. Palermo 21.03.2016	Palermo 1ª 2016		1ª Iscrizione Trapani 28.01.2019 08.10.2020

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
491	1292 25.09.2021	RUVITUSO Eliana Petralia Sottana (PA) 11.11.1975 Marsala (TP) - C.da Pispisia, 88/b RVT LNE 75S51 G511H	Farmacia Palermo 23.03.2010	Palermo 1ª 2010		1ª Iscrizione Trapani 13.07.2010 26.07.2017
492	1330 18.03.2023	SABBIA Alessandra Treviglio (BG) 31.05.1995 C.mare del Golfo (TP) - C.da Pagliarelli, 69/b SBB LSN 95E71 L400I	Farmacia La Sapienza 18.07.2022	La Sapienza 2ª 2022		
493	479 12.06.1982	SACCÀ Franco Maria Sergio Campobello di Mazara (TP) 11.05.1958 Trapani (TP) - Via delle Oreadi, 37 SCC FNC 58E11 B521P	Farmacia Palermo 27.03.1982	Palermo 1ª 1982		
494	1182 26.07.2017	SACCÀ Vito Fabio Erice (TP) 19.07.1992 Trapani (TP) - Via delle Oreadi, 37 SCC VFB 92L19 D423U	Farmacia Urbino 17.03.2017	Urbino 1ª 2017		
495	1363 19.09.2024	SACCO Marina Mazara del Vallo (TP) 17.08.1992 Mazara del Vallo (TP) - Via San Pietro, 66 SCC MRN 92M57 F061X	Farmacia Palermo 13.03.2024	Palermo 1ª 2024		
496	1082 03.01.2014	SALADINO Simona Palermo (PA) 18.09.1985 Marsala (TP) - Via G. Mazzini, 108 SLD SMN 85P58 G273Z	Farmacia Palermo 23.07.2013	Palermo 2ª 2013		
497	1009 28.02.2012	SALUTO Giuseppe Castelvetrano (TP) 26.04.1984 Castelvetrano (TP) - Piazza Matteotti, 30 SLT GPP 84D26 C286I	C.T.F. Palermo 25.07.2011	Palermo 2ª 2011		
498	825 20.01.2005	SALVAGGIO Maria Grazia Castelvetrano (TP) 03.12.1977 Castelvetrano (TP) - Via Emanuele, 43 SLV MGR 77T43 C286A	Farmacia Palermo 27.07.2004	Palermo 2ª 2004		
499	1311 13.06.2022	SANCLEMENTE Giovanni Palermo 15.03.1984 San Vito lo Capo (TP) - Via Piano di Sopra S/1, 16 SNC GNN 84C15 G273G	Farmacia Pavia 04.04.2018	Pavia 2ª 2018	Milano 01.02.2019	
500	1057 19.03.2013	SANTO Vincenza Marsala (TP) 12.01.1982 Marsala (TP) - C.da Cuore di Gesù, 878 SNT VCN 82A52 E974V	C.T.F. Palermo 20.07.2012	Palermo 2ª 2012		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
501	846 12.01.2006	SARCONA Rita Erice (TP) 13.03.1981 C.mare del Golfo (TP) - Via Gioberti, 33 SRC RTI 81C53 D423B	C.T.F. Palermo 08.11.2005	Palermo 2ª 2005		
502	775 15.01.2002	SCAFFIDI Alberto Patti (ME) 04.02.1970 Calatafimi Segesta (TP) - Via P. Stabile, lotto 73 SCF LRT 70B04 G377Y	Farmacia Palermo 26.07.2001	Palermo 2ª 2001		
503	904 20.08.2008	SCALIA Dario Antonio Erice (TP) 28.06.1978 Marsala (TP) - Via Scipione L'Africano, 45 SCL DNT 78H28 D428O	Farmacia Camerino 11.04.2008	Camerino 1ª 2008		
504	390 21.06.1975	SCALIA Giovanni Marsala (TP) 24.04.1949 Marsala (TP) - Via Roma, 141 SCL GNN 49D24 E974E	Farmacia Palermo 22.03.1975	Palermo 1ª 1975		
505	877 02.07.2007	SCALIA Massimo Erice (TP) 27.04.1981 Marsala (TP) - Via S. Giovanni Bosco, 22 SCL MSM 81D27 D423R	Farmacia Camerino 13.04.2007	Camerino 1ª 2007		
506	809 01.07.2004	SCALISI Caterina Salemi (TP) 29.07.1978 Salemi (TP) - Via Clemente, 63 SCL CRN 78L69 H700S	Farmacia Palermo 07.04.2004	Palermo 1ª 2004		
507	1021 11.07.2012	SCALISI Giuseppa Salemi (TP) 09.06.1983 Salemi (TP) - Via Matteotti, 77 SCL GPP 83H49 H700B	C.T.F. Palermo 29.03.2012	Palermo 1ª 2012		
508	987 20.07.2011	SCALISI Maria Salemi (TP) 09.06.1983 Palermo (PA) - Via Castriota, 1 SCL MRA 83H49 H700X	Farmacia Palermo 22.03.2011	Palermo 1ª 2011		
509	849 28.03.2006	SCAMARDO Olga Palermo (PA) 26.04.1977 C.bello di M. (TP) - Via Umberto I, 108 SCM LGO 77D66 G273T	Farmacia Palermo 07.04.2004	Palermo 1ª 2004	Palermo 20.10.2004	
510	561 22.12.1986	SCARCELLA Tiziana Trapani (TP) 01.09.1961 Trapani (TP) - Via G. De Luca, 14 SCR TZN 61P41 L331R	Farmacia Palermo 24.07.1986	Palermo 2ª 1986		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
511	854 06.07.2006	SCARPINATI Pietro Castelvetrano (TP) 01.11.1978 Castelvetrano (TP) - Via E. Montale, 16 SCR PTR 78S01 C286F	Farmacia Palermo 06.04.2006	Palermo 1ª 2006		
512	980 24.02.2011	SCIACCA Valeria Erice (TP) 25.09.1985 Marsala (TP) - Via S. Giovanni Bosco, 72 SCC VLR 85P65 D423Y	C.T.F. Palermo 25.10.2010	Palermo 2ª 2010		
513	1203 05.01.2018	SCIARA Angela Castelvetrano (TP) 13.08.1991 Partanna (TP) - Via L. Pirandello, 49 SCR NGL 91M53 C286N	Farmacia Palermo 17.03.2017	Palermo 1ª 2017		
514	676 16.07.1993	SCIORTINO Agata Adrano (CT) 18.04.1962 Campobello di Mazara (TP) - Via Roma, 244 SCR GTA 62D58 A056H	Farmacia Catania 12.07.1990	Catania 2ª 1990	Catania 18.02.1991	
515	1112 26.01.2015	SCIORTINO Antonia Erice (TP) 24.10.1987 Calatafimi/Segesta (TP) - Via P. Adamo, 8 SCR NTN 87R64 D423C	C.T.F. Palermo 23.07.2014	Palermo 2ª 2014		
516	847 12.01.2006	SCIORTINO Francesca Erice (TP) 17.03.1981 Calatafimi Segesta (TP) - Via G. di Matteo, 12 SCR FNC 81C57 D423N	C.T.F. Palermo 25.07.2005	Palermo 2ª 2005		
517	715 18.06.1997	SCIUTO Enza Serena Erice (TP) 05.04.1973 Trapani (TP) - Via Egadi, 3 SCT NSR 73D45 D423F	Farmacia Palermo 26.03.1997	Palermo 1ª 1997		
518	1312 04.07.2022	SERGIO Floriana Catania (CT) 12.12.1978 Trapani (TP) - Via N. Augugliaro, 1 SRG FRN 78T52 C351D	Farmacia Palermo 24.07.2002	Palermo 2ª 2002		1ª Iscrizione Trapani 02.01.2003 31.12.2019
519	626 24.09.1990	SCUDERI Baldassare Trapani (TP) 08.09.1961 Campobello di Mazara (TP) - Via Roma, 244 SCD BDS 61P08 L331C	Farmacia Catania 03.04.1990	Catania 1ª 1990		
520	1088 07.02.2014	SIINO Bernardo Sergio Erice (TP) 27.04.1987 San Vito Lo Capo (TP) - Via Gen. Arimondi, 175 SNI BNR 87D27 D423Z	C.T.F. Palermo 28.10.2013	Palermo 2ª 2013		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
521	1016 11.07.2012	SILVESTRO Giovanni Erice (TP) 18.05.1985 Erice (TP) - Via Caprera, 1 SLV GNN 85E18 D423Q	Farmacia Palermo 23.03.2012	Palermo 1ª 2012		
522	1228 05.01.2019	SIMONE Tiziana Salemi (TP) 17.05.1991 Calatafimi Segesta (TP) - Via Affacciatura, 58 SMN TZN 91E57 H700V	Farmacia Siena 19.07.2018	Siena 2ª 2018		
523	1242 05.07.2019	SINATRA Simona Mazara del Vallo (TP) 08.06.1992 Mazara del Vallo (TP) - Via del Fenicottero, 19 SNT SMN 92H48 F061H	Farmacia Palermo 22.03.2019	Palermo 1ª 2019		
524	783 02.01.2003	SIRAGUSA Clara Angela S. Stefano Quisquina (AG) 27.02.1977 Salaparuta (TP) - Via Antonello da Messina, 42 SRG CRN 77B67 I356T	C.T.F. Palermo 12.11.2001	Palermo 1ª 2002		
525	541 23.01.1986	SPADA Vita Donatella Valderice (TP) 03.12.1961 Valderice (TP) - Via V. Bellini, 13 SPD VDN 61T43 G319V	Farmacia Palermo 30.10.1985	Palermo 2ª 1985		
526	728 17.09.1998	SPADARO Giovanna Marsala (TP) 30.06.1974 Castelvetrano (TP) - Piazza Matteotti, 13 SPD GNN 74H70 E974E	Farmacia Palermo 12.11.1997	Palermo 1ª 1998		
527	433 03.07.1979	SPADARO Giovanni Favignana (TP) 15.06.1948 Erice (TP) - Via C. Rosselli, 166 - fraz. Ballata SPD GNN 48H15 D518B	Farmacia Palermo 10.07.1972	Palermo 2ª 1972	Palermo 14.12.1972	
528	598 23.12.1988	SPADARO Manfred Trapani (TP) 14.04.1966 Marsala (TP) - C.da Amabilina, 976 SPD MFR 66D14 L331F	Farmacia Palermo 23.07.1988	Palermo 2ª 1988		
529	551 22.12.1986	SPADARO Maria-Cristina Trapani (TP) 25.05.1964 Marsala (TP) - Via Sibilla, 5 SPD MCR 64E65 L331G	Farmacia Palermo 14.11.1986	Palermo 2ª 1986		
530	943 04.01.2010	SPANÒ Dario Erice (TP) 19.04.1984 Marsala (TP) - Via dello Sbarco, 96 SPN DRA 84D19 D423B	Farmacia Ferrara 19.10.2009	Ferrara 2ª 2009		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
531	685 09.02.1994	SPANÒ Elga Mazara del Vallo (TP) 04.08.1968 Mazara del Vallo (TP) - Corso V. Veneto, 27 SPN LGE 68M44 F061N	Farmacia Palermo 29.10.1993	Palermo 2ª 1993		
532	1041 03.01.2013	SPANÒ Giuseppe Marsala (TP) 23.09.1968 Valderice (TP) - Via E. Toti, 48 SPN GPP 68P23 E974R	Farmacia Palermo 09.11.1998	Palermo 2ª 1998		
533	665 14.01.1993	SPANÒ Valentina Mazara del Vallo (TP) 13.04.1967 Mazara del Vallo (TP) - Corso V. Veneto, 27 SPN VNT 67D53 F061E	Farmacia Palermo 05.11.1992	Palermo 2ª 1992		
534	1213 12.07.2018	SPEZIA Maria Erice (TP) 16.10.1978 Erice (TP) - Via Reggio Calabria, 18 SPZ MRA 78R56 D423O	Farmacia Palermo 15.03.2018	Palermo 1ª 2018		
535	970 03.01.2011	SPINA Maria Giovanna Erice (TP) 03.10.1986 S. Vito lo Capo (TP) - Via Cavour, 55 SPN MGV 86R43 D423E	Farmacia Palermo 21.10.2010	Palermo 2ª 2010		
536	412 16.02.1978	SPINA Mario Santa Ninfa (TP) 06.10.1953 San Vito Lo Capo (TP) - Via Cavour, 53 SPN MRA 53R06 I291Y	Farmacia Palermo 26.07.1977	Palermo 2ª 1977		
537	1354 28.03.2024	SPINA Rosita Salemi (TP) 23.04.1998 Santa Ninfa (TP) - Via L. Pirandello, 45 SPN RST 98D63 H700N	C.T.F. Piemonte O. 20.07.2023	Piemonte O. 2ª 2023		
538	387 20.12.1974	SPINA Vita Salemi (TP) 06.01.1950 Salemi (TP) - Via Matteotti, 71 SPN VTI 50A46 H700S	Farmacia Palermo 07.11.1974	Palermo 2ª 1974		
539	883 03.01.2008	SPINA Vito Erice (TP) 14.09.1983 San Vito Lo Capo (TP) - Via L. Sciascia, 48 SPN VTI 83P14 D423Q	Farmacia Palermo 23.10.2007	Palermo 2ª 2007		
540	711 04.01.1997	SPINELLI Elena Castelvetrano (TP) 13.09.1970 Castelvetrano (TP) - Via Lepanto, 126 SPN LNE 70P53 C286O	Farmacia Palermo 26.07.1996	Palermo 2ª 1996		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
541	690 22.06.1994	SPINELLI Sandro Castelvetrano (TP) 06.06.1967 Castelvetrano (TP) - Via V. Emanuele, 173 SPN SDR 67H06 C286R	Farmacia Pavia 06.07.1993	Pavia 2ª 1994		
542	776 14.02.2002	STALLONE Giuseppa Agrigento (AG) 09.11.1971 Alcamo (TP) - C.da Timpi Rossi, 132/a STL GPP 71S49 A089O	Farmacia Palermo 25.07.2001	Palermo 2ª 2001		
543	1024 05.09.2012	STALLONE Maria Elena Mazara del Vallo (TP) 07.06.1984 C.mare del Golfo (TP), C.da Bevaio Merla, 52 STL MLN 84H47 F061H	Farmacia Palermo 22.03.2012	Palermo 1ª 2012		
544	703 05.01.1996	STALLONE Salvatore Agrigento (AG) 26.11.1965 Alcamo (TP) - C.so S. Francesco di Paola, 72 STL SVT 65S26 A089F	Farmacia Palermo 25.07.1995	Palermo 2ª 1995		
545	1346 04.01.2024	STALLONE Tania Salemi (TP) 02.05.1991 Campobello di Mazara (TP) - Via G. Cirrotta, 48 Bis STL TNA 91E42 H700J	Farmacia Palermo 08.06.2023	Palermo 2ª 2023		
546	1338 09.09.2023	TABARRO Sara Mazara del Vallo (TP) 16.05.1986 C.bello di Mazara (TP) - Piazza P. Borsellino, Pal.1 TBR SRA 86E56 F061L	Farmacia Messina 24.03.2023	Messina 1ª 2023		
547	1334 05.05.2023	TAMBURELLO Angela Partanna (TP) 12.03.1977 Partanna (TP) - Via Sicilia, 41 TMB NGL 77C52 G347I	Farmacia Palermo 07.04.2004	Palermo 2ª 2004		1ª Iscrizione Trapani 24.02.2005 31.12.2008 e varie
548	649 18.01.1992	TAMBURELLO Vincenza Trapani (TP) 02.11.1964 Campobello di Mazara (TP) - Via CB 14, 1 TMB VCN 64S42 L331W	Farmacia Palermo 19.07.1991	Palermo 2ª 1991		
549	692 20.09.1994	TANDURELLA Romina Gela (CL) 02.07.1970 Alcamo (TP) - Viale Europa, 186 TND RNM 70L42 D960O	Farmacia Palermo 29.10.1993	Palermo 2ª 1993		
550	712 04.01.1997	TARANTO Daniele Calatafimi (TP) 28.12.1970 Erice (TP) - Via Cosenza, 201 TRN DNL 70T28 B385K	Farmacia Palermo 26.07.1996	Palermo 2ª 1996		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
551	674 09.07.1993	TARTAMELLA Antonio Trapani (TP) 31.08.1964 Trapani (TP) - Piazza S. Domenico, 8 TRT NTN 64M31 L331Q	Farmacia Palermo 29.03.1993	Palermo 1ª 1993		
552	1231 28.01.2019	TARTAMELLA Arturo Erice (TP) 09.01.1992 Trapani (TP) - Via Pantelleria, 2 TRT RTR 92A09 D423D	Farmacia Palermo 18.10.2018	Palermo 2ª 2018		
553	535 23.12.1987	TARTAMELLA Michela Trapani (TP) 10.10.1958 Paceco (TP) - Via Donizetti, 11 TRT MHL 58R50 L331L	Farmacia Palermo 26.07.1985	Palermo 2ª 1985		
554	748 02.03.2000	TESTA Davide Castelvetrano (TP) 29.03.1974 Santa Ninfa (TP) - Via S. Anna, 52 TST DVD 74C29 I754U	Farmacia Napoli 27.01.2000	Napoli 1ª 2000		
555	605 23.12.1988	TITONE Antonina Marsala (TP) 12.01.1963 Salemi (TP) - Via Matteotti, 54 TTN NNN 63A52 E974N	C.T.F. Pavia 08.03.1988	Pavia 2ª 1988		
556	584 30.12.1987	TITONE Nicolò Michele Palermo (PA) 10.04.1964 Marsala (TP) - Piazza G. Marconi, 67 TTN NLM 64D10 G273F	Farmacia Palermo 03.11.1987	Palermo 2ª 1987		
557	1222 05.01.2019	TODARO Patrizia Erice (TP) 24.07.1990 Paceco (TP) - Via S. Rimbici, 23 - Dattilo TDR PRZ 90L64 D423E	Farmacia Urbino 11.10.2018	Urbino 2ª 2018		
558	1300 14.01.2022	TOSCANO Gaspare Erice (TP) 19.12.1996 Trapani (TP) - Via S. Catalano, 11 TSC GPR 96T19 D423R	C.T.F. Torino 10.06.2021	Torino 2ª 2021		
559	763 30.05.2001	TRAPANI Cristina Palermo (PA) 25.05.1973 Alcamo (TP) - Via V. Narici, 38 TRP CST 73E65 G273K	C.T.F. Palermo 20.07.2000	Palermo 1ª 2001		
560	1232 09.03.2019	TRIOLO Caterina Erice (TP) 27.11.1992 Marsala (TP) - C.da San Silvestro, 289 TRL CRN 92S67 D423H	C.T.F. Cagliari 24.10.2017	Cagliari 2ª 2017		

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
561	751 10.07.2000	TRIOLO Raffaella Mazara del Vallo (TP) 18.11.1974 Partanna (TP) - Viale Italia, 29 TRL RFL 74S58 F061P	C.T.F. Palermo 26.07.1999	Palermo 1ª 2000		
562	716 18.06.1997	TRIOLO Salvatore Erice (TP) 15.05.1971 Palermo (PA) - Via Veneto, 20 TRL SVT 71E15 D423O	Farmacia Palermo 24.07.1996	Palermo 2ª 1996		
563	1351 27.01.2024	TRIPODI Simona Salemi (TP) 27.04.1998 Santa Ninfa (TP) - Via S. Anna, 77 TRP SMN 98D67 H700L	C.T.F. Piemonte O. 20.07.2023	Piemonte O. 2ª 2023		
564	853 06.07.2006	TROGU Vanessa Sassari (SS) 15.08.1977 Favignana (TP) - Via delle Fosse, 1ª trav. 2/b TRG VSS 77M55 I452C	Farmacia Palermo 07.04.2006	Palermo 1ª 2006		
565	1028 15.12.2012	TUMMARELLO Alessandro Erice (TP) 29.05.1988 Marsala (TP) - C.da Cuore di Gesù, 656 TMM LSN 88E29 D423E	Farmacia Messina 24.07.2012	Messina 2ª 2012		
566	1197 05.01.2018	VACCARA Letizia Erice (TP) 28.11.1988 Partanna (TP) - Via L. Pirandello, 85 VCC LTZ 88S68 D423W	Farmacia Catania 06.02.2017	Catania 1ª 2017		
567	516 29.06.1984	VACCARO Concetta Augusta (SR) 26.06.1961 Erice (TP) - Via Madonna di Fatima, 214 VCC CCT 61H66 A494U	Farmacia Palermo 28.03.1984	Palermo 1ª 1984		
568	547 25.07.1986	VACCARO Lucia Augusta (SR) 13.12.1962 Erice (TP) - Via Madonna di Fatima, 214 VCC LCU 62T53 A494T	Farmacia Palermo 21.03.1986	Palermo 1ª 1986		
569	1362 19.09.2024	VALLONE Noemi Alcamo (TP) 21.11.1997 Alcamo (TP) - Via dei Calamari, 95 VLL NMO 97S61 A176I	Farmacia Palermo 16.03.2022	Palermo 2ª 2022		
570	789 01.07.2003	VELLO Antonino Corleone (PA) 10.03.1964 Valderice (TP) - Via Ragozia, 214 VLL NNN 64C10 D009S	Farmacia Palermo 21.07.1990	Palermo 2ª 1990	Palermo 22.03.1991	

N. progr.	N. anzianità e data iscrizione	Cognome e Nome Luogo e data di nascita Residenza	Titolo professionale laurea in	Abilitazione definitiva	Albo di provenienza	Note
571	1294 03.01.2022	VELTRI Raffaele Erice (TP) 08.06.1987 Marsala (TP) - C.da Bosco, 211 quarter/1 VLT RFL 87H08 D423D	C.T.F. Palermo 27.07.2021	Palermo 2ª 2021		
572	502 20.06.1983	VENEZIA Ignazia Castelvetrano (TP) 12.07.1959 Castelvetrano (TP) - Via Ferrigno, pal. D VNZ GNZ 59L52 C286H	Farmacia Palermo 29.03.1983	Palermo 1ª 1983		
573	730 28.01.1999	VENZA Francesca Palermo (PA) 07.01.1972 Erice (TP) - Via Villa S. Giovanni, 28 Casa Santa VNZ FNC 72A47 G273J	Farmacia Palermo 11.11.1998	Palermo 2ª 1998		
574	855 06.07.2006	VENZA Giuseppe Erice (TP) 24.04.1975 Erice (TP) - Via Villa S. Giovanni, 28 VNZ GPP 75D24 D423B	Farmacia Palermo 06.04.2006	Palermo 1ª 2006		
575	1273 30.11.2020	VENZA Teresa Erice (TP) 17.04.1988 Custonaci (TP) - Via Zara, 78/b VNZ TRS 88D57 D423M	Farmacia Palermo 17.10.2016	Palermo 2ª 2016	Torino 03.12.2018	1ª Iscrizione Trapani 26.01.2017
576	467 04.09.1981	VERNACCINI Stefania Mazara del Vallo (TP) 08.05.1957 Mazara del Vallo (TP) - Viale Francia, 2/c VRN SFN 57E48 F061Z	Farmacia Catania 27.03.1981	Catania 1ª 1981		
577	861 28.09.2006	VICARI Rosalinda Palermo (PA) 16.03.1975 Trapani (TP) - Via F. La Grassa, 1 VCR RLN 75C56 G273W	Farmacia Palermo 24.07.2002	Palermo 2ª 2002	Agrigento 07.01.2003	
578	1210 04.05.2018	VINCI Luana Mazara del Vallo (TP) 19.08.1982 Mazara del Vallo (TP) - Via L. Fiorentino, 5 VNC LNU 82M59 F061A	Farmacia Bologna 29.03.2008	Bologna 1ª 2008	Bologna 18.07.2008	
579	1156 07.10.2016	VIOLA Marisa Palermo (PA) 01.09.1989 Vita (TP) - Via Garibaldi, 142 VLI MRS 89P41 G273I	C.T.F. Palermo 22.07.2015	Palermo 2ª 2015	Palermo 26.01.2016	
580	926 19.05.2009	VIOLA Valentina Milano (MI) 11.06.1977 Castelvetrano (TP) - Via Mazara, 12 VLI VNT 77H51 F205N	Farmacia Palermo 09.04.2003	Palermo 1ª 2003		1ª Iscrizione Trapani 07/06/2004 31/10/2005



LOCALITA' - CAP REGIONE SOCIALE INDIRIZZO	TELEFONO FAX	CHIUSURA INFRAS.	ESTREMI AUTORIZZAZIONE	P. IVA	SEDE	CAT.
ALCAMO - 91011 (Distretto Sanitario 6)						
ASTA Stefano Via delle Magnolie, 4	0924/21367	sabato	AZ USL 9 1016 - 11.07.2007	02273530812	3	U
BENENATI Vincenzo Piazza della Repubblica, 63	0924/21525 0924/24756	sabato	ASP TP 3457 - 16.07.2013	02496220811	2	U
DI LORENZO Franco Ernesto Corso 6 Aprile, 113	0924/22223	sabato	AZ USL 9 25 - 24.01.2007	02257040812	8	U
Farmacia BAMBINA di Bambina Andrea e Maurizio C. & C. snc Farmacia CENTRALE Corso 6 Aprile, 112	0924/21045	sabato	ASP TP 2011 - 06.09.2022	01878520814	4	U
Farmacia BAMBINA di Bambina Andrea e Maurizio C. & C. snc Corso 6 Aprile, 411	0924/21741 0924/500478	sabato	AZ USL 9 3162 - 25.08.1998	01878520814	6	U
Farmacia BUSCEMI del Dr. Giuseppe Buscemi e figli snc Viale Europa, 107	0924/23344	sabato	ASS. REG. SAN. 9708 - 24.01.1994	01684720814	10	U
Farmacia DI GIORGIO della Dott.ssa FUNDARÒ Dalia Corso 6 Aprile, 180	0924/21027	sabato	AZ USL 9 1845 - 11.12.2008	02334290810	5	U
Farmacia FAZIO srl Via Madonna del Riposo, 141	0924/21084	sabato	ASP TP 329 - 14.02.2018	02679100814	9	U
Farmacia GAMMARA snc dei Dottori Spina Vito e Cari Caterina Via Gammara, 39/C	0924/524833	sabato	ASP TP 1335 - 30.05.2018	02681000812	14	U
Farmacia J.F. KENNEDY srl dei Dottori Alesi, Catalano e Mirrione Via J. F. Kennedy, 65	0924/511596	sabato	ASP TP 1406 - 07.06.2018	02691320812	13	U
Farmacia LAMIA della Dott.ssa Lamia Antonina F.sca & C. snc Via U. Foscolo, 95	0924/26056	sabato	AZ USL 9 1285 - 13.04.1995	01684710815	11	U
Farmacia MANNO del Dr. RODRIQUENZ Vincenzo Via Commendator Navarra, 45/47	0924/21582	sabato	AZ USL 9 482 - 16.02.2005	02185820814	1	U
Farmacia PORTA PALERMO srl Via Porta Palermo, 119	0924/525565	sabato	ASP TP 1947 - 13.11.2019	01996490890	12	U
GIORLANDO GIORLANDO Francesca Via F. Crispi, 87 SS. 187 n. 2630 - Fraz. Alcamo Marina	0924/21221	sabato	ASS. REG. SAN. 9220 - 17.12.1993 ASS. REG. SAN. decreto annuale	01685740811	7	U stag. estiva
BUSETO PALIZZOLO - 91012 (Distr. San.1)						
AGUECI Gaetana Via P. Randazzo Sindaco, 1	0923/851024	sabato	MED. PROV. 3008 - 10.06.1985	01306650811	U	RS
CALATAFIMI/SEGESTA - 91013 (Distr. San. 6)						
Farmacia AUTUORI di Paolo & C. snc Via De Gasperi, 48	0924/951192 0924/955801	sabato	ASS. REG. SAN. 8625 - 16.11.1993	01640600811	3	U
Farmacia D'angelo di NAVARRA Simonetta Corso V. Emanuele, 53	0924/951092 0924/1868484	sabato	ASP TP 5772 - 06.12.2012	02486600816	2	U
Farmacia GALLO Antonino snc della Dott.ssa Gallo Loredana Via G. Gallo, 1	0924/951178	sabato	ASP TP 2307 - 27.06.2016	02610890812	1	U

LOCALITA' - CAP REGIONE SOCIALE INDIRIZZO	TELEFONO FAX	CHIUSURA INFRAS.	ESTREMI AUTORIZZAZIONE	P. IVA	SEDE	CAT.
CAMPOBELLO DI MAZARA - 91021 (Distr. San. 5)						
Farmacia PACE dei Dott.ri Vincenzo e Fabiola Pace e C. sas Via V. Emanuele III, 8	0924/47173	sabato	ASP TP 238 - 23.01.2012	02448030813	1	U
Farmacia TUMMARELLO srl Via Umberto I, angolo Via Marconi	0924/48238	sabato	ASP TP 1025 - 31.05.2024	02638430815	2	U
MOCERI Rocco Via Cavour, 45	0924/47222	sabato	ASP TP 2409 - 04.10.2018	02703440814	3	U
Farmacia TRE FONTANE srl Via Circonvallazione Est, 44 - fraz. Tre Fontane	0924/1836083	sabato	ASP TP. 529 - 22.03.2024	02872720814	4	R
CASTELLAMMARE DEL GOLFO-91014 (Distr. Sani. 6)						
Farmacia BOLOGNA srl Via Garibaldi, 206	0924/31168 0924/35619	sabato	ASP TP 2513 - 24.11.2022	02848090813	3	U
Farmacia FANARA Srl Via della Repubblica, 30	0924/33343	sabato	ASP TP 2676 - 19.12.2022	02849490814	1	U
Farmacia del CENTRO srl Via Garibaldi, 118	0924/31115 0924/35578	sabato	ASP TP 5057 - 21.12.2017	02669190817	2	U
Farmacia del GOLFO di Ferrara Dott.ssa Doriana snc Via Marina di Petrolo, 14	0924/33067	sabato	ASP TP 1352 - 05.06.2018	02683320812	5	U
MESSANA Miriam Via Umberto I, n. 22	0924/31162	sabato	AZ USL 9 4312 - 24.10.2006	05547400829	4	U
CASTELVETRANO - 91022 (Distretto Sanitario 5)						
Farmacia CARDELLA di Daria e Nadia Palazzotto sas Piazza Matteotti, 27	0924/534080 0924/908285	sabato	ASP TP 1516 - 21.07.2023	02698060817	6	U
Farmacia CARDELLA di Daria e Nadia Palazzotto sas Via Milazzo, 80	0924/45330	sabato	ASP TP 1516 - 21.07.2023	02698060817	8	U
Farmacia DI PRIMA del Dott. Giorgio Amabile snc Via Pietro Luna, 155/157	0924/902113 0924/907512	sabato	ASP TP 987 - 29.02.2012	02452500818	10	U
Farmacia Dr. RIZZUTO Stefano & C. sas Piazza Carlo d'Aragona e Tagliavia, 14	0924/902480	sabato	ASS. REG. SAN. 10916 - 13.05.1994	01652930817	2	U
Farmacia GANCITANO srl Via G. Caboto, 67 - Marinella Selinunte	0924/46236	mercoledì	ASP TP 905 - 17.05.2024	02893650818	9	RS
Farmacia ROTOLO snc Via V. Emanuele, 37	0924/902388	sabato	ASP TP 2363 - 04.12.2023	02375200819	4	U
GAGLIANO Rosaria Via Ruggero Settimo, 13/13a	0924/902785	sabato	AZ USL 9 1801 - 04.06.2003	02315950846	3	U
GIARDINA Nicolò Via Frà Mannone, 20	0924/902512	sabato	ASP TP 5934 - 13.12.2012	02488310810	7	U
INGRASSIA Daniela Viale Roma, 129	0924/527230	sabato	AZ USL 9 2113 - 07.06.2000	01974620815	5	U
SCARPINATI srl Via Garibaldi, 156	0924/902346	sabato	ASP TP 761 - 19.03.2019	02721580815	1	U
91021 Via Uno, 23 - fraz. Triscina			ASS. REG. SAN. decreto annuale			stag. estiva

LOCALITA' - CAP REGIONE SOCIALE INDIRIZZO	TELEFONO FAX	CHIUSURA INFRAS.	ESTREMI AUTORIZZAZIONE	P. IVA	SEDE	CAT.
CUSTOMACI - 91015 (Distretto Sanitario 1)						
Farmacia Dottoressa Maria Elena STALLONE e C. sas Via Roma, 38	0923/971029 0923/971231	sabato	AZ USL 9 490 - 26.04.2007	02270180819	1 ^a	U
Farmacia SPERONE snc di Messina Salvatore e Perricone Ignazio Via Assieni, 20	0923/1987816	sabato	ASP TP 2012 - 06.09.2022	02836410817	2	U
ERICE - 91016 (Distretto Sanitario 1)						
DI RANDO Francesca Via Cordici, 13	0923/869097	lunedì	AZ USL 9 4236 - 04.12.2003	02130180819	1	RS
DI VIA Michele Via Marconi, 35 - fraz. Casa Santa	0923/539188	sabato	ASP TP 511 - 24.02.2022	02104220815	7	U
Farmacia BEVILACQUA snc di Bevilacqua Giovanni & C. Via Marconi, 459 - fraz. Casa Santa	0923/539951	sabato	ASS. REG. SAN. 8941 - 09.12.1993	01646140812	8	U
Farmacia dello STADIO srl Via Sicilia, 2 - fraz. Casa Santa	0923/1892859 350.0736589	lunedì	ASP TP 1828 - 15.07.2019	02732270810	5	U
Farmacia Dottor Giuseppe VENZA e C. sas Via Cosenza, 133 - fraz. Casa Santa	0923/563438 0923/560070	sabato	AZ USL 9 4203 - 02.12.2003	02128080815	6	U
Farmacia SAN CUSUMANO srl Via Salso, 1/A	0923/477967	sabato	ASP TP 1945 - 13.11.2019	02743290815	9	U
Farmacia VACCARO di Vaccaro Lucia snc Via Mad. di Fatima, 214 - Rione S. Giuliano	0923/563542	sabato	ASS. REG. SAN. 9710 - 24.01.1994	01646220812	2	U
Rosselli Salvatore Via Milano, 259/261 - fraz. Napola	0923/524176	sabato	ASP TP 1592 - 04.06.2019	02289120814	4	RS
SPADARO Giovanni Via C. Rosselli, 166 - 91010 fraz. Ballata	0923/575096	sabato	MED. PROV. 5956 - 05.12.1977	00288710817	3	RS
FAVIGNANA - 91023 (Distretto Sanitario 1)						
Farmacia ALBERTI di Antonella Alberti snc Piazza Matrice, 72	0923/921265	sabato	ASP TP 892 - 15.03.2017	02636840817	1	R
Farmacia DE STEFANO sas di De Stefano Ylenia & C. Piazza Europa, 43	0923/922164	sabato	ASP TP 48 - 07.01.2016	02597630819	2	R
Farmacia MASI srl Via G. Maiorana, 22 - 91010 Isola di Marettimo	351/9913851	sabato pom. lunedì matt.	ASP TP 1557 - 28.07.2023	07127030828	3	RS
GIBELLINA - 91024 (Distretto Sanitario 4)						
Farmacia eredi CUSUMANO Ignazio Via A. Marinuzzi, 14	0924/69660	sabato	ASP TP 925 - 20.05.2024	02892740818	1	R
GERARDI Rosalia Via Colajanni, 1	0924/67503	sabato	MED. PROV. 2550 - 01.04.1974	00130980816	2	R

LOCALITA' - CAP REGIONE SOCIALE INDIRIZZO	TELEFONO FAX	CHIUSURA INFRAS.	ESTREMI AUTORIZZAZIONE	P. IVA	SEDE	CAT.
MARSALA - 91025 (Distretto Sanitario 3)						
ARDIZZONE Antonino C.da Barbaro, 133	0923/969359	sabato	AZ. USL 9 4396 - 10.12.1998	01904240817	11	U
BONFANTI Sonia Via Trapani, 150	0923/989924	sabato	ASS. REG. SAN. 75325 - 16.06.1989	01454800812	6	U
DE VITA Girolamo C.da Rakalia, 127	0923/995165	sabato	ASP TP 3825 - 22.08.2012	01954340814	15	U
Farmacia AGATE srl C.da Spagnola Strada Prov. 21 snc	0923/1815405	Lunedì	ASP TP 1460 - 18.06.2018	02684490812	22	U
Farmacia ANASTASI srl Via Colacasio, 94	0923/716282 0923/953470	sabato	ASP TP 140 - 20.01.2021	02785520814	20	U
Farmacia CALCAGNO delle Dott.sse G. e A. Bellafigliore & C. snc Via Mazara, 228	0923/953254	sabato	AZ USL 9 2108 - 17.12.2007	02291360812	5	U
Farmacia di ANGILERI e MERO srl delle Dott.sse Vita Rita Angileri e Anna Mero C.da Ciancio, 27/A - Via Istria	0923/721046	sabato	ASP TP 1403 - 07.06.2018	02689290811	25	U
Farmacia DI MARTINO Renato & C. snc C.da S. Leonardo/Ettore Infersa, 126/b	0923/748008	sabato	ASP TP 5091 - 22.12.2015	02596260816	16	U
Farmacia GIAMMARINARO srl Via Garibaldi, 46	0923/953272	sabato	ASP TP 1660 - 29.11.2024	02886230819	3	U
Farmacia Giuseppe GALATIOTO della Dr.ssa Vita Agoglietta & C. sas C.da Cuore di Gesù, 560/a	0923/741173	sabato	ASS. REG. SAN. 7118 - 07.08.1993	01642860819	12	U
Farmacia Giuseppe GALATIOTO della Dr.ssa Vita Agoglietta & C. sas C.da Fornara, 729	0923/741714	sabato	ASP TP 146 - 20.01.2016	01642860819	2	U
Farmacia MAZZINI snc Via Mazzini, 109/b-c	0923/953289	sabato	AZ USL 9 4395 - 10.12.1998	01902260817	19	U
Farmacia LEMBO srl C.da S. Giuseppe Tafalia, 162/a	0923/987401 0923/786981	sabato	AZ USL 9 2293 - 22.06.2000	01977320819	17	U
Farmacia PELLEGRINO del Dr. Carlo Pellegrino & C. snc Via Salemi, 588	0923/991397 0923/990908	sabato	AZ USL 9 4305 - 30.12.1997	01858450818	18	U
Farmacia PIAZZA CAPRERA srl Piazza Caprera, 1	0923/478843	sabato	ASP TP 2406 - 12.09.2019	02730990815	10	U
Farmacia SAN GIUSEPPE srl C.da Bambina, 48/E	0923/020622	sabato	ASP TP 1576 - 21.06.2018	02690780818	24	U
Farmacie POLIZZOTTI sas di Polizzotti Luisa Piazza Matteotti, 13	0923/953044	sabato	ASP TP 3865 - 03.10.2017	02665260812	9	U
FICI Agata Via del Fante, 62	0923/953058	sabato	MED. PROV. 1033 - 12.03.1986	01347350819	1	U
GIACALONE IOLANDA C.da Ciavolotto, 263	0923/984188	sabato	ASP TP 3403 - 25.08.2017	02662980818	13	RS
INDELICATO Vito Fabio C.da Casazze, 364	0923/967665 0923/720214	sabato	AZ USL 9 55 - 20.01.1998	01864840812	14	U
SAJEVA Marianna Piazza del Popolo, 26	0923/951539	sabato	AZ USL 9 184 - 04.03.2009	02546790847	4	U

LOCALITA' - CAP REGIONE SOCIALE INDIRIZZO	TELEFONO FAX	CHIUSURA INFRAS.	ESTREMI AUTORIZZAZIONE	P. IVA	SEDE	CAT.
SCALIA Giovanni Via Roma, 141	0923/951822 0923/717384	sabato	MED. PROV. 4084 - 11.08.1975	00233760818	8	U
TITONE Nicolò Piazza G. Marconi, 66	0923/951498	sabato	AZ USL 9 2150 - 17.06.1999	01909200816	7	U
MAZARA DEL VALLO - 91026 (Distr. San. 4)						
Farmacia BONO del Dr MISURACA Fulvio Via Bessarione, 106	0923/651220	sabato	AZ USL 9 1341 - 02.10.2008	02330840816	4	U
Farmacia CALABRESE sas di Giancarlo Calabrese & C. Via S. Giuseppe, 7	0923/941469	sabato	ASP TP 2119 - 06.09.2018	02703270815	5	U
Farmacia CALAFARMA srl Via Mad. del Paradiso, 6	0923/942613	sabato	ASP TP 3129 - 22.12.2021	02811580816	2	U
Farmacia Dr. Armando MONTALBANO snc di Fabio e Sergio Montalbano Via Siracusa, 41	0923/945639	sabato	ASS. REG. SAN. 6699 - 23.06.1993	01638040814	9	U
Farmacia GRIMAUDDO di Pantaleo Caterina e C. sas Via Salemi, 185	0923/949895	sabato	ASP TP 110 - 12.01.2022	02778980819	12	U
Farmacia Imam della Dott.ssa Francesca BERNARDI & C. sas Piazza Imam al Mazzari, 16/a	0923/947200	sabato	ASP TP 945 - 10.07.2024	02325440812	7	U
Farmacia LENZI di Chiara Sansone & C. sas Via Castelvetro, 155	0923/948808	sabato	ASP TP 485 - 21.02.2019	02698630817	13	U
Farmacia LICARI snc di Vernaccini Stefania e C. Via Salemi, 101	0923/947606	sabato	AZ USL 9 927 - 07.03.2006	02212530816	8	U
Farmacia PERRICONE di PANDOLFO Rosanna e C. snc Via Marsala, 209 - 209/a	0923/908159	sabato	ASP TP 1712 - 12.07.2018	02686950813	10	U
Farmacia SAN VITO di Rotolo Salvatore snc Via V. Veneto, 252	0923/932062	sabato	ASP TP 1218 - 05.04.2017	02637180817	3	U
Farmacia SPANÒ di Elga e Valentina Spanò snc Via V. Veneto, 27	0923/941710	sabato	AZ USL 9 4126 - 24.11.2000	01984180818	1	U
GIUBILATO Gabriella Piazza Regina, 30	0923/946314	sabato	MED. PROV. 2169 - 01.06.1983	01180540815	6	U
LOMBARDO Leopoldo Via S.Pietro, 8/C	0923/948230	sabato	AZ USL 9 261 - 11.03.2008	02311150813	11	U

LOCALITA' - CAP REGIONE SOCIALE INDIRIZZO	TELEFONO FAX	CHIUSURA INFRAS.	ESTREMI AUTORIZZAZIONE	P. IVA	SEDE	CAT.
MISILISCEMI - 91031 (Distretto Sanitario 1) Farmacia ARMATA e ALASTRA srl Via Marsala, 330 - 91020 fraz. Rilievo	0923/864227	sabato	ASP TP 2716 - 13.11.2018	02705650816		RS
Farmacia MARAUSA Dottori Chiavello e Caruso srl Strada Gen. E. Rinaldi, 61 - 91020 fraz. Marausa	0923/842641 0923/842728	giovedì	ASP TP 2487 - 22.12.2023	02872580812		RS
PACECO - 91027 (Distretto Sanitario 1) Farmacia ACCARDO srl Via Ten. Montalto, 23	0923/881044	sabato	ASP TP 1210 - 19.05.2022	02831020819	2	U
Farmacia BLUNDA del Dr. Roberto Blunda & C. snc Via Dante, 14/A	0923/881268	sabato	ASS. REG. 9856 - 08.02.1994	01651940817	1	U
GERVASI Antonina Via Libertà, 55 - 91010 fraz. Dattilo	0923/1561579	sabato	AZ USL 9 3076 - 03.09.1996	01800210815	3	RS
PANTELLERIA - 91017 (Distretto Sanitario 2) ASARO Mariella Via Padre Piccirilli, 18	0923/916179	sabato	ASP TP 4956 - 27.10.2010	02394250811	4	RS
Farmacia GANCI srl Via Peppino Impastato, 1	0923/911157	giovedì	ASP TP 1084 - 02.08.2024	02673120818	2	U
Farmacia GRECO di Greco Roberto e C. snc Piazza Cavour, 27	0923/911310	sabato	ASP TP 1412 - 07.06.2018	02691300814	1	U
ODDO Filippo Via Tracino, 31	0923/915500 06/23316778	sabato	MED. PROV. 2819 - 16.05.1986	01363410810	3	RS
PARTANNA - 91028 (Distretto Sanitario 5) CIULLA Rosalba Via Roma, 149	0924/87363	sabato	ASS. REG. SAN. 78271 - 18.11.1989	01523980819	3	U
Farmacia DIA srl Corso V. Emanuele, 75	0924/49151	sabato	ASP TP 695 - 15.04.2024	02890870815	5	U
Farmacia ROTOLO del Dottor Salvatore snc Via Garibaldi, 28	0924/534354	sabato	ASP TP 1979 - 21.08.2018	02375200819	1	U
Farmacia ROTOLO del Dottor Salvatore snc V.le Gramsci, 26 - C.da Camarro	0924/49297 0924/526040	sabato	ASP TP 2437 - 24.05.2010	02375200819	4	U
Farmacia SAN VITO srl Via F. Leone, 4/6	0924/529412	sabato	ASP TP 1263 - 12.05.2021	02791110816	2	U

LOCALITA' - CAP REGIONE SOCIALE INDIRIZZO	TELEFONO FAX	CHIUSURA INFRAS.	ESTREMI AUTORIZZAZIONE	P. IVA	SEDE	CAT.
PETROSINO - 91020 (Distretto Sanitario 3) Farmacia AMATO sas del Dr. Matteo Maurizio Amato & C. Via Pio La Torre, 67	0923/986840 0923/986216	sabato	ASP TP 5116 - 21.12.2016	02632130817	1	U
Farmacia NUOVA srl Via A. De Gasperi, 339/A	0923/546655	sabato	ASP TP 1441 - 11.06.2018	02685990810	2	U
POGGIOREALE - 91020 (Distretto Sanitario 5) Farmacia DI GIOVANNI srl Via P.pe Morso Naselli, 3	0924/75658	sabato	ASP TP 938 - 10.07.2024	02902290812	U	RS
SALAPARUTA - 91020 (Distretto Sanitario 5) SIRAGUSA Clara Via Antonello da Messina, 35	0924/75627	sabato	AZ USL 9 77 - 07.02.2007	02266660816	U	RS
SALEMI - 91018 (Distretto Sanitario 4) ALECI Salvatore Via Lo Presti, 245	0924/64363	sabato	AZ USL 9 296 - 10.02.2004	00795920818		
ALECI Vincenzo Via Scimemi, 6	0924/982352 0924/1937095	sabato	AZ USL 9 297 - 10.02.2004	01664930813	1	U
Farmacia TAVORMINA srl Via E. Scimemi, 29	0924/511234	sabato	ASP TP 2549 - 19.10.2021	02767340819	2	U
SPINA Vita Via Matteotti, 71	0924/982193	sabato	MED. PROV. 6083 - 27.11.1975	00141410811	3	U
SANTA NINFA - 91029 (Distretto Sanitario 5) DALLO Dalila Via S. Anna, 37	0924/61160	sabato	AZ USL 9 2528 - 19.07.2001	02024870814	2	R
Farmacia BARBIERA di Barbiera A. e C. snc Via P. Togliatti, 14	0924/61411	sabato	ASP TP 1815 - 17.07.2018	01789110812	1	R
SAN VITO LO CAPO - 91010 (Distr. San. 1) Farmacia SAN VITO dei Dottori M. Orlando e A. Riccobono snc Via Reg. Margherita, 22	0923/972186	mercoledì	ASP TP 2393 - 28.06.2016	02616240814	1	R
SPINA Mario Via C. Colombo, 310 - C.da Castelluzzo Via N. Maniaci, 23/b	0923/975153 0923/972878	sabato	MED. PROV. 5301 - 03.09.1981 ASS. REG SAN. decreto annuale	00313630816	2	RS stag. estiva

LOCALITA' - CAP REGIONE SOCIALE INDIRIZZO	TELEFONO FAX	CHIUSURA INFRAS.	ESTREMI AUTORIZZAZIONE	P. IVA	SEDE	CAT.
TRAPANI - 91100 (Distretto Sanitario 1)						
Farmacia CAMMARERI srl Via Mad. di Fatima, 66	0923/565175	sabato	ASP TP 5784 - 16.12.2010	02410690818	15	U
Farmacia CENTRALE Dott. Vincenzo Garraffa e C. sas Via G.B. Fardella, 119	0923/21577 0923/21263	sabato	ASP TP 419 - 16.02.2010	02373400817	9	U
Farmacia CONFORTO di Conforto A. e C. snc Viale Marche, 23 angolo Via Puglia	0923/532324	sabato	ASP TP 1813 - 17.07.2018	02703130811	7	U
Farmacia COSTA sas di Costa Carmelo & C. Via Cap. Rizzo, 127 - 91010 fraz. Fulgatore	0923/811018	sabato	ASS. REG. SAN. 10020 - 10.03.1994	01646990810	20	RS
Farmacia Dr.ssa Antonella MANNO & C. sas Via Marsala, 144 - 91020 fraz. Xitta	0923/556499	sabato	ASP TP 1595 - 08.05.2017	02638520813	17	U
Farmacia Dr.ssa Gabriella ALONGI srl Via Orti, 78/80	0923/23759	sabato	ASP TP 573 - 15.03.2023	02853830814	13	U
Farmacia GALLO del Dott. Biagio Gallo e C. sas Via G.B. Fardella, 340	0923/21522 0923/872251	sabato	ASP TP 6051 - 28.12.2011	02447610813	12	U
Farmacia GIGLIO di Giglio Ruggiero & C. snc Via Amm. Staiti, 21	0923/21343	sabato	AZ USL 9 4158 - 30.11.2004	02166410817	4	U
Farmacia GUAIANA di Antonino Mistretta e C. snc Via G.B. Fardella, 243	0923/22688	sabato	ASP TP 5595 - 09.12.2013	02510820810	11	U
Farmacia LEVANTE srl Via M. Amari, 90	0923/559502	sabato	AZ USL 9 3815 - 07.11.2001	02030100818	21	U
Farmacia Luigi MARINI dei Dottori Marini Sofia A.M. e Attilio srl Via F. De Roberto, 5	0923/23069 0923/542642	sabato	AZ USL 9 3566 - 31.08.2006	02231490810	14	U
Farmacia MARINI Sofia srl Corso V. Emanuele, 117	0923/21204	sabato	ASP TP 2163 - 03.10.2022	02820610810	1	U
Farmacia MEDITERRANEA delle Dr.sse Gisa Enia e Chiara Pastorello & C. sas Piazza G. Giaccio Montalto, 15/a	0923/22058	sabato	AZ USL 9 1265 - 28.04.1998	01861740817	8	U
Farmacia OCCHIPINTI srl Corso Italia, 67	0923/21663	sabato	AZ USL 9 2389 - 08.07.1999	01922580814	5	U
Farmacie POLIZZOTTI sas di Polizzotti Luisa Via Burgio, 12	0923/546498 0923/24056	sabato	ASP TP 3865 - 03.10.2017	02665260812	10	U
FONTANA Daniela Viale Reg. Margherita, 9/11	0923/28373	sabato	AZ USL 9 2903 - 11.09.2003	01214650811	6	U
FORGIA Fabrizio Via Villa Rosina, 29/a	0923/557979	sabato	AZ USL 9 2902 - 11.09.2003	02121510818	3	U
GIANQUINTO RUSSO Mario Via Conte A. Pepoli, 281	0923/533489	sabato	ASP TP 51 - 10.01.2017	02633040817	16	U
RESTIVO Ilaria Via S. Francesco d'Assisi, 32	0923/21563 0923/437504	sabato	AZ USL 9 1 - 11.01.2008	02504710845	2	U
SACCÀ Franco Via delle Oreadi, 37	0923/559490	sabato	AZ USL 9 65 - 20.01.1998	01857200818	23	U
VIVONA Antonio Via Virgilio, 41	0923/28562	sabato	ASS. REG. SAN. 1256 - 06.08.1992	01608670814	22	U

LOCALITA' - CAP REGIONE SOCIALE INDIRIZZO	TELEFONO FAX	CHIUSURA INFRAS.	ESTREMI AUTORIZZAZIONE	P. IVA	SEDE	CAT.
VALDERICE - 91019 (Distretto Sanitario 1)						
BONANNO CONTI Cinzia Via Asmara, 46 - fraz. Bonagia	0923/592262	giovedì	MED. PROV. 5806 - 25.09.1981	00563950815	3	RS
Farmacia BRIGAGLIA Dr. Marcello De Luca srl Via Vespri, 99/101	0923/833800 0923/892433	sabato	ASP TP 1766 - 04.08.2020	02758540815	2	U
Farmacia FARINA srl Via Vespri, 263	0923/836029 0923/891941	sabato	AZ USL 9 1035 - 23.03.1995	01647740818	1	U
VITA - 91010 (Distretto Sanitario 4)						
CAPUTO Vincenzo Viale Europa, 1	0924/955116	sabato	AZ USL 9 92 - 20.01.1999	01900770817	2	RS
VIOLA Marisa Via Garibaldi, 142/a	0924/955125	sabato	ASP TP 5117 - 21.12.2016	02634840819	1	RS

TURNAZIONI FARMACIE

ALCAMO turno da domenica ore 9.00 a domenica ore 9.00	
ASTA Stefano	
BENENATI Vincenzo	
DI LORENZO Franco Ernesto	
Farmacia BAMBINA snc	
Farmacia BAMBINA snc - Farmacia CENTRALE	
Farmacia BUSCEMI snc	
Farmacia FAZIO srl	
Farmacia GAMMARA snc	
Farmacia J. F. KENNEDY srl	
Farmacia LAMIA snc	
Farmacia PORTA PALERMO srl	
FUNDARÒ Dalia	
GIORLANDO GIORLANDO Francesca	
RODRIQUEZ Vincenzo Fabio	
BALLATA/BUSETO PALIZZOLO/DATTILO/FULGATORE/NAPOLA turno da venerdì ore 9.00 a venerdì ore 9.00	
AGUECI Gaetana	Buseto Palizzolo
GERVASI Antonina	Dattilo
Farmacia COSTA sas	Fulgatore
ROSSELLI Salvatore	Napola
SPADARO Giovanni	Ballata
CALATAFIMI/SEGESTA turno da venerdì ore 20.00 a venerdì ore 20.00	
Farmacia AUTUORI snc	
Farmacia D'ANGELO di NAVARRA Simonetta	
Farmacia GALLO snc	
CAMPOBELLO DI MAZARA turno da venerdì ore 9.00 a venerdì ore 9.00	
Farmacia PACE snc	
Farmacia PARISI sas	
Farmacia TUMMARELLO srl	
Farmacia TRE FONTANE srl	
CASTELLAMMARE DEL GOLFO turno da venerdì ore 19.30 a venerdì ore 19.30	
Farmacia BOLOGNA srl	
Farmacia del CENTRO srl	
Farmacia del GOLFO snc	
Farmacia FANARA srl	
MESSANA Miriam	
CASTELVETRANO turno da domenica ore 9.00 a domenica ore 9.00	
Farmacia CARDELLA sas - Piazza Matteotti	
Farmacia CARDELLA sas - Via Milazzo	
Farmacia GANCITANO srl	
Farmacia DI PRIMA snc	
Farmacia RIZZUTO sas	
Farmacia ROTOLO snc	
GAGLIANO Rosaria	
GIARDINA Nicolò	
INGRASSIA Daniela	
SCARPINATI srl	

CUSTOMACI turno da venerdì ore 9.00 a venerdì ore 9.00
Farmacia SPERONE snc
Farmacia STALLONE sas
Appoggio da San Vito Lo Capo per il notturno

FAVIGNANA turno da venerdì ore 8.30 a venerdì ore 8.30
Farmacia ALBERTI snc - Farmacia MASI srl
Farmacia DE STEFANO sas

GIBELLINA turno da venerdì ore 19.30 a venerdì ore 19.30
Farmacia eredi CUSUMANO Ignazio
GERARDI Rosalia

MARSALA centro turno diurno da lunedì ore 9.00 a domenica ore 19.30/20.00 notturno da lunedì ore 19.30/20.00 a lunedì ore 9.00
BONFANTI Sonia
Farmacia ALAGNA snc
Farmacia ANASTASI srl
Farmacia ANGILERI - MERO
Farmacia CALCAGNO snc
Farmacia GIAMMARINARO srl
Farmacia PELLEGRINO snc
Farmacia PIAZZA CAPRERA srl
Farmacie POLIZZOTTI sas
FICI Agata
SAJEVA Marianna
SCALIA Giovanni
TITONE Nicolò

MARSALA periferia nord turno da lunedì ore 9.00 a lunedì ore 9.00
DE VITA
Farmacia AGATE srl
Farmacia DI MARTINO snc
Farmacia LEMBO srl
INDELICATO Vito

MARSALA periferia sud e Petrosino turno da lunedì ore 9.00 a lunedì ore 9.00
ARDIZZONE Antonino
Farmacia AMATO sas - Petrosino
Farmacia GALATIOTO sas C.da Cuore di Gesù
Farmacia GALATIOTO sas C.da Fornara
Farmacia NUOVA srl - Petrosino
Farmacia SAN GIUSEPPE srl
GIACALONE Iolanda

MAZARA DEL VALLO turno da domenica ore 9.00 a domenica ore 9.00	
Farmacia CALABRESE sas	
Farmacia CALAFARMA srl	
Farmacia GRIMAUDDO sas	
Farmacia IMAM sas	
Farmacia LENZI sas	
Farmacia LICARI snc	
Farmacia MONTALBANO snc	
Farmacia PERRICONE snc	
Farmacia SAN VITO snc	
Farmacia SPANÒ snc	
GIUBILATO Gabriella	
LOMBARDO Leopoldo	
MISURACA Fulvio	

PACECO/MISILISCEMI turno da lunedì ore 9.00 a lunedì ore 9.00	
Farmacia ACCARDO srl	Paceco
Farmacia ARMATA e ALASTRA srl	fraz. Rilievo/Misiliscemi
Farmacia BLUNDA snc	Paceco
Farmacia MARAUSA srl	fraz. Marausa/Misiliscemi

PANTELLERIA turno da venerdì ore 19.30 a venerdì ore 19.30	
ASARO Mariella	
Farmacia GANCI srl	
Farmacia GRECO snc	
ODDO Filippo	

PARTANNA turno da lunedì ore 9.00 a lunedì ore 9.00	
CIULLA Rosalba	
Farmacia DIA srl	
Farmacia ROTOLO snc - Via Garibaldi	
Farmacia ROTOLO snc - Viale Gramsci	
Farmacia SAN VITO srl	

POGGIOREALE/SALAPARUTA turno da venerdì ore 9.00 a venerdì ore 9.00	
Farmacia DI GIOVANNI srl	Poggioreale
SIRAGUSA Clara	Salaparuta

SALEMI turno da venerdì ore 19.30 a venerdì ore 19.30	
ALECI Salvatore	
ALECI Vincenzo	
Farmacia TAVORMINA srl	
SPINA Vita	

SANTA NINFA turno da venerdì ore 9.00 a venerdì ore 9.00	
DALLO Dalila	
Farmacia BARBIERA snc	

SAN VITO LO CAPO turno da venerdì ore 9.00 a venerdì ore 9.00	
Farmacia SAN VITO snc	
SPINA Mario	
Appoggio a Custonaci per il notturno	

TRAPANI/ERICE turno diurno da domenica ore 9.00 a sabato ore 20.00 notturno da domenica ore 20.00 a domenica ore 9.00	
Farmacia ALONGI srl	
Farmacia CAMMARERI srl	
Farmacia CENTRALE sas	
Farmacia CONFORTO snc	
Farmacia GALLO sas	
Farmacia GIGLIO snc	
Farmacia GUAIANA snc	
Farmacia LEVANTE srl	
Farmacia MANNO sas	
Farmacia MARINI Luigi srl	
Farmacia MARINI srl	
Farmacia MEDITERRANEA sas	
Farmacia OCCHIPINTI srl	
Farmacie POLIZZOTTI sas	
FONTANA Daniela	
FORGIA Fabrizio	
GIANQUINTO RUSSO Mario	
RESTIVO Ilaria	
SACCÀ Franco	
VIVONA Antonio	
DI VIA Michele	Casa Santa - Erice
Farmacia BEVILACQUA snc	Casa Santa - Erice
Farmacia dello STADIO srl	Casa Santa - Erice
Farmacia SAN CUSUMANO srl	San Cusumano - Erice
Farmacia VACCARO snc	Rione San Giuliano - Erice
Farmacia VENZA sas	Casa Santa - Erice

VALDERICE/ERICE turno da venerdì ore 20.00 a venerdì ore 20.00	
BONANNO CONTI Cinzia	fraz. Bonagia/Valderice
Farmacia BRIGAGLIA srl	Valderice
Farmacia FARINA srl	Valderice
DI RANDO Francesca	Erice vetta

VITA turno da venerdì ore 9.00 a venerdì ore 9.00	
CAPUTO Vincenzo	
VIOLA Marisa	



Marsala - Chiesa Madre - S. Tommaso di Canterbury



Mazara del Vallo - Piazza della Repubblica



Castelvetro - Chiesa della S.S. Trinità di Delia



Erice - Castello di Venere



Gibellina - Montagna di Sale di Mimmo Paladino



Salemi - Castello Normanno-Svevo



Partanna - Castello Medievale dei Principi Grifeo



Alcamo - Castello dei Conti di Modica

